



# Agrireale

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
  - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA  
- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**

REALE GROUP

 **REALE  
MUTUA**

TOGETHER MORE

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGRIREALE

**Mod. 5456/RN INC  
Ed. 03/2025**

## CONTATTI UTILI



|   | CONTATTO    |
|---|-------------|
| <b>SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE</b> – lun - sab 8-20                  | 800 320 320 |
| <b>ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE</b> – 24 ore - 7 giorni su 7                | 800 092 092 |
| <b>ARAGTEL - CONSULENZA TELEFONICA</b> – lun - gio 9-13 / 14-17 – ven: 9-13 | 800 508 008 |
| <b>GRUPPO PER - Sezione Tutela Ambientale</b> – (24 ore - 7 giorni su 7)    | 800 322 270 |

## AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile.

L'accesso è gratuito previa la registrazione.

# INTRODUZIONE

---

**Agri reale** è un'assicurazione globale e completa che copre dagli eventi dannosi connessi alla proprietà e all'esercizio dell'*attività agricola* svolta da imprenditori agricoli che producono reddito agrario.

Il prodotto protegge le risorse dell'*azienda agricola*, anche ubicate in diverse località, in caso di danni diretti ai beni quali fabbricati, macchine e macchinari agricoli, attrezzature, bestiame, merci, foraggio, prodotti e scorte, pannelli fotovoltaici, ecc. e anche da eventuali *danni indiretti*, cioè, dovuti alla mancata *attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile*. La copertura può essere estesa all'ambito della vita privata, assicurando anche l'abitazione ed il suo contenuto se ubicati nell'ambito dell'*azienda agricola*.

Il prodotto è composto da 10 sezioni, ciascuna delle quali offre delle garanzie facoltative che permettono di estendere la protezione. È previsto l'acquisto obbligatorio di una tra le sezioni Incendio e Furto a meno che il cliente voglia acquistare la sola garanzia Tutela Ambientale, in quel caso, il cliente può comprare la sola sezione Tutela Ambientale.

Di seguito le sezioni:

- **Incendio** - Tutela l'*azienda agricola* da eventi quali incendio, esplosione, scoppio, fumo, gas, spargimento di acqua conseguente a rotture degli impianti, indennizzando i danni materiali causati ai beni aziendali assicurati, anche se proprietà di terzi, entro i limiti delle somme assicurate. Rimborsa inoltre le spese sostenute per demolire, sgomberare i residui del sinistro o ricercare e sostituire le tubazioni che hanno dato origine allo spargimento di acqua. La copertura offerta dalla sezione base può essere arricchita acquistando delle garanzie aggiuntive facoltative da parte del *contraente*, alcune di loro dedicate a specifiche filiere produttive. Parliamo, ad esempio, della copertura per le spese per difettosa etichettatura o difettoso confezionamento di prodotti ad uso alimentare, contaminazione del vino, reimpianto di coltivazioni arboree, urto o ribaltamento di macchine agricole, ecc.
- **Elettronica** - Protegge le *apparecchiature elettroniche* dell'*azienda agricola* e permette di riacquistare supporti e programmi in caso di perdita dei dati informatici.
- **Danni catastrofali** - Tutela dai danni materiali causati ai beni assicurati da terremoto, alluvione e inondazione.
- **Danni indiretti** - Riconosce all'*assicurato* un compenso per l'interruzione dell'*attività*, totale o parziale, a seguito di sinistro indennizzabile tramite il rimborso di una diaria per ogni giorno lavorativo di fermo *attività* o, in alternativa, il rimborso delle spese relative a prestazioni o servizi utili nell'emergenza per permettere il proseguo dell'*attività*.
- **Furto** - Tutela i beni dell'*azienda agricola* e dell'abitazione in caso di *furto* e tutela l'*assicurato* e il suo nucleo familiare convivente in caso di scippo o rapina di oggetti personali o denaro portati al di fuori dei locali di abitazione.
- **Responsabilità Civile** – Protegge il patrimonio dell'*azienda agricola* dal rischio di dover risarcire i danni involontariamente arrecati a persone o cose di terzi nello svolgimento dell'*attività*, anche nei confronti dei dipendenti, clienti e visitatori dell'*azienda agricola*.
- **RC Prodotti** - Protegge il patrimonio dell'*azienda agricola* dal rischio di dover risarcire i danni provocati a terzi da difetto dei prodotti agricoli e della loro conservazione, da errata predisposizione di istruzioni per l'uso, da Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti).

- **Tutela Ambientale** - Protegge il patrimonio dell'*azienda agricola* dal rischio di dover risarcire i danni arrecati all'ambiente, anche se conseguenti a eventi naturali estremi.
- **Tutela Legale** - Fornisce assistenza legale all'assicurato per la difesa nei procedimenti penali, in materia di sicurezza sul lavoro e nella vita privata.
- **Assistenza** - Prevede l'intervento di idraulici, falegnami, elettricisti, tecnici ed altri artigiani per emergenze nei vari fabbricati appartenenti all'*azienda agricola* o la propria abitazione, così come l'assistenza alla persona tramite il pernottamento di hotel, l'invio di un sorvegliante, l'invio di un medico o ambulanza, etc.



All'interno delle *condizioni di assicurazione* sono presenti dei box di consultazione che indicano gli aspetti più importanti, le precisazioni utili sull'*assicurazione* e spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box ha solo una finalità esplicativa e non ha valore contrattuale.

**Nota bene:**

- i termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato nel glossario delle *condizioni di assicurazione*;
- le parti in grassetto devono essere lette attentamente dal *contraente/assicurato*.

# INDICE

---

|   |    |
|---|----|
| INTRODUZIONE .....  | 2  |
| GLOSSARIO .....   | 16 |
| NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE .....  | 31 |
|  1 CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO ..... | 31 |
| 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio .....   | 31 |
| 1.2 Diminuzione o aggravamento del rischio .....  | 31 |
| 1.3 Buona fede .....  | 32 |
| 1.4 Codice attività - codice ATECO .....  | 32 |
| 1.5 Come comunicare con Reale Mutua .....   | 32 |
|  2 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE .....       | 32 |
| 2.1 Pagamento del premio ed efficacia dell'assicurazione .....  | 32 |
| 2.2 Rinnovo dell'assicurazione .....  | 33 |
|  3 COME POSSO DISDIRE E RECEDERE DALLA POLIZZA .....       | 33 |
| 3.1 Disdetta dell'assicurazione .....   | 33 |
| 3.2 Recesso anticipato dall'assicurazione .....   | 33 |
| 3.3 Recesso in caso di sinistro .....   | 33 |
| 3.4 Assicurazione connessa a mutuo o altro contratto di finanziamento -<br>premio unico .....   | 33 |
|  4 QUANDO E COME DEVO PAGARE .....                         | 34 |
| 4.1 Frazionamento del premio .....  | 34 |
| 4.2 Oneri fiscali .....   | 34 |
| 4.3 Indicizzazione della polizza .....  | 35 |
| <i>i</i> 5 ALTRE INFORMAZIONI .....   | 35 |
| 5.1 Modifiche dell'assicurazione .....  | 35 |
| 5.2 Altri contratti assicurativi .....  | 35 |
| 5.3 Ispezione dei beni assicurati - verifiche e controlli .....   | 36 |
| 5.4 Norme di legge richiamate nell'assicurazione .....  | 36 |
| 5.5 Rinvio alle norme di legge .....  | 36 |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 5.6  | Rinuncia alla rivalsa .....   | 36        |
| 5.7  | Altri impedimenti all'operatività dell'assicurazione.....             | 36        |
| <b>SEZIONE INCENDIO .....</b>  |   | <b>37</b> |
|    | <b>6 CHE COSA È ASSICURATO .....</b>                                  | <b>37</b> |
| 6.1  | Rischio assicurato .....  | 37        |
| 6.2  | Rischio locativo del fabbricato .....                                 | 39        |
| 6.3  | Condizioni per specifici beni se assicurati .....                     | 40        |
| 6.3.1  | Bestiame .....  | 40        |
| 6.3.2  | Foraggio .....  | 40        |
| 6.3.3  | Prodotti e Scorte.....  | 40        |
| 6.4  | Condizioni facoltative.....   | 40        |
| 6.5  | Classificazione dei fabbricati .....                                  | 58        |
|    | <b>7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....</b>       | <b>59</b> |
| 7.1  | Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati .....             | 59        |
| 7.2  | Dove sono garantiti i beni assicurati .....                           | 59        |
| 7.3  | Scoperti e limiti di indennizzo.....                                  | 60        |
| 7.4  | Contiguità e vicinanza .....  | 61        |
| 7.5  | Clausola di universalità .....  | 61        |
|  | <b>8 CHE COSA NON È ASSICURATO .....</b>                              | <b>61</b> |
| 8.1  | Rischi esclusi .....  | 61        |
| 8.2  | Beni esclusi.....   | 62        |
|  | <b>9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI .....</b> | <b>64</b> |
| 9.1  | Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo.....          | 64        |
|  | <b>10 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....</b>                         | <b>71</b> |
| 10.1   | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....                   | 71        |
| 10.2   | Obblighi in caso di sinistro .....                                    | 71        |
| 10.3   | Esagerazione dolosa del danno.....                                    | 72        |
| 10.4   | Procedura per la valutazione del danno .....                          | 72        |
| 10.5   | Mandato dei periti.....   | 72        |
| 10.6   | Determinazione del danno .....  | 73        |
| 10.7   | Titoli di credito .....   | 74        |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 10.8   | Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale ..... | 74        |
| 10.9   | Coesistenza di più franchigie .....                             | 74        |
| 10.10  | Anticipo sull'indennizzo .....                                  | 74        |
| 10.11  | Operazioni peritali .....                                       | 75        |
| 10.12  | Pagamento dell'indennizzo .....                                 | 75        |
| <b>SEZIONE ELETTRONICA .....</b>   |   | <b>76</b> |
|  11   | CHE COSA È ASSICURATO .....                                     | 76        |
| 11.1   | Rischio assicurato .....  | 76        |
| 11.2   | Operatività specifiche dell'assicurazione .....                 | 77        |
| 11.2.1   | Danni da furto .....  | 77        |
| 11.2.2   | Danni imputabili a fenomeno elettrico .....                     | 78        |
| 11.3   | Condizioni facoltative .....                                    | 78        |
|  12   | COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....         | 80        |
| 12.1   | Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati .....       | 80        |
| 12.2   | Dove sono garantiti i beni assicurati .....                     | 80        |
| 12.3   | Recesso per eventi socio-politici .....                         | 80        |
| 12.4   | Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo .....               | 80        |
|  13 | CHE COSA NON È ASSICURATO .....                                 | 82        |
| 13.1   | Rischi esclusi .....  | 82        |
| 13.2   | Beni esclusi .....  | 83        |
|  14 | TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI .....    | 84        |
| 14.1   | Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo .....   | 84        |
|  15 | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....                             | 86        |
| 15.1   | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....             | 86        |
| 15.2   | Obblighi in caso di sinistro .....                              | 86        |
| 15.3   | Esagerazione dolosa del danno .....                             | 86        |
| 15.4   | Procedura per la valutazione del danno .....                    | 87        |
| 15.5   | Mandato dei periti .....  | 87        |
| 15.6   | Determinazione del danno .....                                  | 87        |
| 15.7   | Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale ..... | 88        |
| 15.8   | Coesistenza di più franchigie .....                             | 88        |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 15.9  | Anticipo sull'indennizzo .....            | 88 |
| 15.10 | Operazioni peritali .....                 | 89 |
| 15.11 | Pagamento dell'indennizzo .....           | 89 |
| 15.12 | Recupero dei beni assicurati rubati ..... | 89 |

## **SEZIONE CATASTROFALI .....90**

|  |   |     |
|--|---|-----|
|    | 16 CHE COSA È ASSICURATO .....                                  | 90  |
| 16.1   | Rischio assicurato- garanzia terremoto .....                    | 90  |
| 16.2   | Rischio assicurato- garanzia inondazione, alluvione .....       | 91  |
| 16.3   | Operatività specifiche dell'assicurazione .....                 | 92  |
|    | 17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....      | 93  |
| 17.1   | Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati .....       | 93  |
| 17.2   | Dove sono garantiti i beni assicurati .....                     | 94  |
| 17.3   | Contiguità e vicinanza .....                                    | 94  |
| 17.4   | Unico sinistro .....  | 94  |
| 17.5   | Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo .....               | 94  |
| 17.6   | Periodo di carenza della copertura .....                        | 94  |
|  | 18 CHE COSA NON È ASSICURATO .....                              | 96  |
| 18.1   | Rischi esclusi .....  | 96  |
| 18.2   | Rischi esclusi per la garanzia inondazione, alluvione .....     | 96  |
|  | 19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI ..... | 97  |
| 19.1   | Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo .....   | 97  |
|  | 20 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....                          | 99  |
| 20.1   | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....             | 99  |
| 20.2   | Obblighi in caso di sinistro .....                              | 99  |
| 20.3   | Esagerazione dolosa del danno .....                             | 100 |
| 20.4   | Procedura per la valutazione del danno .....                    | 100 |
| 20.5   | Mandato dei periti .....  | 100 |
| 20.6   | Determinazione del danno .....                                  | 101 |
| 20.7   | Titoli di credito .....   | 102 |
| 20.8   | Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale ..... | 102 |
| 20.9   | Anticipo sull'indennizzo .....                                  | 103 |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 20.10  | Operazioni peritali. ....                                       | 103        |
| 20.11  | Pagamento dell'indennizzo. ....                                 | 103        |
| <b>SEZIONE DANNI INDIRETTI</b> .....   |   | <b>104</b> |
|  21   | CHE COSA È ASSICURATO .....                                     | 104        |
| 21.1   | Rischio assicurato- garanzia diaria. ....                       | 104        |
| 21.2   | Rischio assicurato- garanzia maggiori costi incendio. ....      | 105        |
| 21.3   | Rischio assicurato- garanzia maggiori costi elettronica .....   | 105        |
| 21.4   | Operatività specifiche dell'assicurazione. ....                 | 106        |
| 21.4.1   | Onorari periti, consulenti e professionisti .....               | 106        |
|  22   | COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. ....         | 107        |
| 22.1   | Franchigie e limiti di indennizzo. ....                         | 107        |
| 22.2   | Cessazione del rischio – risoluzione della garanzia .....       | 107        |
|  23   | CHE COSA NON È ASSICURATO .....                                 | 108        |
| 23.1   | Rischi esclusi .....  | 108        |
|  24  | TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE .....                | 110        |
| 24.1   | Riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo .....            | 110        |
|  25 | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....                             | 112        |
| 25.1   | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....             | 112        |
| 25.2   | Obblighi in caso di sinistro .....                              | 112        |
| 25.3   | Esagerazione dolosa del danno. ....                             | 112        |
| 25.4   | Procedura per la valutazione del danno .....                    | 112        |
| 25.5   | Mandato dei periti. ....  | 113        |
| 25.6   | Determinazione del danno .....                                  | 113        |
| 25.7   | Riserve di magazzino .....                                      | 114        |
| 25.8   | Anticipo sugli indennizzi .....                                 | 114        |
| 25.9   | Pagamento dell'indennizzo. ....                                 | 114        |
| 25.10  | Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale ..... | 114        |
| <b>SEZIONE FURTO</b> .....   |   | <b>115</b> |
|  26 | CHE COSA POSSO ASSICURARE .....                                 | 115        |
| 26.1   | Rischio assicurato. ....  | 115        |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 26.2  | Caratteristiche costruttive dei fabbricati e dei mezzi di chiusura ..... | 118        |
| 26.3  | Difformità delle caratteristiche costruttive dei fabbricati.....         | 119        |
| 26.4  | Difformità dei mezzi di chiusura.....                                    | 119        |
| 26.5  | Furto commesso da dipendenti .....                                       | 119        |
| 26.6  | Condizioni facoltative .....   | 120        |
|  27   | COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....                   | 122        |
| 27.1  | Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati.....                 | 122        |
| 27.2  | Dove sono garantiti i beni assicurati .....                              | 122        |
| 27.3  | Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo .....                        | 123        |
|  28   | CHE COSA NON È ASSICURATO .....  | 125        |
| 28.1  | Rischi esclusi .....   | 125        |
| 28.2  | Beni esclusi.....  | 125        |
|  29   | TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI .....                           | 127        |
| 29.1  | Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo.....             | 127        |
|  30  | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....                                      | 132        |
| 30.1  | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....                      | 132        |
| 30.2  | Obblighi in caso di sinistro .....                                       | 132        |
| 30.3  | Esagerazione dolosa del danno.....                                       | 133        |
| 30.4  | Procedura per la valutazione del danno .....                             | 133        |
| 30.5  | Mandato dei periti.....  | 133        |
| 30.6  | Determinazione del danno .....   | 134        |
| 30.7  | Titoli di credito .....  | 134        |
| 30.8  | Coesistenza di più franchigie .....                                      | 134        |
| 30.9  | Anticipo sull'indennizzo.....  | 135        |
| 30.10   | Operazioni peritali.....   | 135        |
| 30.11   | Pagamento dell'indennizzo.....   | 135        |
| 30.12   | Recupero dei beni assicurati rubati.....                                 | 135        |
| 30.13   | Riduzione e reintegro delle somme assicurate.....                        | 136        |
| <b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE .....</b>  |  | <b>137</b> |
|  31 | CHE COSA È ASSICURATO .....  | 137        |
| 31.1  | Rischio assicurato.....  | 137        |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 31.2   | Condizioni aggiuntive .....   | 140        |
| 31.2.1   | Incarichi previsti dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro .....             | 140        |
| 31.2.2   | Cessione di lavori in appalto e subappalto – R.C. della committenza. ....       | 140        |
| 31.2.3   | Rivalsa I.N.P.S. ....   | 140        |
| 31.2.4   | Conduzione e proprietà di fabbricato .....                                      | 140        |
| 31.2.5   | Cose di proprietà dei prestatori di lavoro .....                                | 141        |
| 31.2.6   | Veicoli di terzi e dei prestatori di lavoro .....                               | 141        |
| 31.2.7   | Incendio .....  | 141        |
| 31.2.8   | Spese di salvataggio .....  | 141        |
| 31.2.9   | Committenza auto .....  | 142        |
| 31.2.10  | Distacco di manodopera .....  | 142        |
| 31.2.11  | Beni in comodato o locazione .....  | 142        |
| 31.2.12  | Errato trattamento dei dati personali (privacy) .....                           | 142        |
| 31.3   | Condizioni facoltative .....  | 142        |
|  32   | COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....                         | 148        |
| 32.1   | Pluralità di assicurati .....   | 148        |
| 32.2   | Responsabilità solidale .....   | 148        |
| 32.3   | Dove vale la copertura .....  | 148        |
|  33 | CHE COSA NON È ASSICURATO .....   | 149        |
| 33.1   | Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative ..... | 149        |
| 33.2   | Rischi esclusi .....  | 149        |
| 33.3   | Soggetti non considerati terzi .....  | 150        |
|  34 | TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI .....                    | 152        |
| 34.1   | Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo .....                   | 152        |
|  35 | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....   | 155        |
| 35.1   | Obblighi in caso di sinistro .....  | 155        |
| 35.2   | Gestione delle vertenze di danno - spese legali .....                           | 155        |
| 35.3   | Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri .....                          | 156        |
| 35.4   | Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale .....                 | 156        |
| <b>SEZIONE RC PRODOTTI .....</b>   |   | <b>157</b> |

|  |   |            |
|--|---|------------|
|    | 36 CHE COSA È ASSICURATO .....  | 157        |
|  | 36.1 Rischio assicurato - RC prodotti .....   | 157        |
|  | 36.2 Condizioni facoltative.....  | 158        |
|    | 37 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....                             | 160        |
|  | 37.1 Responsabilità solidale .....  | 160        |
|  | 37.2 Dove vale la copertura.....  | 160        |
|  | 37.3 Quando vale la copertura .....   | 160        |
|    | 38 CHE COSA NON È ASSICURATO .....  | 161        |
|  | 38.1 Rischio escluso se non acquistata la corrispondente condizione facoltativa ..... | 161        |
|  | 38.2 Rischi esclusi .....   | 161        |
|  | 38.3 Soggetti non considerati terzi .....   | 161        |
|    | 39 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI .....                       | 162        |
|  | 39.1 Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo.....                     | 162        |
|    | 40 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....  | 163        |
|  | 40.1 Obblighi in caso di sinistro .....   | 163        |
|  | 40.2 Gestione delle vertenze di danno - spese legali.....                             | 163        |
|  | 40.3 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri .....                           | 163        |
|  | 40.4 Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale .....                  | 164        |
| <b>SEZIONE TUTELA AMBIENTALE .....</b>   |   | <b>165</b> |
|  | 41 CHE COSA È ASSICURATO .....  | 165        |
|  | 41.1 Rischio assicurato.....  | 165        |
|  | 42 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....                             | 167        |
|  | 42.1 Dichiarazioni del contraente.....  | 167        |
|  | 42.2 Regime temporale.....  | 168        |
|  | 42.3 Dove vale la copertura.....  | 168        |
|  | 42.4 Sanzioni economiche – embargo .....  | 168        |
|  | 42.5 Pluralità di coperture .....   | 168        |
|  | 42.6 Scoperti e limiti di indennizzo.....   | 168        |
|  | 42.7 Denuncia cumulativa .....  | 168        |
|  | 42.8 Dismissione siti assicurati e sospensione attività.....                          | 169        |

|   |      |  |            |
|---|------|--|------------|
|    | 43   | CHE COSA NON È ASSICURATO .....  | 170        |
|   | 43.1 | Rischi esclusi .....   | 170        |
|   | 43.2 | Sanzioni e penali .....  | 170        |
|   | 43.3 | Soggetti non considerati terzi .....   | 170        |
|    | 44   | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....  | 171        |
|   | 44.1 | Obblighi in caso di sinistro .....   | 171        |
|   | 44.2 | Oneri dell'assicurato in sede di denuncia del sinistro .....   | 171        |
|   | 44.3 | Gestione delle vertenze di danno - spese legali .....  | 171        |
|   | 44.4 | Istruttoria del sinistro .....   | 171        |
|   | 44.5 | Interventi per conto dell'assicurato .....   | 172        |
|   | 45   | SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'ASSICURATO .....   | 173        |
|   | 45.1 | Servizio gestione crisi - pronto intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media ..... | 173        |
|   | 45.2 | Servizio gestione sinistro - assistenza legale e supporto tecnico .....                              | 173        |
| <b>SEZIONE TUTELA LEGALE .....</b>  |      |  | <b>175</b> |
|   | 46   | CHE COSA È ASSICURATO .....  | 176        |
|   | 46.1 | Rischio assicurato .....   | 176        |
|   | 46.2 | Soggetti assicurati .....  | 176        |
|   | 46.3 | Ambito di operatività dell'assicurazione .....   | 177        |
|   | 46.4 | Casi assicurati .....  | 177        |
|   | 46.5 | Condizioni facoltative .....   | 179        |
|  | 47   | COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....  | 181        |
|   | 47.1 | Coesistenza di copertura di responsabilità civile .....  | 181        |
|   | 47.2 | Efficacia temporale dell'assicurazione .....   | 181        |
|   | 47.3 | Insorgenza del sinistro .....  | 181        |
|   | 47.4 | Unico sinistro .....   | 181        |
|   | 47.5 | Dove vale la copertura .....   | 182        |
|  | 48   | CHE COSA NON È ASSICURATO .....  | 183        |
|   | 48.1 | Rischi esclusi .....   | 183        |
|   | 48.2 | Spese escluse .....  | 184        |
|  | 49   | TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI .....   | 185        |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 49.1  | Riepilogo dei limiti.....  | 185        |
|  50 | COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....  | 186        |
| 50.1  | Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....  | 186        |
| 50.2  | Gestione del sinistro.....   | 186        |
| 50.3  | Diritto di rivalsa .....   | 187        |
| 50.4  | Diritto di surrogazione dell'assicuratore .....  | 187        |
| 50.5  | Disaccordo in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi .....               | 187        |
| <b>SEZIONE ASSISTENZA.....</b>  |  | <b>188</b> |
|  51 | CHE COSA È ASSICURATO .....  | 189        |
| 51.1  | Rischio assicurato - garanzia assistenza ai fabbricati dell'azienda agricola.....            | 189        |
| 51.1.1  | Invio di un idraulico .....  | 189        |
| 51.1.2  | Invio di un elettricista .....   | 189        |
| 51.1.3  | Invio di un fabbro o di un falegname .....   | 189        |
| 51.1.4  | Invio di un vetraio .....  | 190        |
| 51.1.5  | Invio di un tecnico/artigiano .....  | 190        |
| 51.1.6  | Pernottamento in hotel .....   | 190        |
| 51.1.7  | Rientro anticipato dell'assicurato da viaggi o fiere .....                                   | 191        |
| 51.1.8  | Invio di un sorvegliante .....   | 191        |
| 51.1.9  | Intervento di emergenza per salvataggio beni .....   | 191        |
| 51.1.10   | Recupero dati informatici .....  | 191        |
| 51.2  | Rischio assicurato - garanzia assistenza alla persona (imprenditore e nucleo familiare)..... | 192        |
| 51.2.1  | Invio di un medico o di un'ambulanza .....   | 192        |
| 51.2.2  | Trasferimento in strutture sanitarie specializzate .....                                     | 192        |
| 51.2.3  | Invio di un infermiere .....   | 192        |
| 51.2.4  | Invio di baby-sitter .....   | 192        |
| 51.2.5  | Interprete a disposizione all'estero .....   | 193        |
| 51.2.6  | Anticipo spese di prima necessità .....  | 193        |
| 51.2.7  | Prolungamento del soggiorno .....  | 193        |
| 51.2.8  | Rientro sanitario .....  | 193        |
| 51.2.9  | Rientro della salma.....   | 194        |

|   |  |     |
|---|--|-----|
|   | 51.2.10 Rientro del convalescente.....                         | 194 |
|   | 51.3 Servizi non assicurativi .....                            | 194 |
|   | 51.3.1 consigli medici telefonici .....                        | 194 |
|  | 52 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....      | 195 |
|   | 52.1 Ambito di operatività .....                               | 195 |
|   | 52.2 Dove vale la copertura.....                               | 195 |
|  | 53 CHE COSA NON È ASSICURATO .....                             | 196 |
|   | 53.1 Rischi esclusi .....                                      | 196 |
|  | 54 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI.....                         | 197 |
|   | 54.1 Riepilogo dei limiti.....                                 | 197 |
|  | 55 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....                         | 198 |
|   | 55.1 Obblighi in caso di sinistro .....                        | 198 |
|   | 55.2 Mancato utilizzo delle prestazioni.....                   | 198 |
|   | 55.3 Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute.....      | 198 |
|   | APPENDICE - NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE ..... | 199 |

# LEGENDA

---



## CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla polizza.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di limiti di *indennizzo*, *franchigie* e scoperti.



## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di *sinistro*, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del *sinistro* e liquidazione dell'*indennizzo*.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del *contraente/assicurato* sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



## COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei *premi* e altre informazioni che possono influire sul *premio* di polizza.



## DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



## ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".



# GLOSSARIO

---

I termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato di seguito.

## **ACQUE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.

## **AGENTI INQUINANTI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle *risorse naturali* e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

## **AMBITO DEI FABBRICATI**

L'insieme dei *fabbricati* e dei cortili interni o adiacenti destinati all'uso esclusivo dell'*azienda agricola* presenti in ogni *ubicazione*.

## **ALLAGAMENTO**

Afflusso di acqua piovana e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.

## **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

**Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata prevista sul *modulo di polizza*.**

## **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro anche interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'*attività* svolta dall'*assicurato*, *cablaggi*, fax, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme, videosorveglianza e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, personal computer e mini elaboratori, *apparecchiature elettroniche* con caratteristiche di impiego mobile.

**Non rientrano in questa definizione:**

- a) i sistemi elettronici di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati e dispositivi per guida o operatività autonoma o da remoto che:
  - costituiscano parte integrante di *macchinario agricolo e attrezzatura o macchine agricole*;
  - siano rimovibili e utilizzabili su diversi *macchinari agricoli e attrezzatura o macchine agricole*;
- b) gli apparecchi elettrodomestici, gli *impianti di produzione di energia rinnovabile*, i telefoni cellulari, gli smartphone e i tablet;
- c) i *droni* di qualsiasi massa.

## **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE**

*Apparecchiature elettroniche* ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'*ubicazione* indicata sul *modulo di polizza*.

**Rientrano in questa definizione i:**

- sistemi elettronici di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati;
- dispositivi per guida e/o operatività autonoma o da remoto, rimovibili e utilizzabili su diversi *macchinari agricoli e attrezzatura o macchine agricole*.

**Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, gli smartphone, i tablet e i *droni* di qualsiasi massa.**

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*assicurato* può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'*assicurato* e il *contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.



## ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

## ASSISTENZA

Le prestazioni di aiuto che Reale Mutua fornisce all'*assicurato*, tramite la Centrale Operativa, al verificarsi di un evento previsto dalla Sezione Assistenza.

## ATTIVITÀ

L'attività agricola, agrituristica o di fattoria didattica indicata sul *modulo di polizza* che produce reddito agrario (come definito dal D.P.R. n. 917/1986).

## AZIENDA AGRICOLA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'*attività*, in tutte le sue *ubicazioni* e la cui sede legale è indicata sul *modulo di polizza*.

Rientrano in questa definizione:

- i fondi, anche se fra loro separati;
- le *ubicazioni* e i relativi *beni assicurati*;

**solo se situati nella provincia della sede legale e nelle province ad essa confinanti.**

I fondi, diversamente dalle *ubicazioni*, rientrano in questa definizione anche se non individuati territorialmente sul *modulo di polizza*, **se risultano di proprietà dell'azienda agricola o in uso dalla stessa in forza di un diritto** risultante da formale documentazione.

## BATTERIE DI ACCUMULO

Batterie che accumulano l'energia prodotta da un *impianto fotovoltaico* per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

## BENI ASSICURATI

Beni oggetto dell'*assicurazione*, indicati sul *modulo di polizza*, per i quali opera la *garanzia*.

## BENI DELL'ASSICURATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Beni mobili e immobili di proprietà dell'*assicurato* necessari per lo svolgimento dell'*attività*.

## BENI MOBILI DELL'AGRITURISMO E DELLA FATTORIA DIDATTICA

Beni mobili destinati all'attività di fattoria didattica, agriturismo, agrigelateria, e altre attività simili svolte nell'*ubicazione*, quali: dehors e la relativa attrezzatura, piscine rimovibili, mobilio ed attrezzature da esterno, attrezzature per aree giochi, gazebo. Si considerano beni mobili anche quelli fissati al terreno purché rimovibili senza comprometterne l'integrità.

**Non rientrano in questa definizione le attrezzature gonfiabili (quali, ad esempio, castelli, giochi e piscine) e le Tendostrutture e tensostrutture.**

## BESTIAME

**Relativamente alle Sezioni diverse dalla Sezione Furto**

- Bovini, Equini, Suini
- Caprini, Ovini
- Avicoli, Cunicoli, Struzzi
- Api
- Animali domestici e da cortile

oggetto di allevamento o funzionali all'*attività*.

**Relativamente alla Sezione Furto**

- Bovini, Equini, Suini
- Caprini, Ovini
- Struzzi

oggetto di allevamento o funzionali all'*attività*.



## CABLAGGI

Cavi:

- di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche, gli impianti per la produzione di energia rinnovabile* e la rete di alimentazione, anche se collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato;
- speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini, collegati alle *apparecchiature elettroniche e agli impianti per la produzione di energia rinnovabile*.

## CARICO E SCARICO (VALIDA SOLO PER LA SEZIONE TUTELA AMBIENTALE)

Per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporre sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse.

## CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO

Qualsiasi contenitore definito *cassaforte o armadio corazzato* dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli solo con la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

## CELLA FRIGORIFERA

Ambiente termicamente isolato e mantenuto a bassa temperatura per la conservazione di *prodotti e scorte*.

## CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte di Reale Group, che eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti dall'*assicurazione*.

## CLAIMS MADE (valida solo per la sezione Tutela Ambientale)

Il regime temporale che estende la copertura alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*assicurato* durante il *periodo di vigenza* della *polizza* e non conosciute al momento della stipula.

## CLIENTE

La persona la cui presenza nell'*azienda agricola* è registrata come tale negli appositi documenti previsti dalla legge e ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà o in uso all'*azienda agricola* o usufruisca di servizi gestiti dalla stessa.

**Non rientra in questa definizione coloro che, al momento del sinistro, svolgono attività lavorativa per l'*azienda agricola* (ad esempio prestatori di lavoro, lavoratori autonomi, fornitori).**

## COLTIVAZIONI ARBOREE

L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

## COMUNICAZIONE

Comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (pec) o telefax.

## CONDIZIONI ORIGINARIE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le condizioni delle *risorse naturali* e dei *servizi delle risorse naturali* esistenti prima che si sia verificato il *danno all'ambiente*.

## CONSUMATORE FINALE (valida solo per la Sezione Rc Prodotti)

Il consumatore del prodotto finito.

## CONTENUTO

Il mobilio e l'arredamento dell'abitazione privata dell'*assicurato*, compresi *valori e preziosi* non inerenti all'*attività, oggetti pregiati, prodotti alimentari domestici*, animali da compagnia e tutto quanto serve per l'uso personale e domestico. Se non è stata prestata la garanzia sul *fabbricato*, rientrano in questa definizione anche le migliori, apportate dall'*assicurato* locatario, all'abitazione in locazione.

**Non rientrano in questa definizione: *impianti per la produzione di energia rinnovabile, prodotti e scorte, bestiame*.**



## CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

Il *contraente* e l'*assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

## COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

## DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'*assicurato*:

- dall'impossibilità di usare o impiegare, in tutto o in parte, il bene assicurato colpito da un *sinistro*;
- da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

## DANNO ALL'AMBIENTE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il deterioramento delle *risorse naturali* da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.

## DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni di *polizza*, senza tener conto di eventuali *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*.

## DANNO MATERIALE E DIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

La morte, le lesioni personali, l'alterazione fisica che pregiudicano il valore economico o l'utilizzabilità di un bene materiale, riconducibili causalmente e in via immediata al prodotto indicato sul *modulo di polizza*.

## DATI PERSONALI

Tutte le informazioni utili all'identificazione diretta o indiretta della persona fisica e raccolti in relazione all'*attività*.

## DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate relative all'*attività*, elaborabili e modificabili da parte dell'*assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'*attività*.

**Non rientra in questa definizione il *software*.**

## DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate relative all'*attività*, elaborabili e modificabili da parte dell'*assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tale qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

## DIARIA (valida solo per la Sezione Danni Indiretti)

Somma giornaliera di indennizzo stabilita in base alla dichiarazione resa dal *contraente* e dall'*assicurato*, derivante dal rapporto fra la *quota di fatturato* e il numero dei giorni lavorativi annui effettivi dichiarato.

## DIPENDENTI

I lavoratori alle dipendenze del *contraente* in base ad un contratto di lavoro a tempo pieno o parziale (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i *prestatori di lavoro* assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

## DRONE

Piccolo velivolo, privo di pilota e comandato a distanza, **con massa massima al decollo inferiore ai 25 kg.**

## ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.



## ESTORSIONE

Il reato commesso da chi sottrae beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta verso l'*assicurato*, i suoi familiari e i *dipendenti* o altre persone per costringere l'*assicurato*, i suoi familiari e i *dipendenti* a consegnare i loro beni e *valori*. La violenza e la minaccia possono verificarsi anche al fuori delle *ubicazioni*, ma la consegna dei beni e *valori* deve avvenire nell'*ambito dei fabbricati* (ai sensi dell'art. 629 del Codice penale)

## EVENTO NATURALE ESTREMO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Evento determinato da fattori naturali non antropici quali:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale,
- gli eventi eccezionali atmosferici per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche.

## EUROPA

Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, gli altri stati dell'Unione europea, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito e Svizzera.

## FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile dove si svolge l'attività.

Il *Fabbricato* comprende:

- opere murarie e di finitura;
- abitazioni e uffici;
- rimesse per veicoli e attrezzi;
- tettoie;
- strutture edili relative alle *celle frigorifere*;
- silos, contenitori e vasche in muratura;
- stalle, magazzini, fienili, depositi di paglia, stamaglie e simili;
- pertinenze dell'*azienda agricola*;
- recinzioni, cancellate e pavimentazioni all'aperto;
- *fissi e infissi*.

Rientrano in questa definizione:

- impianti fissi, compresi ascensori, montacarichi, antenne e impianti d'allarme al servizio del *Fabbricato*;
- rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue senza valore artistico e immobili per natura.

Se viene assicurata solo una porzione di *Fabbricato*, questa definizione è riferita a tale porzione e alla quota di partecipazione alle parti comuni del *Fabbricato* ad essa spettante.

**Non rientrano in questa definizione: l'area, le serre, le tendostrutture e tensostrutture, i fabbricati collabenti, l'impianto per la produzione di energia rinnovabile, gli impianti eolici, gli impianti a biomasse.**

## FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o che non si possa rendere utilizzabile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

## FATTURATO

L'ammontare dei ricavi della vendita di prodotti e merci o della prestazione di servizi dell'*attività* indicati per competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni commerciali e delle imposte connesse con la vendita (art. 2425 bis Codice civile), come da voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE.

## FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. **Non rientrano in questa definizione il guasto meccanico e l'azione meccanica del fulmine.**



L'azione meccanica del fulmine può essere costituita dal cosiddetto "martello", cioè il colpo materiale che tale evento può procurare al bene *assicurato*.

### FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

### FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani del *Fabbricato* e altre costruzioni con funzione di finitura o protezione stabilmente ancorate ai muri.

### FORAGGIO

Fieno e qualsiasi altro prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

### FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'*assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

Ai soli fini della Sezione Danni Indiretti, la franchigia può essere espressa in cifra fissa o in giorni.

### FRANCHIGIA FRONTALE

La *franchigia* che si applica a tutte le garanzie di una Sezione.



#### Esempio di applicazione della *franchigia*

- *Franchigia* = € 100
- *Danno* = € 750
- *Danno indennizzato all'Assicurato* = € 650



### FURTO

Il reato commesso da chi si impossessa di cose e *valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (ai sensi dell'art. 624 del Codice penale).

### GRANAGLIE SULLO STELO

Fumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

### GUASTO MECCANICO

Guasto o rottura di origine meccanica. **Non rientra in questa definizione il fenomeno elettrico.**

### IMPERMEABILIZZAZIONE/IMPERMEABILIZZATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di *agenti inquinanti*.

### IMPIANTO A BIOMASSE

Centrale elettrica che utilizza l'energia rinnovabile ricavabile dalle biomasse mediante:

- combustione diretta delle biomasse;

- pirolisi;
- estrazione di gas di sintesi tramite gassificazione.

Per biomassa si intende la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti da organismi viventi (vegetali o animali) e destinati a fini energetici, esclusi comunque i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) e i loro derivati, quali per esempio le materie plastiche.

### IMPIANTO EOLICO

Macchinario che converte l'energia meccanica in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, le pale, i motori, le apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.

### IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

#### ■ Impianto fotovoltaico

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, *cablaggi*, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, trasformatori, *batterie di accumulo* e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. **Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto.**

#### ■ Impianto solare termico

Sistema di produzione di energia termica costituito da macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *Fabbricato* sul quale è montato l'impianto solare termico e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto

### IMPLOSIONE

Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

### INCENDIO

La combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

### INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

### INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

### INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

### INONDAZIONE E ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali

### INTERRATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il serbatoio, la vasca o la tubazione la cui superficie esterna non è direttamente e visivamente ispezionabile e l'accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro.

### INTERVENTI DI EMERGENZA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una *minaccia imminente di danno all'ambiente*, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze; tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.



## INTERVENTI DI RIPRISTINO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

L'insieme degli interventi di:

- *ripristino primario e riqualificazione ambientale su terreno, acque, specie e habitat naturali protetti,*
- *ripristino compensativo e complementare su acque, specie e habitat naturali protetti.*

## LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne (escluse le parti elettriche) anche in materiale plastico rigido e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni.

**Non rientrano in questa definizione gli schermi di telefoni cellulari, smartphone, tablet e di apparecchiature elettroniche, lastre facenti parte di macchinari agricoli e attrezzature, macchine agricole e beni mobili in genere, lastre facenti parte di serre.**

## LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua corrisponde in caso di *sinistro*.

Se precisato con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



### Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo

*Limite di indennizzo* = € 1.500

*Scoperto* = 10%

Minimo di € 100;

- danno 1 = € 750;

danno 1 – *scoperto* minimo = danno indennizzato

750 – 100 = € 650

Rimane a carico dell'*assicurato* lo *scoperto* minimo, non opera il limite di indennizzo

- danno 2 = € 2.500;

danno 2 – *scoperto* = danno Indennizzato

2500 – 10% = € 2250

Opera il limite di indennizzo di € 1500

Danno indennizzato all'*assicurato* = € 1.500



## LOSS OCCURRENCE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Il regime di efficacia temporale di una garanzia in base al quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.

## MACCHINARI AGRICOLI E ATTREZZATURE

Macchinari, attrezzature, ricambi, attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, silos, contenitori metallici o in vetroresina, celle frigorifere (**escluse le relative strutture edili**), essiccatoi, impianti di irrigazione, *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica*, insegne, altri impianti di pertinenza dell'*attività*, *valori e preziosi* inerenti all'*attività*.

Rientrano in questa definizione:

- sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscono parte integrante del *macchinario agricolo e attrezzatura*;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine.

**Non rientrano in questa definizione i:**

- **sistemi elettronici di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati;**
- **dispositivi per la guida e l'operatività autonoma o da remoto,**

**che siano stati concepiti per essere rimossi e utilizzati su altro *macchinario agricolo o attrezzatura*.**

**Non rientrano, inoltre, in questa definizione le apparecchiature elettroniche, le macchine agricole, gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, gli impianti eolici, gli impianti a biomasse, i droni di qualsiasi massa, i preziosi, i telefoni cellulari, gli smartphones e i tablets.**

#### **MACCHINE AGRICOLE**

Macchine agricole soggette all'assicurazione obbligatoria per la circolazione.

Rientrano in questa definizione i sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscono parte integrante della *macchina agricola*.

**Non rientrano in questa definizione i:**

- **sistemi elettronici di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati;**
- **dispositivi per la guida e l'operatività autonoma o da remoto, che siano stati concepiti per essere rimossi e utilizzati su altra *macchina agricola*;**
- **droni di qualsiasi massa.**

#### **MALATTIA**

Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'*assicurato* non dipendente da *infortunio*.

#### **MALWARE**

*Software* intrusivi e malevoli come: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs, creati per cancellare, modificare, bloccare o carpire *dati informatici*, danneggiare o interrompere reti o sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica.

#### **MASSIMALE**

La somma massima, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

#### **MEZZI DI MOVIMENTAZIONE**

Ogni mezzo meccanico o elettrico di proprietà o in uso all'*assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, e adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

#### **MINACCIA IMMINENTE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico *danno all'ambiente*.

#### **MODULO DI POLIZZA**

Il documento che riporta i dati anagrafici del *contraente*, la sede legale dell'*azienda agricola*, le *ubicazioni assicurate*, i dati necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni, le garanzie e le scelte del *contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, i *massimali*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*. (Mod. 5455 INC).

#### **MOVIMENTAZIONE**

Serie di movimenti per dirigere un *mezzo di movimentazione* per fornirgli la direzione o posizione voluta, comprese le operazioni di carico e scarico manuali.

#### **MURO PIENO**

Muro senza aperture, elevato da terra a *tetto*, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm. Sono equiparati a *muro pieno*: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura, con aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture oppure con aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.

#### **OGGETTI PREGIATI**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti d'arte e di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, orologi da polso e da tasca, collezioni in genere, pellicce.

#### **PARTI**

Il *contraente* e Reale Mutua.

#### **PARTITE**

L'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicata in polizza.



### **PERDITA TEMPORANEA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

I danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di acque, specie e habitat naturali protetti o dei servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.

### **PERDITE PECUNIARIE**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

### **PERIODO DI INDENNIZZO (valida solo per la Sezione Danni Indiretti)**

Periodo:

- necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o distrutti;
- durante il quale i risultati dell'azienda agricola risentono delle conseguenze del sinistro stesso.

Esso ha inizio al momento del sinistro, e ha come durata massima il periodo indicato nelle rispettive garanzie della Sezione Danni indiretti, e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.

### **PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Il periodo di operatività della polizza decorrente dalla data di inizio della copertura fino a quello della sua cessazione come risultante sul modulo di polizza.

### **POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

### **PORTAVALORI**

Persona incaricata del trasporto di *valori* inerenti all'*attività* (*assicurato*, suoi familiari o *dipendenti*) che non abbia minorenze fisiche che la rendano inadatta al servizio di *portavalori* e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal *contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

### **PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui l'*assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*attività* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile.

A titolo esemplificativo rientrano fra i prestatori di lavoro: il titolare dell'*azienda agricola*, i familiari, i *dipendenti*, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto.

Inoltre, se l'*assicurato* è una società costituita in forma di cooperativa, rientrano in questa definizione i soci lavoratori di cooperativa.

**Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi non parasubordinati.**

### **PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

**Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, a prescindere dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

### **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente.

### **PRODOTTI ALIMENTARI DOMESTICI**

Generi alimentari destinati all'uso domestico della famiglia dell'*assicurato*.

**Non rientra in questa definizione quanto previsto nella definizione di *prodotti e scorte*.**



## PRODOTTI E SCORTE

Prodotti alimentari destinati all'*attività*, prodotti dell'*azienda*, semilavorati e finiti, inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, imballaggi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione per l'*attività* e/o ad uso domestico.

**Non rientrano in questa definizione i prodotti alimentari domestici, il foraggio e il tabacco.**

## PRODOTTI FINITI (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Prodotti, nei quali i prodotti descritti in *polizza* sono entrati a far parte quali componenti, destinati al *consumatore finale* o al distributore, non suscettibili di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non utilizzati nella produzione di altri beni.

## PRODUTTORE (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Il soggetto che partecipa alla produzione di beni o servizi, definito dal D. Lgs. n. 206/2005 "Codice del consumo" e successive modificazioni.

## PRODUTTORE FINALE (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

*Produttore di prodotti finiti.*

## PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

## PROVE DI TENUTA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi *interrati* da professionisti o società specializzate, in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite superiori a 0.5 l/h.

## QUOTA DI FATTURATO (valido solo per la Sezione Danni Indiretti)

*Fatturato* al netto dei costi, per materie prime e servizi, sostenuti per realizzare il *fatturato* stesso.

## RAPINA

Reato commesso da chi, tramite violenza o minaccia alla persona sottrae beni o obbliga la persona prelevata dall'esterno a recarsi nei locali assicurati (ai sensi dell'art 628 del Codice penale)



## REGOLA PROPORZIONALE

Nelle *assicurazioni a valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

## RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in day hospital/day surgery, documentato da cartella clinica.

## RIPRISTINO PRIMARIO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

L'intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, in seguito ad un *danno all'ambiente*, destinato:

- alle *acque*, alle *specie e habitat naturali protetti*, al ritorno alle *condizioni originarie*;
- al *terreno*, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli *agenti inquinanti*, in modo che non costituiscano più minaccia per la salute umana e per l'ambiente; tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

## RIPRISTINO COMPENSATIVO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

L'intervento imposto dagli enti, relativo alle *acque*, alle *specie e habitat naturali protetti*, per compensare la perdita *temporanea* di *risorse* o *servizi delle risorse naturali*, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il *ripristino primario* non abbia prodotto un effetto completo.

### **RIPRISTINO COMPLEMENTARE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

L'intervento imposto dagli enti, relativo alle *acque* e alle *specie e habitat naturali protetti*, per compensare il mancato ripristino completo delle *risorse naturali* danneggiate o dei *servizi delle risorse naturali* danneggiati.

### **RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

L'intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del *ripristino primario*, volto a restituire all'area la sua fruibilità.

### **RISCHI ASSICURATI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

I *siti assicurati* per i quali è fornita copertura così come indicato in *polizza*.

### **RISORSE NATURALI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Le *risorse naturali* comprendono:

- le *specie e habitat naturali protetti*,
- le *acque*,
- il *terreno*,
- l'*aria*.

### **RIMORCHIO AGRICOLO**

Veicolo destinato al carico e trainato da una *macchina agricola*.

### **SCIPPO**

*Furto* commesso mediante sottrazione rapida, con strappo, della cosa di mano o di dosso alla persona che la possiede (ai sensi dell'art. 624 bis del Codice penale)

### **SCOPERTO**

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'*assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.

### **SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

**Non rientrano in questa definizione gli effetti del gelo e del colpo d'ariete.**

### **SERRE**

Struttura atta a creare un ambiente chiuso, protetto da vetrate o superfici di materia plastica trasparente o simili, dove si effettuano coltivazioni in condizioni climatiche particolari.

### **SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)**

Le funzioni svolte da una *risorsa naturale* a favore di altre *risorse naturali* o della collettività.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione RC Prodotti: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

Per la garanzia Ritiro Prodotti diretto: il verificarsi di una delle circostanze che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti sul *modulo polizza*.

Per la garanzia Ritiro Prodotti indiretto: la richiesta di risarcimento presentata all'*assicurato* per le spese per il ritiro dal mercato di *prodotti finiti*.

Per la Sezione Tutela Ambientale: l'evento dal quale deriva il *danno all'ambiente* o la sua *minaccia imminente*.

### **SINISTRO IN SERIE**

Per la Sezione RC Prodotti: pluralità di *sinistri* originati dal medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.

Per la Garanzia "Tampering" una pluralità di *sinistri* originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa e effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscono in associazione fra loro, anche se manifestatasi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

La data del primo *sinistro* sarà considerata come la data di tutti i successivi *sinistri* ad esso collegati, anche se questi ultimi si sono verificati dopo la scadenza dell'*assicurazione*.



### SITI ASSICURATI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le *ubicazioni* e i fondi confinanti con l'*ubicazione* sottoposti al controllo dell'*assicurato*, nelle quali si svolge l'*attività*.

### SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

**Non rientrano in questa definizione i dati informatici.**

### SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

### SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è prestata l'*assicurazione*.

### SOSTANZE PERICOLOSE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modificazioni e integrazioni.

### SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

### SPESE DI GIUSTIZIA

Spese processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile o amministrativo invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

### SPESE DI RITIRO DIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Le spese sostenute dall'*assicurato* per il ritiro dal mercato, da lui effettuato, dei prodotti indicati sul *modulo di polizza*, dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'*assicurato*.



### SPESE DI RITIRO INDIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)

Quanto l'*assicurato* è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal *produttore finale* per il ritiro dal mercato dei *prodotti finiti* dopo la consegna a terzi.

### STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisioterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati.

**Non rientrano in questa definizione le strutture sanitarie, gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.**

### TENDOSTRUTTURE E TENSOSTRUTTURE

Strutture amovibili o fisse composte da un'intelaiatura tubolare d'acciaio o in materiale incombustibile e copertura realizzata in materiale plastico autoestinguento certificato, volte alla copertura di *Foraggio, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole*, destinati all'*attività*.

**Non rientrano in questa definizione le serre e i beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica.**

### TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

### TERRENO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)

La parte insatura del suolo, cioè quella non a contatto con le acque sotterranee.

## TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

## TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

## TRANSAZIONE

L'accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

## UBICAZIONE

L'indirizzo o indicazione toponomastica, in cui si trovano i *beni assicurati*, relativo al *Fabbricato* e alle relative aree di pertinenza, comuni o in uso, anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

**Sul modulo di polizza devono essere indicate tutte le ubicazioni dell'azienda agricola, comprese le ubicazioni in cui non è presente un *Fabbricato* ma ci sono *beni assicurati*.**

**Rientrano in questa definizione esclusivamente le ubicazioni situate nella provincia della sede legale e nelle provincie ad essa confinanti.**

## UBICAZIONE NON STABILMENTE ABITATA

*Ubicazione* presso la quale non abitano continuativamente l'*assicurato*, i suoi familiari, le persone incaricate della custodia dei *beni assicurati*, compresi i *dipendenti*, i collaboratori, gli affittuari.

**I fondi in cui si trovano i *beni assicurati* devono essere regolarmente coltivati.**

**Se sul modulo di polizza è indicato che le garanzie della polizza sono prestate a favore del proprietario non conduttore dell'azienda agricola il termine ha invece il significato seguente:**

*Ubicazione* presso la quale non abitano continuativamente il conduttore dell'*azienda agricola*, i suoi familiari, le persone incaricate della custodia dei *beni assicurati*, compresi i dipendenti del conduttore, i collaboratori.

**I fondi in cui si trovano i *beni assicurati* devono essere regolarmente coltivati.**

## UBICAZIONE STABILMENTE ABITATA

*Ubicazione* presso la quale abitano continuativamente l'*assicurato*, i suoi familiari, le persone incaricate della custodia dei *beni assicurati*, compresi i *dipendenti*, i collaboratori, gli affittuari.

**Se sul modulo di polizza è indicato che le garanzie della polizza sono prestate a favore del proprietario non conduttore dell'azienda agricola il termine ha invece il significato seguente:**

*Ubicazione* presso la quale abitano continuativamente il conduttore dell'*azienda agricola*, i suoi familiari, le persone incaricate della custodia dei *beni assicurati*, compresi i dipendenti del conduttore, i collaboratori.

## VALORE A NUOVO

Il valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire il bene assicurato, senza tenere conto del degrado e del rendimento economico e uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione, artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

## VALORE ALLO STATO D'USO

Il *valore a nuovo* al netto di ogni circostanza influente, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.



TORNA ALL'INDICE

### **VALORE COMMERCIALE**

Il valore di mercato del bene assicurato danneggiato o sottratto o la somma necessaria per l'acquisto di un bene simile o equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### **VALORE INTERO**

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

### **VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

### **VALORI**

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

### **VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE O ANTIVANDALISMO**

Manufatto di vetro stratificato o di materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e integrazioni.

### **VIAGGIO**

Qualsiasi spostamento o soggiorno dell'*assicurato*, effettuato per conto dell'azienda *contraente*.



# NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie coperte dall'*assicurazione*. I riferimenti ai principali articoli di legge indicati nella presente Sezione e nel resto del testo contrattuale sono richiamati per esteso nell'Appendice.

## 1. CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ ASSICURATO



### 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il *contraente/assicurato* deve fornire dichiarazioni precise e veritiere in fase di stipulazione.

In caso contrario, le dichiarazioni inesatte o reticenti relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* e la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.



Il *contraente* sottoscrive l'*assicurazione* Agri reale scegliendo la Sezione incendio con la garanzia facoltativa "eventi socio politici, *terrorismo*", che prevede anche gli atti vandalici.

Quando stipula l'*assicurazione*, il *contraente* dichiara che nei due anni precedenti, non ci sono stati *sinistri* coperti dalle garanzie acquistate, anche se consapevole del contrario, e paga regolarmente il *premio*.

In seguito, a causa di un atto vandalico viene danneggiato il *Fabbricato* assicurato.

Nel corso degli accertamenti per il pagamento dell'*indennizzo*, emerge che i *beni assicurati* dal *contraente*, a differenza di quanto dichiarato al momento della sottoscrizione, erano già stati oggetto di atti vandalici in precedenza.

Di conseguenza Reale Mutua:

- venuta a conoscenza che il *contraente* ha fornito dichiarazioni reticenti al momento della stipula dell'*assicurazione*;
  - tenuto conto che le dichiarazioni reticenti influiscono nella valutazione del rischio;
- trattiene il *premio* relativo al periodo di *assicurazione* in corso al momento del *sinistro* e non paga l'*indennizzo*.



### 1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *contraente/assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Nel caso di aggravamento del rischio il *contraente* deve darne comunicazione a Reale Mutua.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* o la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.**

### 1.3 BUONA FEDE

In parziale deroga agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice civile, per circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle indicate in *assicurazione*, le dichiarazioni del *contraente* e le tolleranze.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *contraente* all'atto della stipula dell'*assicurazione* o nel corso della validità della stessa, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano la decadenza dal diritto all'*indennizzo* né la riduzione dello stesso se tali circostanze non sono relative a caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio e l'*assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

**Reale Mutua ha il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### 1.4 CODICE ATTIVITÀ - CODICE ATECO

Il *contraente* dichiara che l'*attività* esercitata dall'*azienda agricola* corrisponde a quella prevista dal codice indicato sul modulo di polizza.

### 1.5 COME COMUNICARE CON REALE MUTUA

Il *contraente* per comunicare con Reale Mutua deve inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti:

- **raccomandata A/R:** Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia);
- **PEC:** realemutua@pec.realemutua.it.

## 2. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



### 2.1 PAGAMENTO DEL *PREMIO* E EFFICACIA DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno:

- indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *premio*, se successivo alla data indicata sul *modulo di polizza*.

In caso di mancato pagamento dei *premi* o delle rate di *premio* successive, le garanzie sono comunque attive fino alle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'*assicurazione* (ai sensi del art 1901 del Codice civile).

Il *premio* è sempre determinato per *annualità assicurativa* ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento. Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto indicato al punto 47.2 "Efficacia temporale dell'*assicurazione*".



#### Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del *premio*

*Polizza* emessa e firmata il 28 maggio;

Giorno indicato sul modulo di *polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio.

- prima rata di *premio* pagata=28 maggio al momento dell'emissione  
l'*assicurazione* inizia ad avere effetto: ore 24 del 28 maggio
- prima rata di *premio* pagata = 31 maggio (3 giorni dall'emissione)  
l'*assicurazione* inizia ad avere effetto: ore 24 del 31 maggio.

## 2.2 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Se l'*assicurazione* è stipulata con il tacito rinnovo (indicazione "SI" sul *modulo di polizza* nella casella "tacito rinnovo") e non viene inviata la disdetta mediante *comunicazione* entro 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* è rinnovata per un anno e così via a ogni scadenza successiva.

Se l'*assicurazione* è stipulata senza il tacito rinnovo (indicazione "NO" sul *modulo di polizza* nella casella "tacito rinnovo") cessa senza alcuna formalità.

## 3. COME POSSO DISDIRE E RECEDERE DALLA POLIZZA



### 3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Se l'*assicurazione* è stipulata con il tacito rinnovo (indicazione "SI" sul *modulo di polizza* nella casella "tacito rinnovo"), le parti possono dare disdetta mediante *comunicazione* inviata almeno 30 giorni prima della sua scadenza annuale.

**La disdetta ha come effetto la risoluzione dell'*assicurazione* alla scadenza annuale.**

### 3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'*assicurazione* le *parti* possono recedere annualmente dall'*assicurazione* mediante *comunicazione*, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Per le garanzie Eventi sociopolitici, *Terrorismo*, *Inondazione*, *Alluvione*, *Terremoto* è prevista la facoltà per Reale Mutua di recedere nei termini previsti dalle specifiche garanzie.



### 3.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, le *parti*, se il *contraente* riveste la qualifica di *consumatore* ai sensi del d. Lgs. 206/2005 (codice del consumo), possono recedere dall'*assicurazione*.

Se il *contraente* non riveste tale qualifica, la facoltà di recesso è riconosciuta solo in capo a Reale Mutua.

Reale Mutua deve trasmettere *comunicazione* al *contraente*, con un preavviso di 30 giorni. Il recesso esercitato dal *contraente* ha effetto dalla data del ricevimento della *comunicazione* da parte di Reale Mutua.

Reale Mutua, se esercita questa facoltà, rimborsa al *contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza* (indicate alla voce "Diritti" sul *modulo di polizza*).

Se la *polizza* è vincolata e tale vincolo prevede la facoltà di recesso dall'*assicurazione*, Reale Mutua è tenuta a darne *comunicazione* al soggetto vincolante.

### 3.4 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Se l'*assicurazione* è connessa a mutuo o altro contratto di finanziamento, con *premio* unico già pagato anticipatamente, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l'*assicurato* può, in via

alternativa:

- a) chiedere la continuazione dell'*assicurazione* a favore del nuovo beneficiario designato;
- b) recedere dall'*assicurazione*. In tal caso Reale Mutua deve restituire la parte di *premio* relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto. L'importo da restituire è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:
  - al numeratore: il numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione anticipata e la data di scadenza dell'*assicurazione*;
  - al denominatore: il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.



La parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = \frac{P \times (n-t)}{n}$$

nella quale:

P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata dell'*assicurazione*;

n = durata totale dell'*assicurazione* in giorni;

t = durata effettiva dell'*assicurazione* in giorni dalla data di:

- inizio dell'*assicurazione* a quella di termine dell'*assicurazione*
- inizio dell'*assicurazione* a quella di trasferimento del finanziamento a favore del nuovo beneficiario designato.

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (= 10 anni)
- data di inizio durata dell'*assicurazione*: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (= 7 anni)

$$\frac{1000 \times (3650 - 2555)}{3650} = € 300 = \text{Rimborso estinzione totale}$$

TORNA  
ALL'INDICE

## 4. QUANDO E COME DEVO PAGARE



### 4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* a rate, le stesse devono essere pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di 30 giorni. Il *premio* è sempre determinato per *annualità assicurativa* ed è dovuto per intero anche se il *contraente* ha scelto di pagare a rate.

### 4.2 ONERI FISCALI

Il *premio* comprende le imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

## 4.3 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

Se è indicato "Sì" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*, al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e, pertanto, si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* è aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie e i minimi di *scoperto*, sono adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione dell'*assicurazione*.

**Le Parti possono rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante comunicazione da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, se sono state pagate almeno 3 annualità.**

In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'*annualità assicurativa* in corso.

**Se l'incremento annuo dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2%, il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, vengono comunque aumentati del 2%.**



### Esempio dell'indicizzazione del premio

Al momento della sottoscrizione dell'*assicurazione*, il primo gennaio 2023, il *contraente* ha scelto l'indicizzazione e ha pattuito un *premio* di € 100.

Il 01.01.2024, alla data di rinnovo, Reale Mutua utilizza i seguenti dati al fine di calcolare il *premio* per il successivo anno di *assicurazione*:

- Indice ISTAT ottobre 2022 (3 mesi prima della sottoscrizione) = 260,60.
- Indice ISTAT ottobre 2023 (3 mesi prima del rinnovo) = 290,70.
- Coefficiente ISTAT al rinnovo:  $290,70/260,60 = 1,12$ .
- *Premio* indicizzato:  $100 * 1,12 = € 112$ .

In conclusione, il *premio* che il *contraente* pagherà il 01.01.2024 è di € 112.



## 5. ALTRE INFORMAZIONI



### 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### 5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *contraente* o l'*assicurato* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio assicurato con il presente contratto. In caso di *sinistro*, il *contraente/assicurato* deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

### 5.3 ISPEZIONE DEI *BENI ASSICURATI* - VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sui *beni assicurati*, sullo stato dei luoghi di lavoro e sulle documentazioni inerenti alle variabili per il calcolo del *premio*.

Il *contraente/assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le occorrenti informazioni e documentazioni.

### 5.4 NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE

Gli articoli del Codice civile, Codice penale e gli articoli delle altre norme di legge, richiamate nelle condizioni di *assicurazione* e dei quali si ritiene utile esplicitare il testo per esteso, sono riportati nell'appendice "Norme di legge richiamate nell'*assicurazione*".

### 5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### 5.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA (PREVISTA DALL'ART. 1916 CODICE CIVILE)

Salvo in caso di dolo Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- delle persone per le quali l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- dei Soci di Reale Mutua al momento del *sinistro*.

Inoltre, salvo in caso di dolo Reale Mutua rinuncia, al diritto di rivalsa nei confronti:

- delle società controllanti, controllate e collegate del *contraente*;

se il *contraente* ne fa esplicita richiesta entro 60 giorni dalla denuncia del *sinistro* e l'*assicurato*, a sua volta, rinuncia per iscritto all'azione verso il responsabile.



### 5.7 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE (SANCTION CLAUSE)

Reale Mutua non è tenuta a liquidare *sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'*assicurazione*, qualora la liquidazione o la prestazione possa esporre Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito;
- c) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che vietino la liquidazione del danno o l'erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa;

ai quali Reale Mutua debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni o provvedimenti non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella *polizza*.

# SEZIONE INCENDIO

La Sezione opera solo se richiamata sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* sono applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, o quelli indicati in *polizza*.



## 6. CHE COSA È ASSICURATO

### 6.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua, nei limiti delle *somme assicurate*, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) *incendio, fulmine, implosione*;
- 2) *esplosione e scoppio*, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- 3) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; meteoriti o corpi celesti;
- 4) spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*, traboccamento o rigurgito di fognatura pertinente al suddetto *Fabbricato*.

**Questa garanzia opera:**

- solo per *Fabbricati, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Macchinari agricoli e attrezzature, Prodotti e scorte, Contenuto*;
- con la *franchigia di € 300*;
- per traboccamento o rigurgito di fognature con lo *scoperto del 10%* con il minimo di € 500;
- con il *limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa*.

**Questa garanzia non opera per i *Fabbricati* di Tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso".**

- 5) onda sonora determinata da aeromobili;
- 6) urto di veicoli in transito sulle strade pubbliche o a esse equiparate, o di natanti, non appartenenti al *contraente* o all'*assicurato* né in suo uso o servizio;
- 7) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del *Fabbricato*, se gli impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 8) fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi indennizzabili indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure beni che si trovino a non più di 20 metri da essi.

Gli eventi previsti dal presente punto 6.1 A) "Rischio assicurato", sono garantiti anche se causati con colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *contraente* o l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, e dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.



**B)** Reale Mutua, nei limiti delle somme assicurate, rimborsa le spese documentate per:

- 1)** demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del *sinistro*, **fino al massimo del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa**, per singola categoria di *beni assicurati*, con l'esclusione delle lastre in cemento amianto e di quanto previsto dal punto 6.1 B) 3) per le spese di demolizione e di sgombero delle macerie a seguito di ricerca e riparazione del guasto;  
**Se un medesimo sinistro interessa sia le garanzie di questa Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto, il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non può essere superiore a € 60.000 in totale per tutte le Sezioni interessate;**
- 2)** riparare i danni ai *beni assicurati* a seguito di *sinistro* per ordine delle Autorità;
- 3)** rimuovere, depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e ricollocare le *Macchine agricole*, i *Macchinari agricoli* e le *attrezzature*, il *Contenuto*, *Prodotti e scorte*, il *Bestiame* assicurati e illesi, necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di questa Sezione, **fino al massimo del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 4)** ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese sostenute per la demolizione, la riparazione e il ripristino del *Fabbricato*, lo scavo e il rinterro, lo sgombero delle macerie, a seguito di *danno liquidabile* conseguente all'evento di cui al punto 6.1 A) 4) "spargimento di acqua".  
**La garanzia opera per le tubazioni al servizio di un Fabbricato e che sono:**
  - a)** collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato*;
  - b)** collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati che fanno parte di *fabbricati* di tipo A di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso". Solo per questo caso la garanzia opera anche se la fuoriuscita di acqua determina unicamente tracce visibili sulla superficie del *Fabbricato* riconducibili allo spargimento di acqua;
  - c)** interrate, ma non comprese al precedente punto b), se poste entro 100 metri da un *Fabbricato* di Tipo A di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso". Questa garanzia opera solo se è accertata e verificabile la presenza di una tubazione lesionata a origine dello spargimento di acqua.

Per i danni riguardanti le tubazioni indicate al precedente punto a)

La garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 500
- il *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Per i danni riguardanti le tubazioni indicate ai precedenti punti b) e c)

La garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 500;
- il *limite di indennizzo* del 3% della *somma assicurata* per *Fabbricati* di Tipo A di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso";
- il minimo di € 1.500 e il massimo di € 2.500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Questa garanzia non opera:

- per i *fabbricati* di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso";
- per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti posti nei pavimenti.

**5)** gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

**6)** i danni materiali e diretti provocati dagli eventi indicati ai punti 6.1 A e subiti da capi di vestiari, oggetti personali, *preziosi e valori* di proprietà dell'*assicurato* o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'*Europa*, se il *sinistro* si è verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

Questa garanzia opera per:

- i capi di vestiario, oggetti personali e *preziosi* con il *limite di indennizzo per sinistro* del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto*;

- per i valori con il limite di indennizzo di € 2.000 o, se inferiore, del 10% della somma assicurata per il contenuto;
- 7) sostituire o riparare *fissi e infissi*, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*; la garanzia è estesa ai danni provocati dai ladri alle parti di muro a contatto con l'*infisso*.
- Questa garanzia non opera per i fabbricati disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione e per le tendostrutture e tensostrutture.**
- Questa garanzia opera con il limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di:**
- € 1.500 per i fabbricati di un'ubicazione stabilmente abitata;
  - € 500 per i fabbricati di un'ubicazione non stabilmente abitata.
- Se è stata attivata la Sezione Furto, questa garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla Sezione Furto.**

C) Reale Mutua rimborsa anche in eccedenza alle *somme assicurate*:

- 1) le spese sostenute dall'*assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con questa Sezione;
- 2) gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che l'*assicurato* ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

**Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

**Se il sinistro interessa più Sezioni prestate con la polizza, Reale Mutua indennizza gli onorari una volta sola.**

## 6.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'*assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali direttamente causati al *Fabbricato* tenuto in locazione dall'*assicurato* provocati dagli eventi indicati ai punti 6.1. A) "Rischio assicurato" e alle condizioni facoltative "D - Fenomeno elettrico" e "L - Gelo", se prestate.

Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 6.1 "Rischio assicurato", le spese documentate indicate:

a) al punto 6.1 B) nei limiti delle *somme assicurate*, per:

- 1) demolire e sgomberare i residui del *sinistro*;
- 2) riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* per ordine dell'Autorità
- 3) ricollocare i beni illesi;
- 4) la ricerca guasto;
- 5) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) al punto 6.1 C) in eccedenza alle *somme assicurate*, per:

- 1) impedire le conseguenze degli eventi garantiti, eventualmente sostenute dall'*assicurato* a seguito di *sinistro* risarcibile ai sensi dal presente punto 6.2;
- 2) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti.

Questa garanzia opera se sul *modulo di polizza* è stata attivata l'opzione "Rischio Locativo del *Fabbricato*" con indicazione della destinazione d'uso di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" e della relativa *somma assicurata* e prevede l'applicazione della *regola proporzionale*, secondo quanto previsto al punto 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

**Questa garanzia non può essere attivata per i fabbricati con destinazione d'uso ascrivibile al Tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso".**



## 6.3 CONDIZIONI PER SPECIFICI *BENI* SE ASSICURATI

Le seguenti condizioni integrano il punto 6.1 "Rischio assicurato" e sono operanti solo se esplicitamente richiamati sul *modulo di polizza* i relativi *beni assicurati*.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione e al punto "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo", salvo se diversamente precisato in *polizza*.

### 6.3.1 BESTIAME (danni da asfissia, intossicazione, folgorazione)

Reale Mutua, nei limiti delle somme assicurate, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati al *bestiame* anche se di proprietà di terzi da:

- 1) asfissia o intossicazione purché causata da eventi garantiti ai punti 6.1 A) 1), 2), 7) e 8) "Rischio assicurato";
- 2) folgorazione del *bestiame* purché causata dal fulmine di cui al punto 6.1 A) 1) "Rischio assicurato".

### 6.3.2 FORAGGIO (danni da fermentazione anormale)

Reale Mutua, nei limiti delle *somme assicurate*, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati al *foraggio* da *fermentazione anormale*, comprese le spese per lo smassamento dei cumuli di *foraggio* colpiti da *fermentazione anormale*.

Questa garanzia opera con:

- lo *scoperto* eventualmente indicato sul *modulo di polizza*
- il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *foraggio*, applicato alle spese per lo smassamento dei cumuli di *foraggio*.

### 6.3.3 PRODOTTI E SCORTE (danni da rottura dei contenitori)

Per i danni di perdita del vino, olio, latte e carburanti agricoli, causata da *scoppio*, espulsione tappi, guasto o rottura accidentale dei contenitori nei quali sono riposti, questa garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500
- il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



## 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 6.1 "Rischio assicurato" e 6.3 "Condizioni per specifici *beni* se assicurati".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

# CONDIZIONI FACOLTATIVE PER QUALSIASI ATTIVITÀ

## A - RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente causati ai beni di terzi da *danno liquidabile* a termini di questa Sezione e della Sezione Elettronica se prestata. Questa garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **fino al 10% del *massimale* e entro il limite del *massimale* stesso.**

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*assicurato*.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- 1) ai beni che l'*assicurato* ha in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei *dipendenti* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, e i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Non sono considerati terzi:**

- a) il *contraente*;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato* e ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*assicurato* non sia una persona fisica;
- d) le Società le quali rispetto al *contraente* e all'*assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice civile nel testo di cui al D.L. n. 127/1991, n. 127, e gli Amministratori delle medesime;
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.

La garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

## B - PREZZO DI VENDITA

In deroga al punto 10.6 "Determinazione del danno".

Se un *sinistro* causa un *danno liquidabile* a *Prodotti e scorte*, *Foraggio* e *Bestiame* venduti in attesa di consegna, Reale Mutua indennizza questi beni in base al prezzo di vendita e se è superiore al valore di mercato si applica quest'ultimo. Sono dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna.

**Questa condizione vale se:**

- 1) i beni non possono essere sostituiti con equivalenti beni illesi;
- 2) la vendita è provata da un ordine di acquisto scritto e accettato dall'*assicurato* in data antecedente il *sinistro*;
- 3) i beni non sono stati assicurati dall'acquirente.

Il criterio di valutazione qui stabilito è operante per la determinazione delle *somme assicurate* ai fini di quanto previsto al punto 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".



## C - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Reale Mutua, oltre alle *somme assicurate*, riconosce all'*assicurato* un importo forfettario pari alla percentuale dell'*indennizzo* indicata sul *modulo di polizza*.

Questa garanzia opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto* per i rischi di cui al punto 6.1 "Rischio assicurato", 6.3 "Condizioni per specifici beni se assicurati" e se operanti per le Condizioni facoltative "D - Fenomeno elettrico", "E - Integrazione delle spese di demolizione e sgombero", "F - Eventi Sociopolitici, Terrorismo", "G - Eventi atmosferici", "H - Vento e Grandine su fragili", "I - Acqua piovana", "J - Acqua piovana plus" e "K - Sovraccarico neve".

**Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del *Fabbricato*".**

Solo per i danni subiti da *Prodotti e scorte, Foraggio* o *Bestiame* per i quali l'*azienda agricola* è in possesso di Certificazione Biologica EU, la percentuale dell'*indennizzo* applicata è aumentata al 20%, se inferiore.

**Questo aumento non è effettuato se i suddetti *beni assicurati* sono il risultato di un processo di trasformazione (ad esempio, farina, vino, formaggio, olio, prodotti ortofrutticoli appartenenti alla "quarta gamma").**

## D - FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza all'*assicurato* i danni materiali direttamente causati da *fenomeno elettrico* che colpisce:

- *Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Contenuto, Macchinari agricoli e attrezzature, Impianti per la produzione di energia rinnovabile* assicurati. Sono comprese le spese necessariamente sostenute e documentate per l'intervento di un tecnico specializzato incaricato per riprogrammare e per la messa a punto del macchinario;
- il *Bestiame* assicurato.

Gli eventi previsti da questa garanzia sono garantiti anche se causati con colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *contraente* o l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, e dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.



**Per i danni causati all'*Impianto per la produzione di energia rinnovabile*, Reale Mutua indennizza il danno se:**

- 1) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sono a norma di legge;
- 2) l'impianto è provvisto di sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto, o con trasformatori separatori.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) avvenuti in occasione di: collaudi, prove, esperimenti in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *contraente* o dall'*assicurato* e i danni da carenza di manutenzione programmata, se prevista, dei *beni assicurati*;
- c) alle *batterie di accumulo*.

Questa garanzia opera per:

**Ubicazione stabilmente abitata**

- con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500;
- con il limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa della *somma assicurata*.

**Ubicazione non stabilmente abitata**

- con lo scoperto del 10% con il minimo di € 750;

- con il **limite di indennizzo**, per **sinistro** e per **annualità assicurativa** della **somma assicurata**.

Per i danni al **Bestiame**, la garanzia opera con il **limite di indennizzo** per singolo animale di € 20.000 e comunque entro la **somma assicurata** per il **Fenomeno elettrico** se inferiore.

Per i danni occorsi all'**Impianto per la produzione di energia rinnovabile**:

- se i sistemi di protezione di cui al punto 2) non esistono, non sono attivati o non sono stati danneggiati dal **sinistro**, la garanzia opera con:
  - lo **scoperto** del 20% e con il minimo di € 1.000,
  - il **limite di indennizzo** pari al 50% della **somma assicurata** per il **Fenomeno elettrico**;
- se l'impianto ha potenza nominale superiore a 50 Kwp ed è sprovvisto di regolare attività di manutenzione dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna o eseguita da personale interno qualificato (purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento), l'**indennizzo** è ridotto al 50% della **somma assicurata** per il **Fenomeno elettrico**.

La garanzia opera a **primo rischio assoluto**.

## E - INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1 B) 1) "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa all'**assicurato** le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del **sinistro** fino alla concorrenza della ulteriore **somma assicurata**.

Questa garanzia integra anche i punti 11.1 B) c) "spese demolizione e sgombero" della Sezione Elettronica, 16.3 1) a) "spese demolizione e sgombero" della Sezione Catastrofali e 26.1 B) 5) "spese demolizione e sgombero" della Sezione Furto, se operanti.

**La somma assicurata è unica complessivamente per questa Sezione e per le Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto.**

**La garanzia opera a primo rischio assoluto.**

Sono comprese le spese per lo smaltimento delle lastre in cemento amianto **entro il limite del 50% della somma assicurata per questa garanzia.**



## F - EVENTI SOCIOPOLITICI, TERRORISMO

### 1) EVENTI SOCIOPOLITICI

Reale Mutua indennizza l'**assicurato**:

- a)** per i danni materiali, **non di terrorismo**, direttamente causati ai **beni assicurati** da **incendio, esplosione, scoppio, implosione**, caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, accaduti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
- b)** per altri danni materiali, **non di terrorismo**, direttamente causati ai **beni assicurati** anche a mezzo di ordigni esplosivi, accaduti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Questa garanzia opera anche per gli atti vandalici e i guasti causati dai ladri in occasione di **furto**, tentato o consumato.

**Questa garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti di indennizzo previsti:**

- al punto 6.1 B) 7) "Rischio assicurato";
- alla condizione facoltativa "V - Rottura lastre", se attivata;
- alla Sezione Furto, se attivata.

Questa garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*.

Se l'occupazione si protrae per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza solo i danni da *incendio, esplosione, scoppio, implosione* anche se si sono verificati nel periodo già indicato precedentemente.

**Questa garanzia opera con:**

- **lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000**
- **il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, tendostrutture e tensostrutture, eventi a e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto, e per la condizione facoltativa R "Incendio granaglie sullo stelo".**

## 2) TERRORISMO

Reale Mutua indennizza l'assicurato:

- a) per i danni materiali, accaduti in conseguenza di *terrorismo*, direttamente causati ai *beni assicurati* da incendio, *esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate;*
- b) degli altri danni materiali, accaduti in conseguenza di *terrorismo*, direttamente causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi.

**Questa garanzia opera con:**

- **lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000**
- **il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 50% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto, e per la condizione facoltativa "R - Incendio granaglie sullo stelo".**

Le garanzie 1)"Eventi sociopolitici" e 2)"*Terrorismo*" operano sui beni, se assicurati, *Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto*, e per la condizione facoltativa "R-*Incendio granaglie sullo stelo*" se prestata.

**Per i danni causati a beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica, la garanzia opera solo se al momento dell'evento, sono all'interno di fabbricati assicurati chiusi su tutti i lati.**

**Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del Fabbricato".**

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) di *inondazione, alluvione* o frana;
- b) di *furto, rapina, estorsione, saccheggio* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) avvenuti nel corso di *confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di *serrata;*
- d) di *scritte* o imbrattamento;
- e) subiti da *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica* all'aperto o riposti sotto fabbricati aperti da uno o più lati;
- f) subiti da *prodotti e scorte* e da *prodotti alimentari domestici* per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante;
- g) causati al *foraggio, ai prodotti alimentari domestici e a prodotti e merci* da avvelenamento o contaminazione;
- h) causati al *bestiame* da avvelenamento e intossicazioni alimentari;



- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- j) alle *coltivazioni arboree*;
- k) di contaminazione nucleare, biologica, chimica e radioattiva verificatisi in conseguenza di atti di *terrorismo*.

Le garanzie 1) "Eventi sociopolitici" e 2) "Terrorismo" non operano per il Rischio locativo del *Fabbricato*.

Reale Mutua può sempre, mediante *comunicazione*, recedere:

- dalla garanzia Sociopolitici con preavviso di 30 giorni;
- dalla garanzia *Terrorismo* con preavviso di 7 giorni.

Trascorsi questi giorni il recesso è efficace. Inoltre:

- qualsiasi attività fatta da Reale Mutua, ad esempio la riscossione di premi scaduti, non interrompe la validità del recesso,
- dopo 15 giorni Reale Mutua restituisce al *contraente* la parte di *premio* non goduto al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, da conteggiarsi sulla base del 50% del *premio* netto relativo a questa Condizione facoltativa per ciascuna delle due garanzie.

In tale caso il *contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

## G - EVENTI ATMOSFERICI

Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando gli eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
  - 2) bagnamento verificatosi all'interno dei *Fabbricati e Tendostrutture e tensostrutture*, se avvenuto contestualmente e a causa di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1).
- Questa garanzia opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato e Tendostrutture e tensostrutture*, anche aperti da uno o più lati, *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile e Contenuto*.

Per i danni causati a:

- *Contenuto, Macchinari agricoli e attrezzature* (inclusi i *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica e a eccezione degli impianti di irrigazione a pivot*), *Macchine agricole, Foraggio*, la garanzia opera se al momento dell'evento sono posti sottotetto a *Fabbricati o Tendostrutture e tensostrutture* assicurati;
- *Prodotti e scorte*, la garanzia opera se al momento dell'evento, sono posti sottotetto a *fabbricati* assicurati.

Questa garanzia opera con:

- lo *scoperto* e il relativo minimo indicati sul *modulo di polizza*;
- l'eventuale massimo di *scoperto* indicato sul *modulo di polizza*;
- il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 80% della *somma assicurata*, per singola *partita*, per *Fabbricato, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile e Contenuto*;
- il *limite di indennizzo* di € 30.000 per *annualità assicurativa* per i danni subiti dall'isolamento termico (cd. capotto termico) delle pareti esterne.



Per i *fabbricati*, aperti da uno o più lati, e a quanto in essi contenuto la garanzia opera con:

- lo scoperto e il relativo minimo indicati sul *modulo di polizza*
- il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 30% della *somma assicurata*, per singola *partita*, del rispettivo *Fabbricato, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Foraggio*.

Per le *Tendostrutture e tensostrutture* e per i *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Foraggio* in essi contenuti, la garanzia opera con:

- lo scoperto e il relativo minimo indicati sul *modulo di polizza*;
- il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 80% della *somma assicurata* (ridotto al 30% per *Tendostrutture e tensostrutture* aperte da uno o più lati e quanto in esse contenuto), per singola *partita*, con il massimo di € 15.000.

3) Reale Mutua indennizza anche i danni materiali direttamente causati ai *fabbricati* da caduta di alberi (o parte di essi), per effetto del sovraccarico della neve, a condizione che:

- a) l'albero sia di proprietà dell'*azienda agricola* e nell'*ambito dei fabbricati*;
- b) il fenomeno atmosferico sia caratterizzato da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
- c) sull'albero sia effettuata una manutenzione periodica riscontrabile da documentazione oggettiva (ricevute fiscali fatture o altri documenti emessi dagli addetti incaricati).

Questa garanzia opera con:

- lo scoperto indicato sul *modulo di polizza*, con il minimo di € 2.500,
- il limite di indennizzo del 10% della *somma assicurata* del rispettivo *Fabbricato* con il massimo, per *sinistro* e per *annualità assicurativa* di € 50.000.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- causati da:
  - a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
  - b) *inondazione, alluvione*;
  - c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - e) gelo e sovraccarico di neve (salvo quanto previsto al precedente punto 3);
  - f) cedimento, smottamento o franamento del terreno;
- subiti da:
  - g) alberi, cespugli, *granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali ed agricole* in genere;
  - h) *fabbricati, tendostrutture e tensostrutture* destinati ad alpeggio;
  - i) i seguenti *beni assicurati* qualora posti all'aperto:
    - *Macchinari agricoli e attrezzature e beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica*, ad eccezione degli impianti di irrigazione a pivot, dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
    - *Contenuto, Macchine agricole, Foraggio, Prodotti e scorte*;
  - j) recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, tende, reti e teloni in genere, antenne e simili installazioni esterne;
  - k) *fabbricati e tettoie incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino anche se non conseguenti a sinistro) e relativo contenuto*. Sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto o);
  - l) *tendostrutture, tensostrutture incomplete nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino anche se non conseguenti a sinistro), e relativo contenuto*;
  - m) capannoni pressostatici, *serre, baracche* in legno o plastica e quanto in essi contenuto;



- n) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
- o) manufatti di materia plastica (diversi da *Tendostrutture* e *tensostrutture* o dall'isolamento termico delle pareti esterne), lastre in fibro-cemento o cemento-amianto.

Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del *Fabbricato*".

## H - VENTO E GRANDINE SU FRAGILI

Reale Mutua indennizza all'*assicurato* i danni materiali direttamente causati da grandine, vento e quanto da esso trasportato a:

- 1) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere;
- 2) manufatti di materia plastica (diversi da *Tendostrutture* e *tensostrutture* o dall'isolamento termico delle pareti esterne), lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, che fanno parte di *fabbricati* o di *impianti per la produzione di energia rinnovabile*, anche se aperti da uno o più lati.

Per le *lastre*, se opera la Condizione facoltativa "V - Rottura *lastre*", questa garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione facoltativa.

Questa garanzia opera con:

- lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.500;
- il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 50% della somma assicurata, per singola partita, per *Fabbricato* e *Impianti per la produzione di energia rinnovabile*, con il massimo, complessivo per tali beni assicurati, indicato sul modulo di polizza.

Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del *Fabbricato*".

## I - ACQUA PIOVANA

Reale Mutua indennizza all'*assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito di accumulo di acqua piovana proveniente dall'esterno del *Fabbricato* assicurato o della *Tendostruttura* e *tensostruttura* assicurata contenente i *beni assicurati*, ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

Questa garanzia opera su *Fabbricato*, *Tendostrutture* e *tensostrutture*, *Macchinari agricoli e attrezzature*, *Macchine agricole*, *Prodotti e scorte*, *Impianti per la produzione di energia rinnovabile* e *Contenuto*.

Questa garanzia opera con:

- lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500
- il limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Per le *Tendostrutture* e *tensostrutture* e per i *Macchinari agricoli e attrezzature*, *Macchine agricole*, in esse contenuti, la garanzia opera con:

- lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500
- il limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa pari alla somma assicurata, comunque con il massimo di € 10.000.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- causati da:
  - a) penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
  - b) penetrazione di acqua piovana attraverso rotture, brecce o lesioni del *tetto*, delle pareti o dei serramenti;



- c) *inondazione, alluvione;*
- d) *mareggiata e penetrazione di acqua marina;*
- e) *infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve;*
- f) *cedimento o franamento del terreno;*
- **subiti da:**
  - g) **prodotti e scorte** la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione di *Prodotti e scorte* che per loro caratteristiche non possono essere posizionati su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza di almeno 10 cm;
  - h) ai **beni assicurati** diversi dal **Fabbricato** posti in locali interrati o seminterrati;
  - i) **cose all'aperto;**
  - j) **recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, tende, reti e teloni in genere, antenne e simili installazioni esterne;**
  - k) **fabbricati, tendostrutture, tensostrutture, tettoie, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino anche se non conseguenti a sinistro), e relativo contenuto;**
  - l) **capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
  - m) **serramenti, vetrate e lucernari in genere;**
  - n) **manufatti di materia plastica** (diversi da *tendostrutture e tensostrutture* o dall'isolamento termico delle pareti esterne), **lastre in fibro-cemento o cemento-amianto.**
  - o) **fabbricati di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso".**

Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del **Fabbricato**".

## J - ACQUA PIOVANA PLUS

L'acquisto di questa garanzia è subordinato a una preventiva verifica del rischio da parte di Reale Mutua dalla quale non emergano elementi ostativi.

Reale Mutua indennizza all'assicurato i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito di accumulo di acqua piovana proveniente dall'esterno del **Fabbricato** assicurato o *delle tendostrutture e tensostruttura* assicurate contenenti i *beni assicurati*, ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

Questa garanzia opera su *Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Impianti per la produzione di energia rinnovabile e Contenuto.*

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- **causati da:**
  - a) **penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;**
  - b) **penetrazione di acqua piovana attraverso rotture, brecce o lesioni del tetto, delle pareti o dei serramenti;**
  - c) *inondazione, alluvione;*
  - d) *mareggiata e penetrazione di acqua marina;*
  - e) *infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve;*
  - f) *cedimento o franamento del terreno;*
- **subiti da:**
  - g) **prodotti e scorte** la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione di *Prodotti e scorte* che per loro caratteristiche non possono essere posizionati su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
  - h) **prodotti e scorte, Contenuto** posti nei locali interrati e seminterrati;
  - i) **cose all'aperto;**
  - j) **recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, tende, reti e teloni in genere, antenne e simili installazioni esterne;**



- k) **fabbricati, tendostrutture e tensostrutture, tettoie, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino anche se non conseguenti a sinistro), e relativo contenuto;**
- l) **capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- m) **serramenti, vetrate e lucernari in genere;**
- n) **manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture e tensostrutture o dall'isolamento termico delle pareti esterne) lastre in fibro-cemento o cemento-amianto;**
- o) **fabbricati di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso".**

Questa garanzia opera con:

- **lo scoperto e con il minimo indicato sul modulo di polizza**
- **il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari alla percentuale indicata sul modulo di polizza da applicarsi alla somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Impianti per la produzione di energia rinnovabile e Contenuto, con il massimo per sinistro e per annualità assicurativa indicato sul modulo di polizza.**

Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del Fabbricato".

## K - SOVRACCARICO NEVE

Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti di *fabbricati* o di *tendostrutture e tensostrutture*, anche se aperto da uno o più lati e di tettoie e i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai *beni assicurati*.

Sono assimilati al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *Fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

**La garanzia opera solo se il Fabbricato o le Tendostrutture e tensostrutture risultano conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.**



Reale Mutua non indennizza i danni

- **causati da:**
  - a) **da valanghe e slavine;**
  - b) **da gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa garanzia;**
  - c) **da scivolamento della neve;**
  - d) **cedimento o franamento del terreno;**
- **subiti da:**
  - e) **fabbricati e tendostrutture e tensostrutture in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) e fabbricati collabenti, e relativo contenuto;**
  - f) **fabbricati e tendostrutture e tensostrutture incompleti nelle coperture e relativo contenuto;**
  - g) **capannoni pressostatici, serre, baracche in legno o plastica e relativo contenuto;**
  - h) **lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, nonché dalle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;**
  - i) **fabbricati e tendostrutture e tensostrutture destinati ad alpeggio e relativi contenuti;**
  - j) **recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, tende, reti e teloni in genere, antenne e simili installazioni esterne;**
  - k) **pensiline, tettoie, box auto, non totalmente in muratura, e relativo contenuto;**
  - l) **enti all'aperto, ad eccezione dei silos metallici e in vetroresina;**
  - m) **manufatti di materia plastica (diversi da tendostrutture e tensostrutture o dall'isolamento termico delle pareti esterne).**

Questa garanzia opera con:

- lo scoperto indicato sul *modulo di polizza* e il relativo minimo indicati sul *modulo di polizza*;
- il limite di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa:
  - del 30% della somma assicurata per singola partita, per *Fabbricato, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, e Contenuto*;
  - del 30% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per *Impianti per la produzione di energia rinnovabili*;
  - del 30% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000, per *Tendostrutture e tensostrutture e loro contenuti (Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Foraggio)*.

Questa garanzia non opera per il punto 6.2 "Rischio locativo del Fabbricato".

## L - GELO

Oltre a quanto previsto al punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato" per la garanzia spargimenti di acqua Reale Mutua indennizza all'assicurato i danni materiali direttamente causati da spargimento di acqua proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, antincendio e tecnici danneggiati a seguito di gelo.

Questa garanzia opera su *Fabbricato, Rischio Locativo, Macchinari agricoli e attrezzature, Prodotti e scorte, Impianti per la produzione di energia rinnovabile e Contenuto*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *Fabbricato*;
  - derivanti da rotture avvenute in locali senza impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
  - a *tendostrutture e tensostrutture* e relativo contenuto;
  - da stillicidio e umidità;
  - subiti dai *beni assicurati* posti all'aperto;
- subiti da:
- prodotti e scorte* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento, ad eccezione di *prodotti e scorte* che per loro caratteristiche non possono essere posizionati su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
  - prodotti e scorte* posti nei locali interrati e seminterrati.

La garanzia opera con:

- lo scoperto del 10% con il minimo di € 250
- il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 10.000.

La garanzia non opera per i *Fabbricati* di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso".

## M - BENI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza all'assicurato i danni materiali direttamente causati a beni in refrigerazione da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
  - fuoriuscita del liquido refrigerante;
- conseguenti:

- c) a eventi garantiti con la Sezione Incendio, con le relative Condizioni facoltative e con la Sezione Catastrofali, se prestata;
- d) a guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, posti nell'*ubicazione* oppure entro 100 mt da essa.

Questa garanzia opera per:

- i casi di cui al precedente punto d) e alla Condizione facoltativa "D - Fenomeno elettrico" se prestata, con lo scoperto del 15% con il minimo di € 250;
- i prodotti alimentari domestici: con il limite di indennizzo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- Prodotti e scorte: con il limite di indennizzo pari alla somma assicurata per Beni in refrigerazione, per sinistro e per annualità assicurativa.

Per *Prodotti e scorte* la garanzia opera se:

- 1) sono posti in *cella frigorifera*;
- 2) la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 12 ore, o per il settore alimentare, ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento di scorte e prodotti tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Per i *Prodotti e scorte* posti su veicoli la garanzia opera se:

- 3) il veicolo è di proprietà del *contraente* o in sua gestione;
- 4) il veicolo è in sosta all'interno dell'*ubicazione* ed è collegato all'impianto elettrico funzionante della medesima;
- 5) il veicolo è fornito d'impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- 6) nel semestre precedente la stipula dell'*assicurazione*, l'impianto di refrigerazione del veicolo, è stato oggetto da parte di un'officina specializzata, di controllo e manutenzione e che tale controllo e manutenzione siano ripetuti, successivamente ogni 6 mesi.

Per i *Prodotti e scorte* poste su veicoli la garanzia opera con:

- lo scoperto del 20% e con il minimo di € 1.000 per sinistro;
- il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari al 10% della somma assicurata per Beni in refrigerazione.

Questa garanzia opera anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (prestatori di lavoro o non del *contraente* o dell'*assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio, a condizione che sia operante la Condizione facoltativa "F - Eventi sociopolitici, *Terrorismo*".

Reale Mutua non indennizza:

- i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica dell'ente fornitore;
- *Prodotti e scorte e prodotti alimentari domestici presso terzi.*

La garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

## **N - RIBALTAMENTO RIMORCHIO**

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati a *Foraggio* e a *Prodotti e scorte*, in conseguenza di ribaltamento del *rimorchio agricolo* su cui sono trasportati.

La garanzia opera esclusivamente:

- 1) per *prodotti e scorte e foraggio*, allo stato di materia prima non lavorata;



- 2) se il trasporto avviene con l'utilizzo di *macchine agricole* guidate dell'*assicurato* o dai *prestatori di lavoro*;
- 3) se il *rimorchio agricolo* è trainato dalle *macchine agricole* di proprietà dell'*assicurato* o in uso al medesimo;
- 4) durante la *movimentazione* nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* e sui *fondi dell'azienda agricola*;
- 5) durante il trasferimento tra *fondi contigui dell'azienda agricola*;
- 6) durante il trasferimento dai *fondi dell'azienda agricola*:
  - ai depositi dell'*azienda agricola*,
  - al consorzio / cantina sociale / altri centri di stoccaggio, purché entro 30 Km dal fondo di raccolta;
- 7) se il ribaltamento del *rimorchio agricolo* causa danni visibili e riscontrabili allo stesso e non è conseguente a collisione con altro veicolo.

La garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 300
- il *limite di indennizzo* di €5.000 o della rispettiva *somma assicurata* per *Foraggio e Prodotti e scorte* se inferiori, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE RELATIVE A SPECIFICHE ATTIVITÀ

### O - SPESE PER DIFETTOSA ETICHETTATURA - DIFETTOSO CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI AD USO ALIMENTARE

In caso di errata etichettatura o imballaggio che può dare luogo alla consegna di un prodotto ad uso alimentare difettoso o diverso da quello commissionato a causa di:

- *guasto meccanico* dei macchinari di confezionamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante o difettosa termosaldatura,

Reale Mutua indennizza all'*assicurato* le spese sostenute e documentate per riconfezionare e rietichettare il prodotto.

Questa garanzia opera esclusivamente per i prodotti ad uso alimentare.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da dolo, negligenza e imperizia di persone, anche alle dipendenze del *contraente/assicurato*;
- b) causati da vizio proprio della merce;
- c) alle merci stesse, diversi dalle maggiori spese di riconfezionamento o rietichettatura (quali a titolo esemplificativo i danni da schiacciamento o ammassatura di insaccati, salumi e prosciutti; i danni estetici, ecc.);
- d) causati da perdite ed ammanchi e i *danni indiretti* conseguenti al difettoso confezionamento.

Questa garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 500
- il *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

### P - PRODOTTI E SCORTE PLUS (danni da rottura contenitori)

A integrazione di quanto previsto dal punto 6.3 3 "Prodotti e scorte – Danni da rottura dei contenitori" e solo per vino, olio, latte:



TORNA ALL'INDICE

- il **limite di indennizzo** è aumentato a € 10.000, o alla **somma assicurata per Prodotti e scorte** se inferiore, per **sinistro e per annualità assicurativa**;
- opera lo **scoperto del 10%** con il minimo di € 250;
- la garanzia è estesa al danno ai contenitori e ai relativi tappi non riutilizzabili.

Questa garanzia opera se l'evento è riscontrabile su una pluralità di contenitori.

## Q - CONTAMINAZIONE DEL VINO ASSICURATO

In caso di mescolamento accidentale del vino assicurato con altri *beni assicurati* o con l'acqua, tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione, Reale Mutua indennizza:

- 1) il valore del vino assicurato aumentato dei diritti doganali o fiscali che fossero dovuti all'Erario, se non recuperabile;
- 2) le spese di trattamento e l'ammontare dell'eventuale svalutazione, del vino assicurato, se recuperabile.

Reale Mutua non indennizza i danni da:

- a) **errata manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze dell'assicurato**;
- b) **dolo di persone, anche alle dipendenze del contraente e dell'assicurato**;
- c) **interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell'attività**;
- d) **inquinanti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni di proprietà dell'assicurato**;
- e) **vizio proprio dei beni assicurati**.

Questa garanzia opera con:

- la **franchigia** di € 500,
- il **limite di indennizzo** di € 5.000 per **sinistro e per annualità assicurativa**.

## R - INCENDIO GRANAGLIE SULLO STELO

Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza all'assicurato i danni materiali direttamente causati alle *granaglie sullo stelo* **esclusivamente da incendio di cui al punto 6.1 A) 1) "Rischio assicurato" ed alla Condizione facoltativa "F - Eventi Sociopolitici, Terrorismo" se operante, ed inoltre:**

- 1) nel caso di mietitrebbiatura, causati sia alle *granaglie* trebbiate sia alla paglia relativa. I danni sono garantiti sia durante l'effettuazione della mietitrebbiatura sul campo sia durante il trasporto entro i confini dell'*azienda agricola*. **In tal caso la garanzia cessa appena ultimato il trasporto e, comunque, alle ore 24 del giorno successivo alla mietitrebbiatura;**
- 2) nel caso di mietitura, causati alle *granaglie* sullo stelo durante l'effettuazione della stessa e durante il trasporto dai fondi coltivati dall'*assicurato* ai locali di deposito dell'*azienda agricola*. **In tal caso la garanzia cessa al progressivo compimento della battitura o trebbiatura.**

Eseguite tali operazioni le *granaglie* rientrano nella *partita Prodotti e scorte* se assicurata, e la paglia nella *partita Foraggio* se assicurata.

La garanzia può prevedere lo **scoperto**, se è indicato sul **modulo di polizza**.



## S - REIMPIANTO DI COLTIVAZIONI ARBOREE

Reale Mutua rimborsa all'assicurato **le spese di manodopera per il reimpianto di coltivazioni arboree e il costo di acquisto delle nuove piante**, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del punto 6.1 A) 1) e 2) "Rischio assicurato" e della condizione facoltativa "F - Eventi Sociopolitici, *Terrorismo*" e "G - Eventi atmosferici".

Reale Mutua non rimborsa:

- il valore delle *coltivazioni arboree* colpite da *sinistro*;
- le spese sostenute per abbattere, estirpare e sgombrare i residui del *sinistro*;
- il mancato attecchimento delle piante dopo il rimpiazzo.

La garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500;
- il *limite di indennizzo* per l'acquisto di ciascuna nuova pianta di € 50;
- il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

L'*indennizzo* compete solo a rimpiazzo avvenuto nell'appezzamento colpito da *sinistro*, e solo se lo stesso avviene entro 12 mesi dalla data del *sinistro*.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

## T - EVENTI SOCIOPOLITICI E ATMOSFERICI SU BENI MOBILI DELL'ATTIVITÀ TURISTICA E DIDATTICA ALL'APERTO

Le condizioni facoltative "F - Eventi Sociopolitici, *terrorismo*" e "G - Eventi Atmosferici" operano per i danni subiti dai *beni mobili dell'attività turistica e didattica* che si trovano all'aperto o riposti sotto fabbricati aperti da uno o più lati.



Questa garanzia opera:

- 1) in deroga alle esclusioni previste al punto e) della condizione "F - Eventi Sociopolitici, *terrorismo*" e al punto i) della condizione "G - Eventi Atmosferici";
- 2) in parziale deroga al punto i) della condizione "G - Eventi Atmosferici";
- 3) con gli *scoperti* e i relativi minimi previsti dalle suddette condizioni F e G in relazione all'evento che ha originato il danno;
- 4) con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per *Macchinari agricoli e attrezzature* con il massimo di € 25.000 per *annualità assicurativa*.

## U - RIMBORSO SPESE VETERINARIE

Reale Mutua rimborsa all'assicurato le spese veterinarie sostenute a seguito di traumi e lesioni del *bestiame* avvenute, anche indirettamente, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del punto 6.1 A) 1) e 2) "Rischio assicurato" e della Condizione facoltativa "F - Eventi Sociopolitici, *terrorismo*".

Questa garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 500;
- il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

## V - ROTTURA LASTRE

In caso di rottura per qualunque causa di *lastre*, Reale Mutua rimborsa all'*assicurato* le spese sostenute per sostituirle con altre *lastre* nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comprese le rotture causate con colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *contraente* o l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, e dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

**Reale Mutua non rimborsa le rotture:**

- a) derivanti da crollo di *fabbricato* o di *tendostrutture e tensostrutture* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato* o di *tendostrutture e tensostrutture*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle *lastre* o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o dei *fissi e infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non erano integre ed esenti da difetti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.

**La garanzia opera:**

- con il *limite di indennizzo* per singola *lastra* indicato sul *modulo di polizza*;
- entro la *somma assicurata*.

La garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

## W - URTO O RIBALTAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE

Reale Mutua rimborsa all'*assicurato* le spese documentate e sostenute per la riparazione dei danni materiali alle *Macchine agricole* (compresi eventuali rimorchi), **che impediscono la regolare circolazione dei veicoli, direttamente causati da:**

- 1) urto con un veicolo, un animale, un pedone o un corpo fisso o mobile;
- 2) ribaltamento senza che ci sia stato urto;
- 3) urto tra i vari componenti oggetto di un unico traino, compresi gli pneumatici, quando il loro danneggiamento è conseguenza di un danno subito dalla *Macchina agricola*.

La garanzia opera esclusivamente per le *Macchine agricole* di proprietà dell'*assicurato* e guidate dall'*assicurato* o dai *prestatori di lavoro* e comunque per le riparazioni effettuate entro 15 giorni dalla data dell'evento che le ha rese necessarie.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- a) procurati quando il conduttore della *macchina agricola* assicurata, al momento del *sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del Codice della Strada;
- b) provocati dal conducente della *macchina agricola* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- c) cagionati da cose o animali trasportati sulla *macchina agricola*;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta;



- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se avvenuti non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- g) conseguenti all'*incendio* della *macchina agricola*;
- h) subiti in occasione di un incidente da circolazione se la carta di circolazione della *macchina agricola* risulti ritirata dalle Autorità;
- i) subiti da tutti gli elementi o accessori della *macchina agricola* non previsti dal costruttore o che non rispecchiano il libretto di avvertenze o le norme tecniche del costruttore;
- j) subiti in occasione e conseguenti alle operazioni di recupero;
- k) conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti della *macchina agricola*;
- l) subiti a seguito del passaggio su un dislivello (fossati, ceppi, solchi, radici, rocce, pietre etc.);
- m) conseguenti a urto avvenuto:
  - tra la *macchina agricola* ed uno o più veicoli o altri beni appartenenti all'*assicurato* stesso;
  - con un animale di proprietà dell'*assicurato*, di un suo familiare convivente, o di cui le stesse persone avevano la custodia.

Questa garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 500 per *sinistro*;
- il *limite di indennizzo* di € 3.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

## X - ASFISSIA DEL BESTIAME DA FENOMENO ELETTRICO

L'acquisto di questa garanzia è subordinato a una preventiva verifica del rischio da parte di Reale Mutua dalla quale non emergano elementi ostativi.

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni di asfissia che colpiscono il *bestiame* assicurato in conseguenza di malfunzionamenti degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento, originati da *fenomeno elettrico* a condizione che sia stata resa operante la Condizione facoltativa "D - Fenomeno elettrico".

La garanzia opera se per ogni *Fabbricato* adibito ad allevamento, sono installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- 1) impianto elettrico e impiantistica in generale a norma di legge;
- 2) apparecchio autonomo ed autoalimentato per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria, e le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica.  
La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi e autoalimentati, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro o al custode in servizio presso l'*azienda agricola*;
- 3) gruppo elettrogeno autonomo ad avviamento automatico e autoalimentato, atto a sopperire alle eventuali carenze o interruzioni nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive;
- 4) l'impianto d'allarme o i gruppi elettrogeni devono essere certificati e subordinati a contratto di manutenzione annuale (o semestrale) con apposita ditta; inoltre deve essere obbligatoria e documentata la sostituzione delle batterie di auto alimentazione delle centraline e delle sirene ogni 3 anni.

La garanzia opera con *franchigie*, *scoperti*, *limiti di indennizzo per sinistro* e *annualità assicurativa*, riportati sul modulo di polizza.



## Y - MOVIMENTAZIONE INTERNA

L'acquisto di questa garanzia è subordinato a una preventiva verifica del rischio da parte di Reale Mutua dalla quale non emergano elementi ostativi.

Reale Mutua indennizza all'*assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *movimentazione* e da errata manovra all'interno dell'*ubicazione*.

Se è stata attivata la Condizione facoltativa "V - Rottura *lastre*", questa garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti della suddetta garanzia.

**Reale Mutua non indennizza:**

- a) i danni ai veicoli che sono oggetto specifico dell'attività svolta e ai *mezzi di movimentazione*;
- b) i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non compromettono la funzionalità dei *beni assicurati*.

La garanzia opera con:

- una *franchigia* di € 1.000;
- il limite di indennizzo di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

## Z - DANNI DA NOTTUE

L'acquisto di questa garanzia è subordinato a una preventiva verifica del rischio da parte di Reale Mutua dalla quale non emergano elementi ostativi.

Reale Mutua indennizza *l'assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle viti a seguito di attacchi di nottue con la conseguente mancata produzione di uva.

A seguito di quanto sopra indicato, ed a integrazione di quanto previsto alla definizione di "*Prodotti e scorte*", **questa garanzia opera se:**

- i vigneti sono coltivati nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione Di Origine Controllata (D.O.C.) o a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.).
- *l'assicurato* dimostra la conduzione dei vigneti colpiti.

Reale Mutua non indennizza i danni subiti da vigneti la cui coltivazione non è soggetta ai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione Di Origine Controllata (D.O.C.) o a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.).

Questa garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 500;
- il *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.



## 6.5 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

I *Fabbricati* nei quali viene svolta l'*attività* sono classificati in base alla destinazione d'uso come segue:

### A DESTINAZIONE D'USO (di ciascun *Fabbricato*)

- Tipo A *Fabbricato*, separato da altri *Fabbricati* da *muro pieno* o spazio vuoto, a uso civile abitazione. Dipendenze contigue vuote e inoccupate o adibite a:
- autorimesse anche con presenza di *macchine agricole*;
  - depositi di *Macchinari agricoli e attrezzature* a uso hobbistico e giardinaggio;
  - depositi di *prodotti alimentari domestici*.
- Rientrano in questa classificazione i *Fabbricati* inutilizzati e in precedenza destinati a civile abitazione o alloggio del personale impiegato nell'*attività* **se non classificabili come *Fabbricato collabente***.
- Tipo B *Fabbricato*, o complesso di *Fabbricati*, adibito all'*attività*, **che non include deposito di *foraggio***; se include il deposito di *foraggio* questo deve essere separato dal *Fabbricato* da *muro pieno* o spazio vuoto. Nel *Fabbricato* o complesso di *Fabbricati* di tipo B è ammessa la presenza di locali o *Fabbricati* a uso civile abitazione non separati da *muro pieno* o spazio vuoto dai restanti locali o *Fabbricati* adibiti all'*attività*;
- Tipo C *Fabbricato* adibito a deposito di *foraggio* o complesso di *Fabbricati* adibiti all'*attività* che include deposito di *foraggio*. Nel *Fabbricato* o complesso di *Fabbricati* di tipo C è ammessa la presenza di locali o *Fabbricati* a uso civile abitazione non separati da *muro pieno* o spazio vuoto dai restanti locali o *Fabbricati* adibiti all'*attività*;
- Tipo D *Fabbricato* o complesso di *Fabbricati* riconducibili ai precedenti tipi B e C, **ma non utilizzati e non classificabili come *Fabbricato collabente***.
- I *Fabbricati* di Tipo D possono comunque essere ricondotti ai Tipi B o C. In tal caso si applica il valore dei *beni* assicurati previsto per questi ultimi al punto 7.1.B).

I *Fabbricati* nei quali viene svolta l'*attività* hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

### B CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (di ciascun *Fabbricato*)



#### Classe 1

- Strutture portanti verticali e del *tetto* in cemento armato o laterizi.  
È tollerata la presenza di materiali diversi se relativi a parti di *Fabbricato* complessivamente non superiori al 20% dell'area coperta del *Fabbricato* stesso.
- Pareti esterne e copertura, e *solai* in materiali incombustibili.  
È tollerata la presenza di materiali diversi se relativi a parti di pareti esterne, *solai* e copertura non superiori al 20% delle rispettive superfici.

#### Classe 2

- Strutture portanti verticali in materiale incombustibile.  
È tollerata la presenza di materiali diversi se relativi a parti di *Fabbricato* complessivamente non superiori al 20% dell'area coperta del *Fabbricato* stesso.
- Pareti esterne e copertura in materiali incombustibili.  
È tollerata la presenza di materiali diversi se relativi a parti di pareti esterne e copertura non superiori al 20% delle rispettive superfici.
- *Solai* e struttura portante del *tetto* comunque costruiti.

#### Classe 3

- Strutture portanti verticali in materiale incombustibile.  
È tollerata la presenza di materiali diversi se relativi a parti di *Fabbricato* complessivamente non superiori al 50% dell'area coperta del *Fabbricato* stesso.
- Pareti esterne e copertura (eccetto isolamento termico delle pareti esterne) in materiali incombustibili. È tollerata la presenza di materiali diversi se relativi a parti di pareti esterne e copertura non superiori al 50% dell'area coperta del *Fabbricato* stesso.

- Solai e struttura portante del *tetto* comunque costruiti;
- Isolamento termico delle pareti esterne comunque costruito.

Sul *modulo di polizza* è indicata la classificazione a cui è riconducibile il *Fabbricato* assicurato.

## 7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A) Le garanzie di questa sezione sono prestate a *valore intero*, fatta eccezione per:

- la *partita Macchine agricole*, per la quale è prevista anche la forma di *assicurazione a primo rischio assoluto*;
- le garanzie in cui è espressamente indicato che sono prestate a *primo rischio assoluto*.

B) Il valore per:

- il *Fabbricato / Rischio locativo del Fabbricato* di Tipo A, B e C è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori;
- il *Fabbricato* di Tipo D è determinato dal *valore allo stato d'uso*;
- le *Tendostrutture e tensostrutture* è determinato dal *valore allo stato d'uso*;
- il *Macchinario agricolo e attrezzatura* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio;
- le *Macchine agricole* e il *Contenuto* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali quando non detraibili;
- *Prodotti e scorte* è determinato dal *valore commerciale*;
- il *Bestiame* è determinato dal *valore commerciale*;
- il *Foraggio* è determinato dal *valore commerciale*;
- le *Granaglie sullo stelo* è determinato dal *valore commerciale*;
- gli *Impianti per la produzione di energia rinnovabile* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio;
- *i preziosi, oggetti pregiati* è determinato dal *valore commerciale*;
- *i valori* che è determinato dal *valore nominale*;
- le *Lastre* è determinato dal *valore a nuovo*.

Se è attivata la Condizione facoltativa "B - Prezzo di vendita" i valori relativi a *Prodotti e scorte, Foraggio e Bestiame* devono tenere conto della maggiorazione derivante dal prezzo di vendita convenuto, in base a quanto indicato nella Condizione facoltativa stessa.

### 7.2 DOVE SONO GARANTITI I BENI ASSICURATI

- Il *Fabbricato* e l'*Impianto di produzione di energia rinnovabile* sono assicurati nell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*.
- e *Tendostrutture e tensostrutture* sono assicurati anche al di fuori dell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*, o in una *ubicazione* diversa se nell'ambito dell'*azienda agricola* o dei fondi su cui viene esercitata l'*attività*.

- Il *Bestiame* è assicurato anche:
  - al di fuori dell'*ubicazione* alla quale è stato attribuito sul *modulo di polizza* o in una *ubicazione* diversa, se nell'ambito dell'*azienda agricola*;
  - nelle zone di alpeggio, anche oltre confine e sulle strade che ad esse conducono, **se previsto sul modulo di polizza**.
- i *Macchinari agricoli e attrezzature*, sono assicurati anche al di fuori dell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*, o in una *ubicazione* diversa se nell'ambito dell'*azienda agricola* o dei fondi su cui viene esercitata l'*attività* e sulle relative strade di collegamento **ad eccezione dei beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica che sono assicurati nell'ambito dei fabbricati**.
- il *Foraggio e Prodotti e scorte* sono assicurati nell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza* o in una *ubicazione* diversa o nei fondi su cui viene esercitata l'*attività* e sulle relative strade di collegamento. Il *Foraggio* è assicurato anche se riposto in un deposito, **se previsto sul modulo di polizza**.
- Le *Macchine agricole*, sono assicurate anche al di fuori dell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*, o in una *ubicazione* diversa se nell'ambito dell'*azienda agricola*, dei relativi fondi e sulle relative strade di collegamento.  
Le *Macchine agricole* e i *Macchinari agricoli e attrezzature* su di esse installate ed applicate sono assicurate:
  - durante l'impiego;
  - durante la circolazione;
  - sui fondi di terzi e durante l'impiego per conto terzi **a condizione che le macchine agricole siano di proprietà dell'assicurato**.
- Le *Granaglie sullo stelo* e il reimpianto delle *coltivazioni arboree* sono assicurate nell'ambito dell'*azienda agricola* sui fondi relativi all'*ubicazione* alla quale sono state attribuite sul *modulo di polizza*.
- Il *Contenuto* è assicurato **esclusivamente all'interno del rispettivo Fabbricato**, fermo quanto indicato al punto 6.1 B) 6) "danni subiti in locali di villeggiatura".
- I *valori* e i *preziosi* inerenti all'*attività* sono assicurati **esclusivamente all'interno del rispettivo Fabbricato**.

### 7.3 SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Reale Mutua non è tenuta a pagare somme maggiori di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio" e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei sinistri.

I seguenti *scoperti e limiti di indennizzo* sono operanti per tutte le garanzie della Sezione Incendio per:

- 1) le pavimentazioni all'aperto: con il *limite di indennizzo* del 2% della *somma assicurata complessiva* per i *Fabbricati* dell'*ubicazione* o del Rischio locativo del *Fabbricato*;
- 2) i *preziosi* non inerenti all'*attività*: con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *Contenuto*;
- 3) i *preziosi* inerenti all'*attività*: con il *limite di indennizzo* del 5% della *somma assicurata* per *Macchinari agricoli e attrezzature*;
- 4) i *valori*: con il *limite di indennizzo* di € 2.000;
- 5) gli *oggetti pregiati*: con il *limite di indennizzo* del 60% della *somma assicurata* per il *Contenuto*, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto;
- 6) gli imballaggi: con il *limite di indennizzo* di € 8.000;
- 7) bovini, equini e struzzi: con il *limite di indennizzo* per singolo animale di € 20.000;
- 8) animali che non rientrano nella definizione di *bestiame*: con il *limite di indennizzo* di € 1.500;
- 9) gli *Impianti per la produzione di energia rinnovabili* installati su *Fabbricati* di tipo C di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" con lo *scoperto* del 20% con minimo € 1.500 e con il *limite di indennizzo* della *somma assicurata* con il massimo di € 50.000.



Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative *franchigie* o *scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

## 7.4 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'*assicurato* non è obbligato a dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

## 7.5 CLAUSOLA DI UNIVERSALITÀ

Se un bene, non escluso, contenuto nell'*ubicazione* non trova precisa assegnazione in una delle definizioni contenute nel glossario, o tale assegnazione risulti dubbia o controversa, il bene stesso viene attribuito alla *partita Macchinari agricoli e attrezzature*.

# 8. CHE COSA NON È ASSICURATO



## 8.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni avvenuti in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- b) *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) inquinamento o contaminazione ambientale.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- d) causati o agevolati con dolo:
  - dell'*assicurato* o del *contraente*; del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*assicurato* o del *contraente*; di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
  - del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*assicurato* o il *contraente* non è una persona fisica;
- e) causati da *terremoti*, eruzioni vulcaniche, *inondazioni*, *alluvioni*, mareggiate, maremoti;
- f) di smarrimento o *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti in questa Sezione;
- g) di *scoppio* o *implosione* alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato l'evento, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) da spargimenti di acqua, punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato", causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, umidità;
- i) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*;
- j) a seguito di deterioramento, deperimento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione;



- k) di traumi e lesioni al Bestiame e le conseguenze che ne derivano**, salvo che tali danni siano direttamente e materialmente causati da eventi assicurati con le garanzie di cui al punto 6.1 "Rischio assicurato";
- l) ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi;**
- m) ai prodotti radicati e ai frutti pendenti; alle granaglie sullo stelo** (assicurabili con la Condizione Facoltativa "R - Incendio granaglie sullo stelo");
- n) al Foraggio** causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della *fermentazione anormale*;
- o) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;**
- p) conseguenti alla dispersione del vino, dell'olio, del latte e dei carburanti agricoli ad altri beni assicurati;**
- q) da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, atti di terrorismo** (assicurabili con la Condizione Facoltativa "F - Eventi socio-politici, *terrorismo*");
- r) da spargimenti di acqua** (punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato") causati da gelo (assicurabili con la Condizione Facoltativa "L - Gelo").

Sono sempre esclusi:

- s) i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:**
- manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o *software*;
  - indisponibilità di dati o malfunzionamento di *software*, hardware, firmware e chip integrati;
  - responsabilità legale e contrattuale;
  - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
  - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
  - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
  - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni comprese quelle a/da siti Web o similari;
  - virus da computer, *malware* o *software* similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojan, worm o simili);
  - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
  - violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
- t) i danni derivanti da difetti dei beni assicurati noti al contraente o assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della polizza;**
- u) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria e i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.**

L'assicurazione indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *beni assicurati*, anche se avvenuti in contemporanea e concomitanza con un'epidemia o pandemia se tali danni non hanno alcun rapporto o connessione con tali eventi.

## 8.2 BENI ESCLUSI

Sono sempre esclusi:

- a) fabbricati collabenti e tendostrutture e tensostrutture** in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono e relativi contenuti;
- b) Prodotti e scorte già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell'ubicazione, coperti con altro contratto di assicurazione.** Se questa risulta inefficace o insufficiente i *Prodotti e scorte* sono in garanzia;

- c) **tubi elettronici, valvole elettroniche e lampade a incandescenza e altre fonti di luce** tranne se sono connessi a danni indennizzabili anche ad altre parti dei *beni assicurati*;
- d) **i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.** Se questa risulta inefficace o insufficiente i beni in leasing sono in garanzia;
- e) **altri tipi di impianti per la produzione di energia rinnovabile diversi da quanto indicato nella definizione di *impianto per la produzione di energia rinnovabile*;**
- f) **relativamente a spargimenti di acqua (punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato") *Prodotti e scorte* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento, ad eccezione di *Prodotti e scorte* che per loro caratteristiche non possono essere posizionati su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;**

Per gli Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Reale Mutua non indennizza i danni a:

- g) impianto entrato in esercizio da oltre 10 anni;
- h) impianto non fissato agli appositi sostegni, non collaudato o non collegato alla rete del *GSE* (se fotovoltaico) e che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- i) pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
- j) pannelli "stand-alone" (impianto autonomo funzionante a isola);
- k) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- l) impianto che non è installato sul *tetto del Fabbricato*;
- m) impianto installato su *Fabbricato* di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso";
- n) impianto installato su *Fabbricato collabente*;
- o) impianto installato su *Fabbricato* per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente Autorità;
- p) tubazioni o *cablaggi* interrati se non protetti come da specifiche di posa.

Sono sempre esclusi *Prodotti e scorte*, *Bestiame* e *Contenuto* posti all'interno o al di sotto di *Tendostrutture* e *tensostutture*.



## 9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative *franchigie o scoperti*, sono applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

| 6.1 "RISCHIO ASSICURATO" |   | FRANCHIGIA | SCOPERTO                   | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|--|
| 6.1 A) 4)                | Spargimento di acqua - Rottura impianti   | € 300      | ----                       | € 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>  |
|                          | Spargimento di acqua - Traboccamento o rigurgito di fognature   | ----       | 10% con il minimo di € 500 |  |
| 6.1 B) 1)                | Spese demolizione e sgombero  | ----       | ----                       | Fino al massimo del 10% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>annualità assicurativa</i>   |
|                          | Se un medesimo <i>sinistro</i> interessa anche le Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto                   | ----       | ----                       | € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate   |
| 6.1 B) 3)                | Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare                                  | ----       | ----                       | Fino al massimo del 10% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>                                     |
| 6.1 B) 4)                | Ricerca e riparazione del guasto che ha provocato lo spargimento di acqua – tubazione di cui al punto a)      | € 500      | ----                       | € 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |
|                          | Ricerca e riparazione del guasto che ha provocato lo spargimento di acqua – tubazione di cui ai punti b) e c) | ----       | 20% con il minimo di € 500 | 3% della <i>somma assicurata</i> per fabbricati di Tipo A con il minimo di € 1.500 e il massimo di € 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 6.1 B) 6)                | Danni a capi di vestiario, oggetti personali e preziosi portati in villeggiatura                              | ----       | ----                       | 10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> per sinistro   |
|                          | Danni a <i>valori</i> portati in villeggiatura  | ----       | ----                       | € 2.000 o, se inferiore, 10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i>   |



| 6.1 "RISCHIO ASSICURATO" |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                      | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|--------------------------|--|------------|-------------------------------|---|
| 6.1 B) 7)                | Sostituire o riparare <i>fissi e infissi</i> , asportati o danneggiati dai ladri in occasione di <i>furto</i> o tentato <i>furto</i> | ----       | ----                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 1.500 per i <i>fabbricati</i> di un'<i>ubicazione stabilmente abitata</i>;</li> <li>▪ € 500 per i <i>fabbricati</i> di un'<i>ubicazione non stabilmente abitata</i> per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i></li> </ul> |
| 6.1 C) 2)                | Onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti   | ----       | ----                          | fino al massimo del 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 5.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
| 6.3.2                    | <i>Foraggio</i> - Danni da <i>fermentazione anormale</i> - Spese per lo smassamento dei cumuli di <i>foraggio</i>                    | ----       | Vedi <i>modulo di polizza</i> | 20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Foraggio</i>  |
| 6.3.3                    | <i>Prodotti e scorte</i> – Danni da rottura dei contenitori  | ----       | 10% con il minimo di € 500    | € 2.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |

| 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE |  | FRANCHIGIA           | SCOPERTO   | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|----------------------------|--|----------------------|--|--|
| A                          | Ricorso Terzi  | ----                 | ----   | Massimale  |
|                            | Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di <i>attività</i>   | ----                 | ----   | Fino al 10% del <i>massimale</i> e entro il limite dello stesso  |
| D                          | <i>Fenomeno elettrico</i>  | ----                 | Per Ubicazione stabilmente abitata: 10% con il minimo di € 500     | <i>Somma assicurata</i> per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>                              |
|                            | Per danni al <i>Bestiame</i>   |                      | Per Ubicazione non stabilmente abitata: 10% con il minimo di € 750 | € 20.000 per singolo animale, o la <i>somma assicurata</i> per il <i>Fenomeno elettrico</i> se inferiore |
|                            | Per i danni a <i>Impianto per la produzione di energia rinnovabile</i> , se protezioni inesistenti, non attivate o non danneggiate | ----                 | 20% con il minimo di € 1.000                                       | 50% <i>Somma assicurata</i> per il <i>Fenomeno elettrico</i>   |
|                            | Per impianto con potenza superiore a 50 Kwp contratto manutenzione con conforme  | INDENNIZZO DIMEZZATO |  |  |
| E                          | Integrazione spese demolizione e sgombero  | ----                 | ----   | <i>Somma assicurata</i>  |
|                            | Smaltimento delle lastre in cemento amianto  | ----                 | ----   | 50% della <i>somma assicurata</i>  |

TORNA ALL'INDICE

I  
N  
C  
E  
N  
D  
I  
O

| 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE |                                    | FRANCHIGIA | SCOPERTO                     | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|----------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|--|
| F 1)                       | Eventi Sociopolitici               | ----       | 10% con il minimo di € 1.000 | 70% della somma assicurata, per singola partita, per <i>Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto</i> e per la condizione facoltativa "R - Incendio granaglie su stelo", per sinistro e annualità assicurativa |
| F 2)                       | <i>Terrorismo</i>                  | ----       | 10% con il minimo di € 1.000 | 50% della somma assicurata, per singola partita, per <i>Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto</i> e per la condizione facoltativa "R - Incendio granaglie su stelo", per sinistro e annualità assicurativa |
| G                          | Eventi atmosferici – punti 1) e 2) | ----       | Vedi modulo di polizza       | 80% della somma assicurata, per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile e Contenuto</i> per sinistro e annualità assicurativa  |

| 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE |   | FRANCHIGIA | SCOPERTO  | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|----------------------------|---|------------|---|---|
| G                          | Eventi atmosferici – punti 1) e 2) - danni subiti dall'isolamento termico delle pareti esterne  | ----       | Vedi modulo di polizza  | € 30.000 per annualità assicurativa   |
|                            | Eventi atmosferici – punti 1) e 2)<br>Per <i>Fabbricati</i> aperti da uno o più lati e a quanto in essi contenuto   |            |   | 30% della <i>somma assicurata</i> , per singola partita, del rispettivo <i>Fabbricato, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Foraggio</i> , per <i>sinistro e annualità assicurativa</i>  |
|                            | Eventi atmosferici – punti 1) e 2)<br>Per le <i>tendostrutture e tensostrutture e a Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Foraggio</i> in esse contenuti |            |   | 80% della <i>somma assicurata</i> (ridotto al 30% se aperte da uno o più lati), per singola partita, con il massimo di € 15.000   |
|                            | Eventi atmosferici – punto 3): caduta alberi per sovraccarico della neve  |            | Percentuale indicata sul modulo di polizza con il minimo di € 2.500 | 10% della <i>somma assicurata</i> , del rispettivo <i>Fabbricato</i> con il <i>massimo</i> , per <i>sinistro e per annualità assicurativa</i> di € 50.000   |
| H                          | Vento e grandine su fragili   | ----       | 20% con il minimo di € 1.500  | 50% della <i>somma assicurata</i> , per singola <i>partita</i> , per <i>Fabbricato e Impianti per la produzione di energia rinnovabile e complessivamente con il massimo</i> , indicato sul <i>modulo di polizza</i> , per <i>sinistro e annualità assicurativa</i> |

TORNA ALL'INDICE

I  
N  
C  
E  
N  
D  
I  
O

| 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE                    |  | FRANCHIGIA                   | SCOPERTO   | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|---|--|------------------------------|--|---|
| I   | Acqua piovana  | ----                         | 10% con il minimo di € 1.500   | € 50.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
|   | Per le <i>Tendostrutture e tensostrutture e a Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole</i> in esse contenuti        | ----                         |  | Somma assicurata, per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i> , con il massimo di € 10.000  |
| J   | Acqua piovana plus   | ----                         | Vedi <i>modulo di polizza</i>  | Vedi <i>modulo di polizza</i>   |
| K   | Sovraccarico neve  | ----                         | Vedi <i>modulo di polizza</i>  | 30% della <i>somma assicurata</i> per singola partita, per <i>Fabbricato, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, e Contenuto per sinistro e annualità assicurativa</i> |
|   | Per <i>Impianti per la produzione di energia rinnovabile</i>   | ----                         |  | 30% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i> , con il massimo € 15.000   |
|   | Per le <i>Tendostrutture e tensostrutture e loro contenuti (Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Foraggio)</i> | ----                         |  | 30% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i> , con il massimo € 15.000   |
| L   | Gelo   | ----                         | 10% con il minimo di € 250   | € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
| M   | Beni in refrigerazione   |                              |  |   |
|   | Per <i>prodotti alimentari domestici</i>   | ----                         | ----   | € 3.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |
|   | Per guasti o rotture impianto frigorifero e dispositivi di controllo e per <i>Fenomeno elettrico</i>                             | ----                         | 15% con il minimo di € 250   |   |
|   | Per <i>Prodotti e scorte</i>   | ----                         | ----   | Somma assicurata per i <i>Beni in refrigerazione per sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |
|   | Per guasti o rotture impianto frigorifero e dispositivi di controllo e per <i>Fenomeno elettrico</i>                             | ----                         | 15% con il minimo di € 250   |   |
| Per <i>Prodotti e scorte</i> posti su veicoli | ----   | 20% con il minimo di € 1.000 | 10% della <i>somma assicurata</i> per <i>Beni in refrigerazione per sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |   |



| 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE |  | FRANCHIGIA             | SCOPERTO   | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|----------------------------|--|------------------------|--|--|
| N                          | Ribaltamento rimorchio   | € 300                  | ----   | € 5.000 o rispettiva somma assicurata per Foraggio e Prodotti e scorte se inferiore, per sinistro e per annualità assicurativa |
| O                          | Spese per difettosa etichettatura - Difettoso confezionamento di prodotti ad uso alimentare      | € 500                  | ----   | € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa   |
| P                          | Prodotti e scorte plus (danni da rottura contenitori)  | ----                   | 10% con il minimo di € 250   | € 10.000 o somma assicurata per Prodotti e scorte se inferiore, per sinistro e per annualità assicurativa                      |
| Q                          | Contaminazione del vino assicurato   | € 500                  | ----   | € 5.000 per sinistro e annualità assicurativa  |
| R                          | Incendio granaglie sullo stelo   | ----                   | Vedi modulo di polizza   | Somma assicurata   |
| S                          | Reimpianto di coltivazioni arboree   | ----                   | 10% con il minimo di € 500   | Somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa con sotto limite per singola pianta di € 50                         |
| T                          | Eventi sociopolitici e atmosferici su beni mobili dell'attività turistica e didattica all'aperto | ----                   | Scoperti e i relativi minimi previsti dalle condizioni F e G in relazione all'evento che ha originato il danno | 20% della somma assicurata per Macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa        |
|                            | Per eventi Sociopolitici, terrorismo   |                        |  |  |
|                            | Per eventi atmosferici   | ----                   |  |  |
| U                          | Rimborso spese veterinarie   | € 500                  | ----   | € 2.000 per sinistro e annualità assicurativa  |
| V                          | Rottura lastre   | ----                   | ----   | limite di indennizzo per singola lastra e somma assicurata indicati sul modulo di polizza                                      |
| W                          | Urto o ribaltamento di macchine agricole   | € 500                  | ----   | € 3.000 per sinistro e annualità assicurativa  |
| X                          | Asfissia del Bestiame da fenomeno elettrico  | Vedi modulo di polizza |  |  |
| Y                          | Movimentazione interna   | € 1.000                | ----   | € 5.000 per sinistro e annualità assicurativa  |
| Z                          | Danni da nottue  | € 500                  | ----   | Vedi modulo di polizza   |

TORNA ALL'INDICE

I  
N  
C  
E  
N  
D  
I  
O

| 7.3 SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO  | FRANCHIGIA | SCOPERTO  | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|--|------------|---|---|
| Per le pavimentazioni all'aperto   |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | 2% della <i>somma assicurata complessiva per i Fabbricati dell'ubicazione o del Rischio locativo del Fabbricato</i> |
| Per i <i>preziosi</i> non inerenti all' <i>attività</i>  |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | 20% della <i>somma assicurata per il Contenuto</i>  |
| Per <i>preziosi</i> inerenti all' <i>attività</i>  |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | 5% della <i>somma assicurata per Macchinari agricoli e attrezzature</i>   |
| Per i <i>valori</i>  |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | € 2.000   |
| Per gli <i>oggetti pregiati</i>  |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | 60% della <i>somma assicurata per il Contenuto</i> , con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto                 |
| Per gli imballaggi   |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | € 8.000   |
| Per bovini, equini e struzzi   |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | € 20.000 per singolo animale  |
| Per animali che non rientrano nella definizione di <i>bestiame</i>   |            | <i>Franchigie, e scoperti previsti per l'evento che ha originato il danno</i> | € 1.500   |
| Per il <i>Foraggio</i>   | ----       | Vedi <i>modulo di polizza</i>   | <i>Somma assicurata</i>   |
| Per gli <i>Impianti per la produzione di energia rinnovabile</i> installati su <i>Fabbricati</i> di tipo C | ----       | 20% con minimo € 1.500  | <i>Somma assicurata</i> il massimo di € 50.000  |



TORNA ALL'INDICE



## 10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

### 10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- 2) darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- 3) fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale per i reati perseguibili per legge e in ogni caso dove richiesto da Reale Mutua, precisando, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (cioè quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se insorgono contestazioni, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile;
- 6) denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, e attuare se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Per la Condizione Facoltativa "A - Ricorso terzi" il *contraente* o l'*assicurato* deve dare immediata *comunicazione* a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del *contraente* o dell'*assicurato* se non coincide con il *contraente*.

Il *contraente* o l'*assicurato* devono astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua; per le spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

In caso di danno a *Prodotti e scorte*, il *contraente* o l'*assicurato* deve mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

## 10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

## 10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*;

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro o anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*.

Salvo quanto previsto dal punto 6.1 C) 2) "Onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 10.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su tempo, luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che hanno mutato o aggravato il rischio e non sono state comunicate;
- 3) verificare se il *contraente* o l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 7.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*";
- 5) procedere alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi dove è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



TORNA ALL'INDICE

## 10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 7.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", il danno è determinato separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono:

**1)** Per *Fabbricato*/Rischio locativo del *Fabbricato* di Tipo A, B e C di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore economico dei residui.

Fanno eccezione i seguenti beni:

- per i *Fabbricati* di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per i manufatti di materia plastica (diversi dall'isolamento termico delle pareti esterne), le lastre in fibrocemento o cemento-amianto, relativamente alla Condizione facoltativa "H - Vento e grandine su fragili" si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per le lastre in fibrocemento o cemento-amianto, relativamente alla Condizione facoltativa "K - Sovraccarico neve" si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per le *Tendostrutture* e *tensostrutture* si stima il *valore allo stato d'uso*.

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni), i costi di progettazione e direzione lavori che l'*assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Se:

- relativamente alle sole componenti strutturali del *Fabbricato*, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive;
- tra la data del *sinistro* e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, interviene un aumento documentato dei costi di costruzione,

Reale Mutua terrà conto di tali incrementi complessivamente in misura non superiore al 5% dell'*indennizzo a valore a nuovo*, a condizione che la ricostruzione o la riparazione sia effettuata entro i termini indicati al punto 10.12 2). "Pagamento dell'*indennizzo*".

Per gli impianti di allarme, videosorveglianza e segnalazione se è operante anche la Sezione Elettronica la determinazione del danno e il relativo *indennizzo* avviene utilizzando le condizioni più favorevoli all'*assicurato*.

**2)** Per *Macchinari agricoli e attrezzature*, le *Macchine agricole* e il *Contenuto* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*, oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro* compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.

**3)** Per *Prodotti e scorte*, deducendo dal *valore commerciale* di *Prodotti e scorte* assicurati il valore di quelli rimasti illesi, si stima il valore di *Prodotti e scorte* danneggiati al netto di oneri fiscali, se detraibili.

**4)** Per *Bestiame*, *Foraggio*, *Granaglie sullo stelo*, *preziosi* e *oggetti pregiati* si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro* al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.

Relativamente a *Prodotti e scorte*, *Bestiame* e *Foraggio* resta salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa "B - Prezzo di vendita".

**5)** Per *Impianto per la produzione di energia rinnovabile* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.

Per *inverter* e *batterie di accumulo* in esercizio da oltre 5 anni si stima il *valore allo stato d'uso*.

**6)** Per *Valori* si stima il *valore nominale*.

**7)** Per *Lastre* si stima il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.



Per i beni stimati al *valore a nuovo*, se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non sono effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato in base al *valore allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito. Questo termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per *Impianto per la produzione di energia rinnovabile* se il danno riguarda solo l'impianto assicurato.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

## 10.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Reale Mutua, salvo accordi diversi, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## 10.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1) Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

2) Tale disposizione non si applica:

- se l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulta uguale o inferiore a € 25.000;
- per quei *beni assicurati* per i quali è indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.



## 10.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse sezioni è applicata, invece delle specifiche *franchigie* previste dalle singole sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato ferma restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

## 10.10 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

Dietro richiesta del *contraente*, l'*assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e Furto, sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo è corrisposto:

- dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*,
- se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo

- se è fornita la necessaria documentazione ed è stato sottoscritto dalle *Parti* un verbale di danno minimo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

## 10.11 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## 10.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti condizioni di *assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, se non è stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulta che non ricorre il caso previsto ai punti 8.1 d) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo).

Fermo quanto sopra, limitatamente ai beni stimati al *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- 2) entro 25 giorni dalla *comunicazione* dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 10.6 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



# SEZIONE ELETTRONICA

La Sezione opera solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. Resta ferma l'efficacia del punto 13 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



## 11. CHE COSA È ASSICURATO

### 11.1 RISCHIO ASSICURATO

**A)** Reale Mutua, nel limite delle somme assicurate, indennizza l'*assicurato* i danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche costruite da non oltre 10 anni*, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *contraente* o l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

**B)** Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute:

**1)** nei limiti delle somme assicurate:

**a)** per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, se tali riparazioni costituiscono parte di quelle definitive e non ne aumentano il costo complessivo;

**b)** per la ricerca del danno dei *cablaggi*.

Sono compresi i costi:

- per la sostituzione dei *cablaggi*;
- per il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni;

con:

- il **limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per le Apparecchiature elettroniche;**
- il **massimo di € 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- lo **scoperto del 20% con il minimo di € 150.**

**c)** per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del *sinistro*, **fino al massimo del 5% dell'indennizzo. Se un medesimo sinistro interessa sia le garanzie di questa Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto, il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non può essere superiore a € 60.000 in totale per tutte le Sezioni interessate;**

**d)** per rimuovere, depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di questa Sezione.

Questa garanzia opera con:

- il **limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per le Apparecchiature elettroniche;**
- il **massimo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**

**e)** per riparare i danni ai *beni assicurati* a seguito di *sinistro* per ordine delle Autorità.



2) in eccedenza alle somme assicurate:

- f) sostenute dall'*assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione;
- g) per gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che l'*assicurato* ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

**Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000 per sinistro.**

**Se il sinistro interessa più Sezioni prestate con la polizza, Reale Mutua indennizza gli onorari una volta sola.**

## 11.2 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

### 11.2.1 DANNI DA FURTO

Per i danni materiali e diretti derivanti dal *furto dei beni assicurati*, Reale Mutua indennizza l'*assicurato* se l'autore del *furto* si è introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili se oggettivamente rilevabili o da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara"). Nei casi dove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia;
- 2) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 3) in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta dopo, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia opera se i *beni assicurati* sono riposti all'interno di *fabbricati* che hanno:

- a) pareti perimetrali, *solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine* o *antivandalismo*, cemento;
- b) *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, se la linea di gronda è di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c) tutte le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) e difese per tutta la loro estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine* o *antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, o protette da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo per sinistro* e per *annualità assicurativa* pari alla *somma assicurata*, per singola *partita*, per *Apparecchiature elettroniche*, *Dati e relativi supporti*, *Programmi in licenza d'uso* e *Apparecchiature elettroniche a impiego mobile*.

Se i mezzi di protezione e chiusura di cui al punto c) non sono resi operanti, in caso di *sinistro*:

- d) se nell'*ambito dei fabbricati* viene accertata al momento del *sinistro* la presenza, dell'*assicurato* o del conduttore dell'*azienda agricola*, suoi familiari o prestatori di lavoro, la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 150;
- e) se nell'*ambito dei fabbricati* non viene accertata la presenza delle persone di cui al precedente punto d), la garanzia non opera.



Se i mezzi di protezione e chiusura di cui ai punti a), b) e c) esistenti e operanti non soddisfano i requisiti richiesti, in caso di *sinistro*:

- se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- se la difformità riguarda mezzi di protezione e chiusura violati dai ladri mediante rottura o scasso, la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 150.

Se i *beni assicurati* sono posti all'aperto o all'esterno di *fabbricati*, la garanzia opera se sono stabilmente ancorati al suolo o al *Fabbricato* e con lo *scoperto* del 25% con il minimo di € 150.

### 11.2.2 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

Per i danni materiali e diretti da *fenomeno elettrico* la garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il massimo di € 2.500;
- il *limite di indennizzo per sinistro* e per *annualità assicurativa* pari alla *somma assicurata*, per *singola partita*, per *Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso e Apparecchiature elettroniche a impiego mobile*.

Se il *fenomeno elettrico* viene trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, la *garanzia opera se*:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sono a norma di legge;
- b) gli impianti assicurati sono difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- c) il *fenomeno elettrico* ha danneggiato l'impianto assicurato e i relativi sistemi di protezione.

Se non sono soddisfatte le suddette condizioni, in caso di *sinistro* la garanzia opera con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 2.500.

## 11.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 11.1 "Rischio assicurato".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. Resta ferma l'efficacia del punto 13 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

### A - DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa all'*assicurato*, i costi sostenuti per il riacquisto dei *supporti* e per la ricostruzione dei *dati*, in conseguenza ad un *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

Se la ricostruzione dei *dati* non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa solo i costi per il riacquisto dei *supporti* di dati privi di informazione.

**Reale Mutua non rimborsa:**

- i danni ai programmi;
- i costi derivati da perdita o alterazione di *dati* senza danni materiali a *supporti*.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 150.

La garanzia opera a *primo rischio assoluto*.



## **B - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

In caso di *sinistro* indennizzabile ai supporti su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa all'*assicurato* nei limiti della *somma assicurata*, i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal *sinistro***.

**La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 150.**

La garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

## **C - INDENNITÀ AGGIUNTIVA**

Oltre alle *somme assicurate*, Reale Mutua riconosce all'*assicurato* un importo forfettario pari alla percentuale dell'*indennizzo* indicata sul *modulo di polizza*.

La garanzia opera, se assicurate su *Apparecchiature elettroniche* e se operanti per le condizioni facoltative "A - Dati e relativi supporti", "B - Programmi in licenza d'uso" e "D - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile".

## **D - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A IMPIEGO MOBILE**

Fermo quanto disposto al punto 12.2 "Dove sono garantiti i beni assicurati", Reale Mutua nei limiti della *somma assicurata*, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* all'esterno dell'*ubicazione*, durante il trasporto comprese le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

**Per i danni di *furto* nella fase di trasporto su veicoli, la garanzia opera se durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.**

**Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di *furto* o irreperibilità delle *apparecchiature elettroniche a impiego mobile* in seguito a incidente stradale.**

**La garanzia opera con lo scoperto del 25% con il minimo di € 200.**



## 12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 12.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A) Le garanzie di questa sezione sono prestate a *valore intero*, se diversamente indicato sono prestate a *primo rischio assoluto*.
- B) Il valore per i beni assicurati è determinato dal *valore a nuovo*.

### 12.2 DOVE SONO GARANTITI I BENI ASSICURATI

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite:

- ovunque nell'ambito dell'*ubicazione*, nel sottotetto e se all'aperto, solo nell'*ambito dei fabbricati* e solo se stabilmente ancorate al suolo o al *Fabbricato*, ferme le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- presso una *ubicazione* diversa da quella indicata sul *modulo di polizza*, anche presso terzi, nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano e presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della *somma assicurata* per singola *partita* per *Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti e Programmi in licenza d'uso*.

### 12.3 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI

Reale Mutua può sempre recedere, mediante *comunicazione*, per i danni materiali e diretti conseguenti tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di *terrorismo* o sabotaggio, con preavviso di 30 giorni.

Trascorsi questi giorni, il recesso è efficace. Inoltre:

- qualsiasi attività fatta da Reale Mutua, ad esempio la riscossione di premi scaduti, non interrompe la validità del recesso,
- dopo 15 giorni Reale Mutua restituisce al *contraente* la parte di *premio* non goduto al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, da conteggiarsi sulla base del 10% del *premio netto* della Sezione.

In tale caso il *contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

### 12.4 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Reale Mutua non è tenuta a pagare somme maggiori di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio" e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*.

Per le garanzie di questa sezione opera una *franchigia frontale* di € 150, salvo nei seguenti casi:

- a) danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio.

La garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 150;



- il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata*, per *singola partita*, per *Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso e Apparecchiature elettroniche a impiego mobile*;
- b) danni causati da *allagamento ai beni assicurati* in locali seminterrati e interrati.
- La garanzia opera con:
- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 500;
  - il *limite di indennizzo* 30% della *somma assicurata*, per *singola partita*, per *Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso e Apparecchiature elettroniche a impiego mobile*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative *franchigie* o *scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.



## 13. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 13.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) conseguenti ad atti di guerra, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo, Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- b) di contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
- c) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati con dolo del *contraente* o dell'*assicurato*, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) da *fenomeno elettrico a macchine agricole*;
- f) causati da *terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti*;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso, funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni assicurati*;
- i) avvenuti in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione e i danni accaduti in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'*ubicazione*;
- j) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei *beni assicurati*;
- k) di natura estetica che non sono connessi con danni indennizzabili;
- l) da smarrimenti o ammanchi;
- m) attribuibili a difetti noti al *contraente* o all'*assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- n) causati da guasti accaduti senza concorso di cause esterne;
- o) conseguenti a virus informatici;
- p) - per la perdita e le alterazioni di dati o programmi informatici causati da cancellazione, corruzione o modifica degli stessi dalla loro forma originale ed eventuali *danni indiretti* derivanti da tali fattispecie;  
- derivanti dalla alterazione nel funzionamento, disponibilità, campo di utilizzo e accessibilità di dati o programmi informatici ed eventuali *danni indiretti* derivanti da tali fattispecie.

Reale Mutua non indennizza:

- q) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'*attività* o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

L'*assicurazione* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *beni assicurati*, anche se avvenuti in contemporanea e concomitanza con un'epidemia o pandemia se tali danni non hanno alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Questa esclusione non si applica ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.



TORNA ALL'INDICE

Reale Mutua non indennizza i costi:

- r) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti delle *apparecchiature elettroniche*;
- s) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle *apparecchiature elettroniche*.

Se gli eventi esclusi sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa opera solo per quest'ultima tipologia di eventi (eventi non specificatamente esclusi).

## 13.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza:

- a) i tubi e le valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili accaduti ad altre parti dei *beni assicurati*;
- b) le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- c) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Se la predetta assicurazione risulta inefficace o insufficiente i beni in leasing sono considerati in garanzia.



## 14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative *franchigie o scoperti*, sono applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

| 11.1 "RISCHIO ASSICURATO"                                     |   | FRANCHIGIA | SCOPERTO                   | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|---|---|------------|----------------------------|--|
| Per singolo <i>sinistro</i> , salvo se diversamente precisato |   | € 150      | ---                        | <i>Somma assicurata</i>  |
| 11.1 B)<br>1) b)  | Ricerca del danno <i>cablaggi</i>   | ----       | 20% minimo<br>€ 150        | 20% della <i>somma assicurata</i> per le <i>Apparecchiature elettroniche</i> con il massimo di € 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 11.1 B)<br>1) c)  | Spese demolizione e sgombero<br><br>Se un medesimo <i>sinistro</i> interessa anche le Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto   | € 150      | ----                       | Fino al massimo del 5% dell' <i>indennizzo</i> per <i>annualità assicurativa</i><br>€ 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate                 |
| 11.1 B)<br>1) c)  | Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare  | € 150      | ----                       | 20% della <i>somma assicurata</i> per le <i>Apparecchiature elettroniche</i> con il massimo di € 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 11.1 B)<br>2) g)  | Onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti  | € 150      | ----                       | Fino al massimo del 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 5.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>                                   |
| 11.2.1  | Danni da <i>furto</i><br>a. Con mezzi di protezione non operanti e con furto avvenuto nell' <i>ambito dei fabbricati</i> con presenza di persone<br>b. Con mezzi di protezione difformi violati dai ladri mediante rottura o scasso | ---        | 20% minimo<br>€ 150        | <i>Somma assicurata</i> per la presente Sezione per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
|   | Furto di beni all'aperto o comunque all'esterno di <i>fabbricati</i>  | ---        | 25% con il minimo di € 150 |  |



| 11.1 "RISCHIO ASSICURATO" |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO   | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|---------------------------|--|------------|--|---|
| 11.2.2                    | Danni da <i>fenomeno elettrico</i>   | ----       | 10% con il minimo di € 500 e con il massimo di 2.500   | <i>Somma assicurata, per singola partita, per Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti,</i>   |
|                           | Se il <i>fenomeno elettrico</i> viene trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica senza le protezioni prescritte                                  | ----       | 20% con il minimo di € 1.000 e con il massimo di 2.500 | <i>Programmi in licenza d'uso e Apparecchiature elettroniche a impiego mobile</i>   |
| 12.2                      | Per danni accaduti:<br>a. in <i>ubicazione</i> diversa da quella indicata in <i>polizza</i> ;<br>b. presso terzi;<br>c. presso esposizioni, fiere e mostre | € 150      | ----   | 25% della <i>somma assicurata</i> per singola <i>partita</i> per <i>Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti e Programmi in licenza d'uso</i> |

| 11.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE |   | FRANCHIGIA | SCOPERTO                   | LIMITE DI INDENNIZZO    |
|-----------------------------|---|------------|----------------------------|-------------------------|
| A                           | <i>Dati e relativi supporti</i>         | ----       | 10% con il minimo di € 150 | <i>Somma assicurata</i> |
| B                           | <i>Programmi in licenza d'uso</i>       | ----       | 10% con il minimo di € 150 | <i>Somma assicurata</i> |
| D                           | <i>Apparecchiature a impiego mobile</i> | ----       | 25% con il minimo di € 200 | <i>Somma assicurata</i> |

#### 12.4 - SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

|    |   |      |                            |  |
|----|---|------|----------------------------|--|
| a) | Per danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di <i>terrorismo</i> o di sabotaggio | ---- | 10% con il minimo di € 150 | 70% della <i>somma assicurata</i> , per singola <i>partita</i> , per <i>Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso e Apparecchiature elettroniche a impiego mobile</i> |
| b) | Per danni causati da <i>allagamento</i> ai <i>beni assicurati</i> in locali seminterrati e interrati  | ---- | 10% con il minimo di € 500 | 30% della <i>somma assicurata</i> , per singola <i>partita</i> , per <i>Apparecchiature elettroniche, Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso e Apparecchiature elettroniche a impiego mobile</i> |





## 15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

### 15.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- 2) darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- 3) fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale per i reati perseguibili per legge e in ogni caso dove richiesto da Reale Mutua, precisando, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (cioè quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile.



TORNA ALL'INDICE

Il *contraente* o l'*assicurato* può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2); prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *contraente* o l'*assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.

### 15.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

## 15.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*.

Salvo quanto previsto dal punto 11.1 B) 2) g) "Rischio assicurato - onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 15.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1) indagare su tempo, luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che hanno mutato o aggravato il rischio e non sono state comunicate;

3) verificare se il *contraente* o l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 15.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 12.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*";

5) procedere alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi dove è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 15.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che:

- un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell'*apparecchiatura elettronica* calcolato come al successivo punto 2);
- l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri al punto 12.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", il danno è determinato secondo criteri che



seguono:

- 1) in caso di bene riparabile, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
- 2) in caso di bene non riparabile (compreso il caso di *furto*), si procede come segue:
  - a) se costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui e se non è possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non è considerata migliorata il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
  - b) se costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente a., si riduce del 10% l'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al 5°;
  - c) se costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, non è indennizzabile.

Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera se il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Se non sono soddisfatte queste condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'*apparecchiatura elettronica* o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per gli impianti d'allarme, videosorveglianza e di segnalazione se è assicurato anche il *Fabbricato* nella Sezione Incendio la determinazione del danno e il relativo *indennizzo* è calcolato utilizzando le condizioni più favorevoli all'*assicurato*.

## 15.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

- 1) Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.  
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
- 2) Tale disposizione non si applica:
  - se l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 2.000;
  - per quei *beni assicurati* per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.



## 15.8 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse sezioni è applicata, invece delle specifiche *franchigie* previste dalle singole sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato ferma restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

## 15.9 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

Dietro richiesta del *contraente*, l'*assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e Furto, sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo è corrisposto:

- dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*,
- se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;

- se è fornita la necessaria documentazione ed è stato sottoscritto dalle *Parti* un verbale di danno minimo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

## 15.10 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## 15.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti condizioni di *assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, se non è stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulta che non ricorre il caso previsto al punto 13.1 d) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo).

## 15.12 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*assicurato* deve comunicare a Reale Mutua appena ne ha notizia.

I beni recuperati diventano di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*assicurato* ha facoltà:

- di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi;
- di farli vendere.

Se il danno è indennizzato solo in parte si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.



# SEZIONE CATASTROFALI

La Sezione opera solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. Resta ferma l'efficacia del punto 18 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* sono applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



## 16. CHE COSA È ASSICURATO

### 16.1 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA TERREMOTO

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, direttamente causati ai *beni assicurati* da *terremoto*.

La garanzia opera sui beni, se assicurati:

- nella Sezione Incendio: *Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto*; e sulla condizione facoltativa se prestata:
  - "C - Indennità aggiuntiva";
  - "E - Integrazione spese di demolizione e sgombero"
  - "M - Beni in refrigerazione";
- nella Sezione Elettronica: *Apparecchiature elettroniche* e se sulla condizione facoltativa se prestata:
  - "A - Dati e relativi supporti";
  - "B - Programmi in licenza d'uso";
  - "C - Indennità aggiuntiva";
  - "D - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile".

**a condizione che:**

- i *beni assicurati diversi da Fabbricato o Tendostrutture e tensostrutture*, siano ricoverati sottotetto o all'interno di *Fabbricati o Tendostrutture e tensostrutture assicurati*;
- le *Tendostrutture e tensostrutture* siano in una *ubicazione* presso la quale si trovi un *Fabbricato assicurato*.

La garanzia opera con *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* riportati sul *modulo di polizza*.

Reale Mutua può sempre recedere dalla garanzia mediante *comunicazione*.

A preavviso avvenuto il recesso è efficace. Inoltre:

- qualsiasi attività fatta da Reale Mutua, ad esempio la riscossione di premi scaduti, non interrompe la validità del recesso,
- dopo 15 giorni Reale Mutua restituisce al *contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del *premio* netto relativo alla presente Garanzia.



In tal caso il *contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

## 16.2 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA *INONDAZIONE, ALLUVIONE*

L'acquisto di questa garanzia è subordinato a una preventiva verifica del rischio da parte di Reale Mutua dalla quale non emergano elementi ostativi.

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, direttamente causati ai *beni assicurati*, da *Inondazione, alluvione* anche se provocata da *terremoto, franamento; cedimento o smottamento del terreno*.

La garanzia opera sui beni, se assicurati:

- nella Sezione Incendio: *Fabbricato, Tendostrutture e tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto*; e sulla condizione facoltativa se prestata:
  - "C - Indennità aggiuntiva";
  - "E - Integrazione spese di demolizione e sgombero";
  - "M - Beni in refrigerazione.
- nella Sezione Elettronica, *Apparecchiature elettroniche* e sulla condizione facoltativa se prestata:
  - "A - Dati e relativi supporti";
  - "B - Programmi in licenza d'uso";
  - "C - Indennità aggiuntiva";
  - "D - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile".

a condizione che:

- i *beni assicurati diversi da Fabbricato o Tendostrutture e tensostrutture*, siano ricoverati sottotetto o all'interno di *Fabbricati o Tendostrutture e tensostrutture assicurati*;
- le *Tendostrutture e tensostrutture* siano in una *ubicazione* presso la quale si trovi un *Fabbricato* assicurato.



La garanzia opera con *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* riportati sul *modulo di polizza*.

Per gli impianti fissi al servizio del *Fabbricato* posti in locali interrati o seminterrati, la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 20.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Reale Mutua può sempre recedere dalla garanzia mediante *comunicazione*.

A preavviso avvenuto il recesso è efficace. Inoltre:

- qualsiasi attività fatta da Reale Mutua, ad esempio la riscossione di premi scaduti, non interrompe la validità del recesso,
- dopo 15 giorni Reale Mutua restituisce al *contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del *premio* netto relativo alla presente Garanzia.

In tal caso il *contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

## 16.3 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute:

1) nei limiti delle *somme assicurate* per:

a) demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile a termini di questa Sezione.

**Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* e il massimo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.**

**Se un medesimo *sinistro* interessa sia le garanzie di questa Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Furto il massimo *indennizzo* per le spese di demolizione e sgombero non può essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;**

b) rimuovere, depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e per ricollocare le *Macchine agricole*, i *Macchinari agricoli e le attrezzature*, il *Contenuto*, *Prodotti e scorte*, il *Bestiame* assicurati e illesi, necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di questa Sezione.

**Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* e il massimo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.**

c) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* a seguito di *sinistro* per ordine delle Autorità;

2) in eccedenza alle *somme assicurate*:

a) sostenute dall'*assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con questa Sezione;

b) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*assicurato* ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

**Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.**

Se il *sinistro* interessa più Sezioni prestate con la *polizza*, Reale Mutua indennizza gli onorari una volta sola.



# 17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



## 17.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A) Le garanzie di questa sezione sono prestate a *primo rischio assoluto*.

È invece prestata a *valore intero* per:

- *Fabbricato*;
- *Impianto per la produzione di energia rinnovabile*.

B) Il valore per:

- il *Fabbricato* di Tipo A, B e C di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori;
- il *Fabbricato* di Tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" è determinato dal *valore allo stato d'uso*;
- le *Tendostrutture e tensostrutture* è determinato dal *valore allo stato d'uso*;
- il *Macchinario agricolo e attrezzatura* è determinato dal *valore commerciale*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio;
- le *Macchine agricole* è determinato dal *valore commerciale*, comprese le spese fiscali quando non detraibili;
- *Prodotti e scorte* è determinato dal *valore commerciale*;
- il *Bestiame* è determinato dal *valore commerciale*;
- il *Foraggio* è determinato dal *valore commerciale*;
- le *Granaglie sullo stelo* è determinato dal *valore commerciale*;
- gli *Impianti per la produzione di energia rinnovabile* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio;
- il *Contenuto, i preziosi, oggetti pregiati* è determinato dal *valore commerciale*;
- i *valori* è determinato dal *valore nominale*;
- le *Apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo*.

Se è attivata la Condizione facoltativa "B - Prezzo di vendita" della Sezione Incendio i valori relativi a *Prodotti e scorte*, *Foraggio* e *Bestiame* devono tenere conto della maggiorazione derivante dal prezzo di vendita convenuto, in base a quanto indicato nella Condizione facoltativa stessa.

## 17.2 DOVE SONO GARANTITI I BENI ASSICURATI

*Tendostrutture e Tensostrutture, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Contenuto e Apparecchiature elettroniche* sono garantiti:

- nell'*ambito dei fabbricati* assicurati, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- a bordo di veicoli, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*ambito dei fabbricati* assicurati o in attesa di effettuare le operazioni di carico e scarico o durante le operazioni medesime.



## 17.3 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'*assicurato* non è obbligato a dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

## 17.4 UNICO SINISTRO

Agli effetti della garanzia *terremoto*, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*" se avvenuti nel periodo di efficacia della *polizza*.

## 17.5 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Reale Mutua non è tenuta a pagare somme maggiori di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio" e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*.

I seguenti *limiti di indennizzo* sono operanti per tutte le garanzie della Sezione Catastrofali per:

- 1) le pavimentazioni all'aperto: con il limite di *indennizzo* del 2% della *somma assicurata* complessiva per i *Fabbricati dell'ubicazione*;
- 2) *preziosi* non inerenti all'*attività*: con il limite di *indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *Contenuto*;
- 3) *preziosi* inerenti all'*attività*: con il limite di *indennizzo* del 5% della *somma assicurata* per *Macchinari agricoli e attrezzature*;
- 4) i *valori*: con il limite di *indennizzo* di € 2.000;
- 5) gli oggetti pregiati: con il limite di *indennizzo* del 60% della *somma assicurata* per il *Contenuto*, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto;
- 6) gli imballaggi: con il limite di *indennizzo* di € 8.000;
- 7) bovini, equini e struzzi: con il limite di *indennizzo* per singolo animale di € 20.000;
- 8) animali che non rientrano nella definizione di bestiame: con il limite di *indennizzo* di € 1.500;
- 9) il *Foraggio*: con lo *scoperto* eventualmente indicato sul *modulo di polizza*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative franchigie o scoperti, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

## 17.6 PERIODO DI CARENZA DELLA COPERTURA

### A) Per la garanzia *Terremoto*

Se l'*assicurazione* è stata sottoscritta dopo il verificarsi di un evento sismico (che sia stato registrato da un Ente Indipendente, quale INGV) avvenuto entro la distanza del *Fabbricato* dall'epicentro del sisma e con la rispettiva magnitudo indicate nella tabella sottostante, la garanzia opera dalle ore 24 del 14° giorno successivo all'evento.

Se si tratta di evento sismico di magnitudo inferiore a 4.0 Mw non si applica la carenza e la garanzia opera dalle ore 24 della data di sottoscrizione dell'*assicurazione*.



TORNA ALL'INDICE

| MAGNITUDO DELL'EVENTO SISMICO (IN MW) | SI APPLICA IL PERIODO DI CARENZA DI 14 GIORNI SE IL FABBRICATO SI TROVA ENTRO: |
|---------------------------------------|--|
| > 4.0 e < = 4,5                       | 20 KM dall'epicentro del sisma   |
| > 4,5 e < = 5.5                       | 40 KM dall'epicentro del sisma   |
| > 5,5 e < = 6.5                       | 80 KM dall'epicentro del sisma   |
| > 6.5                                 | 150 KM dall'epicentro del sisma  |

**B) Per la garanzia *Inondazione, alluvione***

La garanzia opera per i *sinistri* avvenuti dopo 7 giorni dalla data di sottoscrizione della presente *polizza*.

Se questa *polizza* è emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente stipulata con Reale Mutua per i medesimi rischi (*Terremoto, Inondazione, Alluvione*), la carenza di 14 giorni (per *Terremoto*) o di 7 giorni (per *Inondazione, Alluvione*) non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre è operante per le nuove prestazioni o per gli ulteriori valori assicurati inseriti con questa *assicurazione*.



## 18. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 18.1 RISCHI ESCLUSI

Si applicano le esclusioni:

- 1) della Sezione Incendio punti 8.1 "Rischi esclusi", ad eccezione del punto e) *terremoto e inondazione, alluvione e 8.2 "Beni esclusi"*;
- 2) della sezione Elettronica punti 13.1 "Rischi esclusi", ad eccezione del punto f) *terremoto e inondazione, alluvione e 13.2 "Beni esclusi"*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) da mareggiata, eccesso di marea, acqua alta, maremoto ed eruzioni vulcaniche,
- b) di smarrimento, *furto, rapina* o saccheggio dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- d) a strutture pressostatiche e relativo contenuto;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti da questa Sezione sui *beni assicurati*;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.
- g) ai *beni assicurati* diversi dal *Fabbricato* e da *Tendostrutture e tensostrutture* posti all'aperto.

### 18.2 RISCHI ESCLUSI PER LA GARANZIA *INONDAZIONE, ALLUVIONE*

Per la garanzia *Inondazione, alluvione* oltre a quanto previsto dal punto 18.1 "Rischi esclusi" Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, stillicidio o trasudamento;
- b) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) a *Prodotti e scorte* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento, ad eccezione di *Prodotti e scorte* che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
- d) ai *beni assicurati* posti all'interno di *Tendostrutture e tensostrutture*;
- e) ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- f) ai *beni assicurati* diversi dal *Fabbricato* posti in locali interrati o seminterrati.



TORNA ALL'INDICE

# 19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



## 19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

|               | RISCHIO ASSICURATO   | FRANCHIGIA               | SCOPERTO                 | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 16.1          | Garanzia <i>Terremoto</i>  | <i>Modulo di polizza</i> | <i>Modulo di polizza</i> | <i>Modulo di polizza</i>  |
| 16.2          | Garanzia <i>Inondazione, alluvione</i>   | <i>Modulo di polizza</i> | <i>Modulo di polizza</i> | <i>Modulo di polizza</i>  |
|               | Per gli impianti fissi al servizio del <i>Fabbricato</i> posti in locali interrati o seminterrati  | ---                      | ---                      | € 20.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>  |
| 16.3 1)<br>a) | Spese demolizione e sgombero   | ---                      | ---                      | 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
|               | Se il <i>sinistro</i> interessa contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Elettronica e Furto   |                          |                          | € 60.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>  |
| 16.3 1)<br>b) | Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare   | ---                      | ---                      | 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 16.3 2)<br>b) | Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti.<br>Se il <i>sinistro</i> interessa più Sezioni prestate con questa <i>polizza</i> Reale Mutua indennizza i suddetti onorari una volta sola. | ---                      | ---                      | 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>    |
| 17.5          | Per le pavimentazioni all'aperto   | ---                      | ---                      | 2% della <i>somma assicurata</i> complessiva per i <i>Fabbricati</i> dell' <i>ubicazione</i>                  |
|               | Preziosi non inerenti all' <i>attività</i>   | ---                      | ---                      | 20% della <i>somma assicurata</i> del <i>Contenuto</i>  |
|               | <i>Preziosi</i> inerenti all' <i>attività</i>  | ---                      | ---                      | 5% della <i>somma assicurata</i> dei <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i>                                |
|               | <i>Valori</i>  | ---                      | ---                      | € 2.000   |

TORNA ALL'INDICE

|      | RISCHIO ASSICURATO   | FRANCHIGIA | SCOPERTO                 | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|------|--|------------|--------------------------|--|
| 17.5 | <i>Oggetti pregiati</i>  | ---        | ---                      | 60% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> , con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto |
|      | Imballaggi   | ---        | ---                      | € 8.000  |
|      | Bovini, equini e struzzi                                       | ---        | ---                      | € 20.000 per singolo animale   |
|      | Animali che non rientrano nella definizione di <i>Bestiame</i> | ---        | ---                      | € 1.500  |
|      | <i>Foraggio</i>  | ---        | <i>Modulo di polizza</i> | ---  |



TORNA ALL'INDICE



## 20. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 20.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

### 20.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- 2) darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- 3) fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale per i reati perseguibili per legge e in ogni caso dove richiesto da Reale Mutua, precisando, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (cioè quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile;
- 6) denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, e attuare se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

In caso di danno a *Prodotti e scorte* deve mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Per le *apparecchiature elettroniche* il *contraente* o l'*assicurato* può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2).

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *contraente* o l'*assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.



TORNA ALL'INDICE

## 20.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

## 20.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*.

Salvo quanto previsto dal punto 16.3 2) b) "Rischio assicurato - onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 20.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su tempo, luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che hanno mutato o aggravato il rischio e non sono state comunicate;
- 3) verificare se il *contraente* o l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 20.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 17.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*";
- 5) procedere alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi dove è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) ed 5) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



TORNA ALL'INDICE

## 20.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 17.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", il danno è determinato separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono:

**1)** Per *Fabbricati* di Tipo A, B e C di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" della Sezione Incendio si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore economico dei residui.

Fanno eccezione i seguenti beni:

- per i *fabbricati* di tipo D di cui al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" della Sezione Incendio si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per i manufatti di materia plastica (diversi dall'isolamento termico delle pareti esterne), le lastre in fibrocemento o cemento-amianto, si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per le *Tendostrutture e tensostrutture* si stima il *valore allo stato d'uso*.

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori che l'*assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Se:

- per le sole componenti strutturali del *Fabbricato*, il costo di ricostruzione subisce incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive;
- tra la data del *sinistro* e quella in cui è terminata la riparazione o la ricostruzione, interviene un aumento documentato dei costi di costruzione;

Reale Mutua tiene conto di tali incrementi complessivamente in misura non superiore al 5% dell'*indennizzo a valore a nuovo*, se che la ricostruzione o la riparazione è effettuata entro i termini indicati al punto 20.11 2) "Pagamento dell'*indennizzo*".

Per gli impianti di allarme, videosorveglianza e segnalazione se è operante anche la Sezione Elettronica la determinazione del danno e il relativo *indennizzo* avviene utilizzando le condizioni più favorevoli all'*assicurato*.

**2)** Per *Macchinari agricoli e attrezzature*, le *Macchine agricole* e il *Contenuto* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*, oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro* compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.

**3)** Per *Prodotti e scorte*, deducendo dal *valore commerciale* di *Prodotti e scorte* assicurati il valore di quelli rimasti illesi, si stima il valore di *Prodotti e scorte* danneggiati al netto di oneri fiscali, se detraibili.

**4)** Per *Bestiame*, *Foraggio*, *Granaglie sullo stelo*, *preziosi* e *oggetti pregiati* si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro* al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.

Per i *Prodotti e scorte*, *Bestiame* e *Foraggio* resta salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa "B - Prezzo di vendita" della Sezione Incendio.

**5)** Per *Impianto per la produzione di energia rinnovabile* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro* compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.

Per *inverter* e *batterie di accumulo* in esercizio da oltre 5 anni si stima il *valore allo stato d'uso*.

**6)** Per i *Valori* si stima il *valore nominale*.

**7)** Per *Lastre* si stima il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.



TORNA ALL'INDICE

Per i beni stimati al *valore a nuovo*, se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non sono effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato in base al *valore allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito. Questo termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per *Impianto per la produzione di energia rinnovabile* se il danno riguarda solo l'impianto assicurato.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

8) Per le *Apparecchiature elettroniche*, premesso che:

- un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell'*apparecchiatura elettronica* calcolato come al successivo punto 2);
- l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri al punto 17.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", il danno è determinato secondo criteri che seguono:

1) in caso di bene riparabile, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;

2) in caso di bene non riparabile si procede come segue:

- a) se costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui e se non possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non è considerata migliore il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
- b) se costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente A) si riduce del 10% l'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al 5°;
- c) se costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, non è indennizzabile.

Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera se il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Se non sono soddisfatte queste condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'*apparecchiatura elettronica* o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.



## 20.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Reale Mutua, salvo accordi diversi, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## 20.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1) Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel

computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

2) Tale disposizione non si applica:

- se l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 15.000;
- per quei *beni assicurati* per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.

## 20.9 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

Dietro richiesta del *contraente*, l'*assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e Furto, sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo è corrisposto:

- dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*,
- se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo
- se è fornita la necessaria documentazione ed è stato sottoscritto dalle *Parti* un verbale di danno minimo.

**L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000.**

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

## 20.10 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## 20.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti condizioni di *assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 18.1 "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo).

Fermo quanto sopra, limitatamente ai beni stimati al *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- 2) entro 25 giorni dalla *comunicazione* dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 20.6 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



# SEZIONE DANNI INDIRETTI

La Sezione opera solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate. Resta ferma l'efficacia del punto 23 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



## 21. CHE COSA È ASSICURATO

### 21.1 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA DIARIA

(Alternativa al punto 21.2 "Garanzia Maggiori costi *incendio*" e 21.3 "Maggiori costi *elettronica*")

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, Reale Mutua:

- 1) riconosce all'*assicurato* la *diaria*, indicata su *modulo di polizza*, moltiplicata per i giorni lavorativi di interruzione dell'*attività*;
- 2) indennizza la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale o prolungamento dell'inattività, imputabile a divieto di accesso ai *beni assicurati*, imposto dalle Autorità. **La garanzia opera per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi e con il limite di indennizzo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

Questa garanzia opera con la *franchigia* di 3 giorni e con il *periodo di indennizzo* di:

- 180 giorni se riprende l'*attività*;
- 60 giorni se non riprende l'*attività*.

Ferma la *franchigia* di 3 giorni, operano i seguenti limiti per danni conseguenti a:

- spargimento di acqua di cui al punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato" della Sezione Incendio questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 70% della *diaria* per un massimo di 30 giorni.
- *fenomeno elettrico* di cui:
  - alla Condizione facoltativa "D - Fenomeno elettrico" della Sezione Incendio;
  - alla Sezione Elettronica;la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 70% della *diaria* per un massimo di 30 giorni.
- eventi assicurati con la condizione Facoltativa "J - Acqua piovana plus" della Sezione Incendio questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 70% della *diaria*.
- sovraccarico neve di cui alla Condizione facoltativa "K - Sovraccarico neve" della Sezione Incendio questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 70% della *diaria*.
- eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 70% della *diaria*.
- eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 70% della *diaria*.

Questa garanzia opera anche per i casi in cui il *danno liquidabile* a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali risulti interamente assorbito dai relativi *scoperti* o *franchigie*.



## 21.2 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA MAGGIORI COSTI INCENDIO

### (Alternativa al punto 21.1 "Garanzia Diaria")

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio e Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all'*assicurato*, nei limiti della *somma assicurata* per maggiori costi *incendio*, le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'*assicurato* si è avvalso, entro il *periodo di indennizzo*, per il proseguimento dell'*attività* e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- spese supplementari ragionevolmente sostenute al solo scopo di ripristinare il livello di scorte del magazzino presente prima del verificarsi del *sinistro* ed utilizzato per contenere la perdita subita;
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi e il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Questa garanzia opera con:

- una *franchigia* di € 1.000;
- la *somma assicurata* per maggiori costi *incendio* indicata sul *modulo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa*;
- il *periodo di indennizzo* di 90 giorni.

Operano i seguenti limiti per danni conseguenti a:

- spargimento di acqua di cui al punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato" della Sezione Incendio questa garanzia opera entro il limite del *danno liquidabile* per la suddetta garanzia, con il massimo di € 30.000;
- *fenomeno elettrico* di cui alla Condizione facoltativa "D - Fenomeno elettrico" della Sezione Incendio questa garanzia opera con il limite della *somma assicurata* per la condizione facoltativa stessa.
- eventi assicurati con la condizione Facoltativa "J - Acqua piovana plus" della Sezione Incendio questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi *incendio*.
- sovraccarico neve di cui alla Condizione facoltativa "K - Sovraccarico neve" della Sezione Incendio questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi *incendio*.
- eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi *incendio*.
- eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per Maggiori costi *incendio*.



Questa garanzia è operante anche per i casi in cui il *danno liquidabile* a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali risulti interamente assorbito dai relativi *scoperti* o *franchigie*.

## 21.3 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA MAGGIORI COSTI ELETTRONICA

### (Alternativa al punto 21.1 "Garanzia Diaria")

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini delle Sezioni Elettronica e Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all'*assicurato*, nei limiti della *somma assicurata* per maggiori costi *elettronica*, le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'*assicurato* si è avvalso per il proseguimento dell'*attività* e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- uso di macchine, *apparecchiature elettroniche* o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi e il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;

- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.
- Reale Mutua rimborsa, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per maggiori costi elettronica**, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di *apparecchiature elettroniche* e per l'addestramento del personale, necessarie per la prosecuzione dell'*attività* con impianti nuovi acquistati.

Questa garanzia opera con:

- una *franchigia* di € 500;
- il *periodo di indennizzo* di 60 giorni;
- la *somma assicurata per maggiori costi elettronica per sinistro e per annualità assicurativa*;
- il *limite di indennizzo giornaliero* indicati sul *modulo di polizza*.

## 21.4 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

### 21.4.1 ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alle *somme assicurate* per maggiori costi *incendio* o *elettronica*, le spese documentate sostenute per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*assicurato* ha nominato, e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

**Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 3.000 per *sinistro*.**

Se il *sinistro* interessa più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.



## 22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 22.1 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Il *limite di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza* rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua. Se un *sinistro* interessa questa Sezione e le Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, si applicano all'*indennizzo* complessivo (per danno diretto più danno indiretto) per tutte le Sezioni coinvolte i seguenti *limiti di indennizzo*.

|   | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|---|--|
| Vento e grandine su elementi fragili, condizione Facoltativa H della Sezione Incendio                                   | € 75.000   |
| Acqua piovana, condizione Facoltativa I della Sezione Incendio  | € 100.000  |
| Gelo, condizione Facoltativa L della Sezione Incendio   | € 20.000   |
| Perdita liquidi da rottura di contenitori, di cui al punto 6.3.3 e alla condizione Facoltativa P della Sezione Incendio | € 20.000   |
| Beni in refrigerazione, condizione Facoltativa M della Sezione Incendio   | Entro il limite del doppio della somma assicurata per la relativa garanzia diretta |

### 22.2 CESSAZIONE DEL RISCHIO – RISOLUZIONE DELLA GARANZIA

La presente Sezione si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'*attività* alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'*attività*.

In tutti i casi, il *premio* dell'annualità in corso relativo a questa garanzia è dovuto per intero a Reale Mutua.



## 23. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 23.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza le perdite o le spese conseguenti:

- 1) a *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo, o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) ad atti di guerra, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- 3) a un *sinistro* non indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali;
- 4) a danni subiti da beni in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno per cause diverse da quanto previsto ai punti c) e d) della garanzia facoltativa "M - Beni in refrigerazione" della Sezione Incendio;
- 5) a perdita del vino, olio, latte e carburanti agricoli di cui al punto 6.3.3 "Prodotti e scorte" e a eventi di cui alla Condizione facoltativa "P - Prodotti e scorte plus" della Sezione Incendio;
- 6) a un *sinistro* indennizzabile a termini delle seguenti Condizioni facoltative della Sezione Incendio:
  - "N - Ribaltamento del rimorchio";
  - "O - Spese per difettosa etichettatura - Difettoso confezionamento di prodotti ad uso alimentare";
  - "Q - Contaminazione del vino assicurato";
  - "R - Incendio Granaglie sullo stelo";
  - "T - Eventi sociopolitici e atmosferici su Beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica all'aperto";
  - "W - Urto o ribaltamento di Macchine agricole";
  - "X - Asfissia del Bestiame da fenomeno elettrico";
  - "Y - Movimentazione interna";
  - "Z - Danni da nottue";
- 7) a furto, rapina, scippo ed estorsione;
- 8) a un *sinistro* che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite successivamente alla data di stipulazione della presente polizza e non previste dal set informativo relativamente alle Sezioni Incendio Elettronica e Catastrofali;
- 9) a prestazioni o servizi di cui l'assicurato si è avvalso successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo;
- 10) a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - a) dolo del contraente o dell'assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge e dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata se l'assicurato o il contraente è persona giuridica;
  - b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità salvo quanto previsto dal punto 21.1 2) "Rischio assicurato – Garanzia Diaria";
  - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo o reperimento dei beni assicurati distrutti o danneggiati, imputabile ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
  - d) mancata disponibilità, da parte dell'assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono sempre esclusi i danni:

11) materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:

- manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o *software*;
- indisponibilità di dati o malfunzionamento di *software*, hardware, firmware e chip integrati;
- responsabilità legale e contrattuale;
- utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
- uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni comprese quelle a/da siti Web o similari;
- virus da computer, *malware* o *software* similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojan, worm o simili);
- violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
- violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;

Relativamente al punto 21.3 "Garanzia Maggiori costi *elettronica*", Reale Mutua non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- limitazioni dell'*attività* e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'*apparecchiatura elettronica* distrutta o danneggiata derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'*apparecchiatura elettronica* distrutta o danneggiata;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.



## 24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE



### 24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti complessivamente per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato:

- il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*;
- il *periodo di indennizzo* indicato sul *modulo di polizza*;
- la *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

| RISCHIO ASSICURATO |   | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO  |
|--------------------|---|------------|---|
| 21.1               | Rischio assicurato – Garanzia <i>Diaria</i>   | 3 giorni   | 180 giorni se riprende <i>attività</i><br>60 giorni se non riprende <i>attività</i>   |
|                    | Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato" Sezione Incendio  | 3 giorni   | 70% della <i>diaria</i> per un massimo di 30 giorni   |
|                    | Per danni conseguenti a <i>Fenomeno elettrico</i> di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Condizione facoltativa "D - <i>fenomeno elettrico</i>" Sezione Incendio;</li> <li>▪ Sezione Elettronica</li> </ul> | 3 giorni   | 70% della <i>diaria</i> per un massimo di 30 giorni   |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione Facoltativa "J - Acqua piovana Plus" della Sezione Incendio  | 3 giorni   | 70% della <i>diaria</i>   |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione Facoltativa "K - Sovraccarico neve" della Sezione Incendio   | 3 giorni   | 70% della <i>diaria</i>   |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali  | 3 giorni   | 70% della <i>diaria</i>   |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali   | 3 giorni   | 70% della <i>diaria</i>   |
| 21.1 2)            | Perdita conseguente a disposizioni delle autorità   | 3 giorni   | 30 giorni consecutivi e con il <i>limite di indennizzo</i> di € 20.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>  |
| 21.2               | Maggiori costi <i>incendio</i>  | € 1.000    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Somma assicurata</i> per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i></li> <li>▪ <i>Periodo di indennizzo</i> massimo 90 giorni</li> </ul> |
|                    | Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.1 A) 4) "Rischio assicurato" Sezione Incendio  | € 1.000    | Entro il limite del <i>danno liquidabile</i> per la garanzia di cui al punto 6.1 A) 4) della Sezione Incendio con il massimo di € 30.000  |
|                    | Per danni conseguenti a <i>fenomeno elettrico</i> di cui alla Condizione facoltativa "D - <i>Fenomeno elettrico</i> " della Sezione Incendio  | € 1.000    | <i>Somma assicurata</i> Condizione facoltativa D "Fenomeno elettrico" della Sezione Incendio  |



| RISCHIO ASSICURATO |  | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO  |
|--------------------|--|------------|---|
| 21.2               | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione Facoltativa "J - Acqua piovana Plus" della Sezione Incendio | € 1.000    | 30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi <i>incendio</i>  |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione Facoltativa "N - Sovraccarico neve" della Sezione Incendio  | € 1.000    | 30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi <i>incendio</i>  |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 "Terremoto" della Sezione Catastrofali                   | € 1.000    | 30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi <i>incendio</i>  |
|                    | Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 "Inondazione, Alluvione" della Sezione Catastrofali      | € 1.000    | 30% della <i>somma assicurata</i> per Maggiori costi <i>incendio</i>  |
| 21.3               | Maggiori costi elettronica   | € 500      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa</i></li> <li>▪ <i>Limite di indennizzo giornaliero indicato sul modulo di polizza</i></li> <li>▪ <i>Periodo di indennizzo massimo 60 giorni</i></li> </ul> |
| 21.4 1)            | Onorari periti, consulenti e professionisti  | -----      | 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 3.000  |

Se un *sinistro* interessa questa Sezione e le Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, si applicano all'*indennizzo* complessivo (per danno diretto più danno indiretto) per tutte le Sezioni coinvolte i seguenti *limiti di indennizzo* (come indicato al punto 22.1).

|   | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|---|---|
| Vento e grandine su elementi fragili, condizione Facoltativa H della Sezione Incendio                                   | € 75.000  |
| Acqua piovana, condizione Facoltativa I della Sezione Incendio  | € 100.000   |
| Gelo, condizione Facoltativa L della Sezione Incendio   | € 20.000  |
| Perdita liquidi da rottura di contenitori, di cui al punto 6.3.3 e alla condizione Facoltativa P della Sezione Incendio | € 20.000  |
| Beni in refrigerazione, condizione Facoltativa M della Sezione Incendio   | Entro il limite del doppio della relativa somma assicurata per garanzia diretta |





## 25. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 25.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

### 25.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'*attività* e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- c) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'*attività*;
- d) tenere a disposizione di Reale Mutua e dei Periti i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento e fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che può essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve mettere a disposizione di Reale Mutua tale documentazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

### 25.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

### 25.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*.

Salvo quanto previsto dal punto 21.4.1) "Onorari Periti, Consulenti e Professionisti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 25.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione della perdita di *fatturato*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *contraente* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 25.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- d) procedere alla stima del danno secondo i criteri del punto 25.6 "Determinazione del danno" e procedere alla liquidazione del danno.

Relativamente alla *diaria* i periti devono:

- e) accertare l'ammontare della *quota di fatturato*, il numero di giorni lavorativi annui e determinare l'entità della *diaria* effettiva relativa all'*azienda* nell'esercizio immediatamente antecedente la data del *sinistro*;
- f) determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari a ricostituire la capacità produttiva e commerciale ante-*sinistro*;
- g) determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero;
- h) determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno.

Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi del punto 25.4 2) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni all'indennizzabilità dei danni.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 25.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

### DIARIA

L'*indennizzo* è dato dal prodotto della *diaria* per i giorni lavorativi d'inattività totale.

La *diaria* è riconosciuta:

- 1) a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al giorno del *sinistro* che ha originato l'interruzione dell'*attività*;
  - 2) fino alla ricostituzione della capacità produttiva e commerciale ante-*sinistro* e comunque non oltre 6 mesi dal giorno del *sinistro*;
  - 3) nel caso in cui l'*assicurato* non riprenda più l'*attività*, fino ad un massimo di 60 giorni dalla data del *sinistro*.
- Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *diaria* si intende ridotta in proporzione.



Se in base ai risultati peritali di cui al punto 25.5 "Mandato dei periti", la *diaria* risulta superiore a quella effettiva, ricavabile dall'esercizio antecedente la data del *sinistro*, Reale Mutua non indennizza somma superiore all'importo di quella effettiva. In tale caso Reale Mutua rimborsa la quota parte di *premio* dell'annualità, al netto delle imposte, pagata in eccedenza.

## 25.7 RISERVE DI MAGAZZINO (PRODOTTI E SCORTE)

Se al verificarsi di un *sinistro*, per contenere anche temporaneamente la riduzione dei ricavi di vendita, l'*assicurato* ricorgerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo l'eventuale posticipata perdita dei ricavi di vendita causata dalla mancata o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza o riduzione e per un periodo pari al massimo periodo di indennizzo.

## 25.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e se l'*indennizzo* complessivo a termini di *polizza* è prevedibile in almeno € 25.000. L'anticipo è corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* atto di accertamento contenente la quantificazione del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione richiesta.

## 25.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulta che il *sinistro* non è stato causato con dolo del *contraente* o dell'*assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## 25.10 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del *sinistro* il valore *somma assicurata* determinato ed indicato sul *modulo di polizza*, risulta inferiore al valore della *somma assicurata* ricavabile dall'ultimo bilancio finanziario antecedente la data del *sinistro*, l'*indennizzo* è ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Resta comunque convenuto tra le *parti* che tale disposizione non si applica nel caso in cui tale eccedenza risulta essere minore del 20 %.

Tale disposizione non si applica alle garanzie di cui ai punti 21.2 "Garanzia maggiori costi *incendio*" e 21.3 "Garanzia maggiori costi elettronica".



TORNA ALL'INDICE

# SEZIONE FURTO

La Sezione opera solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e vale per tutte le *ubicazioni* assicurate. Resta ferma l'efficacia del punto 28 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, o quelli indicati in *polizza*.



## 26. CHE COSA È ASSICURATO

### 26.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua, nei limiti delle *somme assicurate*, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) *furto*, a condizione che l'autore del furto, salvo quanto previsto al punto 27.2 "Dove sono garantiti i *beni assicurati*", si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati*:
  - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili **se oggettivamente rilevabili o da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara")**;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta dopo, a mezzi di chiusura operanti;
- 2) atti vandalici commessi dai ladri sul *Contenuto*, se assicurato, in occasione di *furto* o *rapina* o *estorsione* consumati o tentati. **Per le *ubicazioni non stabilmente abitate* la garanzia opera con lo scoperto del 50%.**
- 3) guasti cagionati dai ladri in occasione di *furto*, *rapina* o *estorsione* consumati o tentati ai *beni assicurati*, alle parti di *Fabbricato* o di *tendostruttura e tensostruttura* e a *fissi e infissi* (compreso il *furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali contenenti i *beni assicurati*.

**Questa garanzia opera per:**

- in caso di *ubicazione stabilmente abitata* senza applicazione di *scoperti* e con il *limite di indennizzo* di € 500, o, se superiore, del 10% delle relative *somme assicurate* di questa Sezione;
- in caso di *ubicazione non stabilmente abitata* senza applicazione di *scoperti* e con il *limite di indennizzo* di € 250 o, se superiore, del 5% delle relative *somme assicurate* di questa Sezione.

Per le *Lastre*, se acquistata la condizione facoltativa "V - Rottura *lastre*" della Sezione Incendio, questa garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione facoltativa.

4) *rapina* e *estorsione*:

- a) del *Contenuto*, se assicurato, **se avvenuta nei locali di abitazione**;
- b) degli altri *beni assicurati*, **escluso gli Impianti per la produzione di energia rinnovabile, avvenuti nell'ambito dei fabbricati**.

La garanzia è operante anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi all'interno dei locali di abitazione o nell'*ambito dei fabbricati*.

Limitatamente a *Macchine agricole, Macchinari agricoli e attrezzature (esclusi valori e preziosi inerenti all'attività), Prodotti e scorte e Bestiame*, Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni derivati dalla *rapina* avvenuta durante il trasferimento dalla loro naturale collocazione nell'*ambito dei fabbricati* ai fondi/poderi distaccati e viceversa;



5) *scippo, rapina e furto con destrezza di valori e preziosi non inerenti all'attività*, di capi di vestiario e di oggetti personali, indossati o tenuti a portata di mano, subiti dall'assicurato o dai componenti del nucleo familiare con lui conviventi, **avvenuti all'esterno dei locali di abitazione.**

Questa garanzia opera anche in caso di *furto* a seguito di *infortunio* o improvviso malore dall'assicurato o dai componenti del nucleo familiare.

**Questa garanzia non opera per le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore.**

**Questa garanzia opera:**

- per *scippo e rapina* con il **limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000;**
- per *furto con destrezza* con la **franchigia di € 100 e con un limite di indennizzo per sinistro dell'1% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000.**

6) sottrazione di *valori inerenti all'attività* durante il trasporto effettuato dal *portavalori*, compresi gli effetti personali dello stesso.

La garanzia opera per:

- il *furto* avvenuto in seguito a *infortunio* o improvviso malore del *portavalori*;
  - il *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
  - lo *scippo* o la *rapina* dei *valori* subito dal *portavalori*;
- avvenuti al di fuori dell'*ubicazione*.

L'assicurazione è estesa al *furto* e alla *rapina* avvenuti durante il temporaneo deposito dei *valori* nell'abitazione del *portavalori* o di terzi dove il *portavalori* soggiorna.

**Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 10.000.**

**Per i casi di furto con destrezza, la garanzia opera con:**

- la **franchigia di € 100**
- il **limite di indennizzo per sinistro dell'1% della somma assicurata per il Macchinari agricoli e attrezzature con il massimo di € 1.000;**

**Questa garanzia non opera se sul modulo di polizza è indicato che le garanzie della polizza sono prestate a favore del proprietario non conduttore dell'azienda agricola;**

7) *furto di Impianti per la produzione di energia rinnovabile* e di parti che lo compongono, se:

- a) l'autore del *furto* si è introdotto nei locali in cui o su cui è installato l'impianto con le modalità indicate al precedente punto 1);
- b) l'impianto è regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *tetto del Fabbricato* con destinazione d'uso di tipo A o B, in base a quanto previsto al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso" della Sezione Incendio;
- c) gli *inverters*, le *batterie di accumulo*, i contatori e i quadri di controllo sono installati in *Fabbricato* con destinazione d'uso di tipo A o B e con caratteristiche costruttive di classe 1, in base a quanto previsto al punto 6.5 "Classificazione dei fabbricati" della Sezione Incendio o in cabine o locali aventi pareti perimetrali, *solai* o coperture, in cemento armato, laterizi, acciaio oppure in pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno. Ogni apertura deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni;
- d) il *furto* dei pannelli è avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato;
- e) i *cablaggi* sono provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi di protezione:
  - interrimento dei cavi con pozzetti allarmati o chiusi mediante saldatura/sigillatura;
  - sistemi di allarme con cavi in fibra ottica;
  - riempimento dei canali con schiume epossidiche;
- f) l'impianto con posizionamento ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
- tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
- sistema antifurto di localizzazione GPS;
- sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme;

g) i sistemi di antifurto e di videosorveglianza previsti e presenti sono attivi, funzionanti e regolarmente operanti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Quanto previsto al punto 26.1 A)7) opera in parziale deroga al punto 26.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

Questa garanzia opera per:

- 1) **ubicazione stabilmente abitata:** con lo scoperto 10% con il minimo € 1.500 e con il limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- 2) **ubicazione non stabilmente abitata:** con lo scoperto 20% con il minimo € 1.500 e con il limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- 3) **furto commesso attraverso impalcature:** con lo scoperto del 30% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata indipendentemente da quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) **cablaggi e batterie di accumulo con lo scoperto del 30% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per Impianti per la produzione di energia rinnovabile** indipendentemente da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3).

B) Reale Mutua, nei limiti delle somme assicurate e a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, rimborsa:

- 1) le spese documentate sostenute per la duplicazione dei documenti personali, bancomat e carte di credito sottratti. **Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 300 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 2) in caso di scippo o rapina, le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortuni. **Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 500 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 3) in caso di sottrazione delle chiavi, le spese documentate sostenute per la modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione assicurata. **Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 300 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 4) le spese attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione, di allarme o mezzi di chiusura (documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro, se non è stata inviata da Reale Mutua una comunicazione di recesso dal contratto per sinistro).

Questa garanzia opera con:

- il limite di indennizzo del 10% del danno liquidato a termini di polizza;
  - il massimo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- 5) le spese documentate sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, con il massimo del 5% dell'indennizzo.
- Se un medesimo sinistro interessa sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofale, il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non può essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate.

C) Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che l'assicurato ha nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.



Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 3.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Se il *sinistro* interessa più Sezioni prestate con la *polizza* Reale Mutua indennizza gli onorari una volta sola.

## 26.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI *FABBRICATI* E DEI MEZZI DI CHIUSURA

Relativamente a:

- *Macchinari agricoli e attrezzature,*
- *Macchine agricole,*
- *Prodotti e scorte,*
- *Foraggio,*
- *Contenuto,*

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, *solai* o copertura di vivo, costruite in cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine o antivandalismo*, cemento;
- b) *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, se la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c) tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci se le loro dimensioni non consentono l'accesso all'interno dei *fabbricati*.

Nel caso di *furto* avvenuto:

- in *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, si applica quanto previsto al punto 26.3 "Differmità delle caratteristiche costruttive dei *fabbricati*";
- attraverso aperture o protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopra elencate, si applica quanto previsto al punto 26.4 "Differmità dei mezzi di chiusura".

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* a *Contenuto* e *Prodotti e scorte*:

- 1) resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c);
- 2) avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

*Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole e Foraggio*, se riposti:

- all'interno di *tendostrutture e tensostrutture*;
  - in *fabbricati* privi di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c);
  - in *fabbricati* con mezzi di chiusura presenti ma non operanti e in assenza dell'*assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate nell'ambito degli stessi (come indicato al punto 26.4 C) 2);
- sono considerati beni all'aperto e normati come previsto al punto 27.2 "Dove sono garantiti i *beni assicurati*".



TORNA ALL'INDICE

## 26.3 DIFFORMITÀ DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Se il furto è reso possibile da caratteristiche costruttive dei locali contenenti *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte e Contenuto* difformi da quanto indicato ai punti 26.2 a) e 26.2 b) "Caratteristiche costruttive dei fabbricati e mezzi di chiusura dei locali", la garanzia opera con lo scoperto del 20%.

## 26.4 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Se il furto di *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte e Contenuto* avviene attraverso aperture protette da mezzi di chiusura difformi da quanto indicato al punto 26.2 c) "Caratteristiche costruttive dei fabbricati e mezzi di chiusura dei locali", la garanzia opera come di seguito indicato.

### A) MEZZI DI CHIUSURA OPERANTI MA DIFFORMI IN UBICAZIONE STABILMENTE ABITATA

Se la difformità riguarda aperture:

- 1) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua indennizza il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve;
- 2) usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e se l'introduzione è avvenuta mediante rottura o scasso, la garanzia opera con lo scoperto del 20%.

### B) MEZZI DI CHIUSURA OPERANTI MA DIFFORMI IN UBICAZIONE NON STABILMENTE ABITATA

La garanzia opera con lo scoperto del 30% con il minimo di € 1.000.

Solo per il periodo in cui l'*assicurato* o il conduttore dell'*azienda agricola*, i suoi familiari o le persone incaricate della custodia dei *beni assicurati* compresi i *prestatori di lavoro*, i collaboratori, gli affittuari dimorano stabilmente si applica la normativa di cui al precedente punto A).

### C) MEZZI DI CHIUSURA PRESENTI MA NON OPERANTI IN UBICAZIONE STABILMENTE O NON STABILMENTE ABITATA

Se al momento del sinistro è accertata nell'*ambito dei fabbricati*:

- 1) la presenza dell'*assicurato* o del conduttore dell'*azienda agricola*, suoi familiari o persone da lui incaricate che hanno un rapporto di lavoro subordinato, la garanzia opera con lo scoperto del 20%;
- 2) l'assenza dell'*assicurato* o del conduttore dell'*azienda agricola*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati*, Reale Mutua non riconosce alcun *indennizzo*, fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 26.2 "Caratteristiche costruttive dei fabbricati e dei mezzi di chiusura".

## 26.5 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

Fermo quanto disposto ai punti 26.2 "Caratteristiche costruttive dei fabbricati e dei mezzi di chiusura" e 28.1 "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati da furto all'interno dei locali, avvenuto nei modi previsti dal punto 26.1 A)1) "Rischio assicurato", anche se l'autore del furto è un *dipendente* del contraente o dell'*assicurato* e se si verificano le seguenti circostanze:

- l'autore del furto non è incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei mezzi di custodia o dei sistemi di prevenzione;
- il furto è commesso nei locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il *dipendente* adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.



## 26.6 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 26.1 "Rischio assicurato".

Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. Resta ferma l'efficacia del punto 28 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

### A - BENI MOBILI DELL'ATTIVITA' TURISTICA E DIDATTICA ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti dal *furto* dei *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica posti all'aperto nell'ambito dei fabbricati di un'ubicazione stabilmente abitata*.

La garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 25% con il minimo di € 250;
- il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata per Macchinari agricoli e attrezzature* con il massimo di € 5.000 per *annualità assicurativa*.

### B - SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI DELL'AGRITURISMO – FATTORIA DIDATTICA

(operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa A-Agriturismo–fattoria didattica della sezione Responsabilità Civile)

Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza i *clienti* dei danni materiali direttamente causati a effetti personali e *valori* portati indosso, da:

- *scippo e rapina*;
- *furto* conseguente ad *infortunio* o improvviso malore del *cliente* stesso; avvenuti nell'ambito dell'*azienda agricola*.

La garanzia opera se l'*azienda agricola* svolge l'attività di agriturismo – fattoria didattica in conformità alle leggi vigenti e che la presenza del *cliente* all'interno dell'*azienda agricola* al momento del *sinistro* sia provata:

- dalla registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge per le attività di agriturismo – fattoria didattica;
- da documentazione fiscale attestante la fruizione dei servizi di agriturismo – fattoria didattica prestati dall'*azienda agricola*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto e rapina* di veicoli o parti di essi, dei bagagli e di qualsiasi oggetto all'interno del veicolo stesso.

Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, rimborsa:

- 1) le spese documentate sostenute per la duplicazione dei documenti personali, bancomat e carte di credito sottratti.  
Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 300 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- 2) in caso di *scippo o rapina*, le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortuni.  
Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- 3) in caso di sottrazione delle chiavi, le spese documentate sostenute per la modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione assicurata.  
Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 300 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, pari alla *somma assicurata* e con il limite per ciascun *cliente* di € 1.000.



TORNA ALL'INDICE

## C - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Reale Mutua riconosce all'*assicurato*, in eccedenza alle *somme assicurate*, un importo forfettario pari alla percentuale dell'*indennizzo* indicata sul *modulo di polizza*.

Questa garanzia opera sui beni, se assicurati: *Contenuto, Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame, Foraggio, Impianti per la produzione di energia rinnovabile*, per i rischi di cui al punto 26.1 "Rischio assicurato".

Esclusivamente per i danni subiti da *Prodotti e scorte, Foraggio o Bestiame* per i quali l'*azienda agricola* sia in possesso di Certificazione Biologica EU la percentuale dell'*indennizzo* applicata è aumentata al 20%, se inferiore.

**Questo aumento non è effettuato se i *beni assicurati* sono il risultato di un processo di trasformazione (ad esempio, farina, vino, formaggio, olio, prodotti ortofrutticoli appartenenti alla "quarta gamma").**



## 27. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 27.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- 1) Le garanzie di questa sezione sono prestate a *primo rischio assoluto*.
- 2) Il valore per:
  - *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole* è determinato dal *valore allo stato d'uso*;
  - *Bestiame, Prodotti e scorte, Foraggio* è determinato dal *valore commerciale*;
  - *Impianti per la produzione di energia rinnovabile* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali quando non detraibili;
  - *Contenuto* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
  - *Oggetti pregiati e Preziosi* è determinato dal *valore commerciale*;
  - *Valori* è determinato dal *valore nominale*.

### 27.2 DOVE SONO GARANTITI I BENI ASSICURATI

A) Le *Macchine agricole* e i *Macchinari agricoli e attrezzature* installate su *Macchine agricole*, esclusi i *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica* e i *valori e preziosi* inerenti all'*attività*, sono assicurati anche all'aperto se:

- 1) nell'*ambito dei fabbricati delle ubicazioni stabilmente abitate* con limiti previsti al punto 27.3 A) 7) "*Ubicazione stabilmente abitata*";
- 2) nell'*ambito dell'azienda agricola* e nei fondi coltivati anche di terzi o lungo il percorso atto a raggiungere tali fondi (a condizione che la proprietà delle *Macchine agricole e Macchinari agricoli e attrezzature* sia dimostrabile), con limiti previsti al punto 27.3 B) 3) "*Ubicazione non stabilmente abitata*".

I *Macchinari agricoli e attrezzature* installabili ma non installati su *Macchine agricole*, esclusi i *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica* e i *valori e preziosi* inerenti all'*attività*, sono assicurati anche all'aperto se:

- 3) nell'*ambito dei fabbricati delle ubicazioni stabilmente abitate* con limiti previsti al punto 27.3 A) 8) "*Ubicazione stabilmente abitata*";
- 4) nell'*ambito dell'azienda agricola* e nei fondi coltivati anche di terzi o lungo il percorso atto a raggiungere tali fondi (a condizione che la proprietà delle *Macchine agricole e Macchinari agricoli e attrezzature* sia dimostrabile), con limiti previsti al punto 27.3 B) 4) "*Ubicazione non stabilmente abitata*".

I *Macchinari agricoli e attrezzature* non installabili su *Macchine agricole* sono assicurabili anche all'aperto con i limiti previsti al punto 27.3 A) 8) "*Ubicazione stabilmente abitata*" e 27.3 B) 4) "*Ubicazione non stabilmente abitata*".

Quanto sopra indicato vale sia per l'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*, sia per un'*ubicazione* diversa.

I *beni mobili dell'attività didattica* sono assicurati all'aperto esclusivamente se acquistata la Condizione Facoltativa "A - *Beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica all'aperto*", sia nell'*ubicazione* per la quale è stata acquistata la suddetta Condizione Facoltativa A che in altre *ubicazioni stabilmente abitate*.

- B) Il *Bestiame* è assicurato se ricoverato in stalle o in recinti contigui se nell'*ambito dei fabbricati*, sia nell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*, sia in un'*ubicazione* diversa.
- C) I *Prodotti e scorte* sono assicurati se riposti all'interno di *fabbricati*, sia nell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*, sia in un'*ubicazione* diversa.



- D) Il *Foraggio* è assicurato **se riposto all'interno di fabbricati o di tendostrutture o tensostrutture**, sia nell'*ubicazione* al quale è stato attribuiti sul *modulo di polizza*, sia in un'*ubicazione* diversa.
- E) Il *Contenuto*, i *valori e preziosi* inerenti e non all'*attività*, sono assicurati **se riposti all'interno di fabbricati, fatto salvo quanto previsto al punto 26.1 A) 5) per valori e preziosi non inerenti all'attività**, capi di vestiario e oggetti personali.  
I *beni assicurati* sopraindicati sono garantiti nell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*.
- F) Gli *Impianti di produzione di energia rinnovabile* sono garantiti nell'*ubicazione* alla quale sono stati attribuiti sul *modulo di polizza*.
- G) I capi di vestiario, gli oggetti personali, i *valori* non inerenti all'*attività* di proprietà dell'*assicurato* o dei suoi familiari conviventi sono assicurati anche in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusivamente **durante il temporaneo periodo di permanenza e solo per danni di furto, rapina e estorsione**.
- H) I *Macchinari agricoli e attrezzature*, le *Macchine agricole*, i *Prodotti e scorte* e il *Bestiame* sono assicurati anche durante la loro temporanea permanenza/esposizione a fiere, mercati, mostre sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e **limitatamente ai danni di furto e rapina**.  
I *valori e preziosi inerenti all'attività* sono assicurati **se riposti all'interno di fabbricati**, fatto salvo quanto previsto al punto 26.1 A)6) per il *portavalori*.

## 27.3 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Reale Mutua non è tenuta a pagare somme maggiori di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio" e per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti incaricati per la valutazione dei *sinistri*.

### A) UBICAZIONE STABILMENTE ABITATA

La garanzia opera per:

- 1) *oggetti pregiati* con il *limite di indennizzo* del 60% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto o servizio;
  - 2) *preziosi* non inerenti all'*attività* con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di € 15.000;
  - 3) *preziosi* inerenti all'*attività* con il *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* per *Macchinari agricoli e attrezzature* con il massimo di € 15.000;
  - 4) *valori* non inerenti all'*attività* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di € 10.000;
  - 5) *valori* inerenti all'*attività* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per *Macchinari agricoli e attrezzature* con il massimo di € 15.000;
- Se i *preziosi* e i *valori* sono custoditi in *cassaforte* o in *armadio corazzato* con i congegni di chiusura attivati, i *limiti di indennizzo* sopra indicati, e i relativi massimi, sono aumentati del 50% e costituiscono comunque il *limite di indennizzo* massimo per il *sinistro* che interessa contemporaneamente questi beni;
- 6) bovini, equini e struzzi con il *limite di indennizzo* di € 20.000 per singolo animale;
  - 7) *Macchine agricole* all'aperto nell'*ambito dei fabbricati*, ed eventuali *Macchinari agricoli e attrezzature* su di esse installate al momento del *sinistro*, con il *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa* e con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 1.500;
  - 8) *Macchinari agricoli e attrezzature* all'aperto nell'*ambito dei fabbricati*, esclusi i *beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica*:
    - se installabili, ma non installati su *Macchine agricole* al momento del *sinistro*, con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* con il massimo di € 20.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*;



- se non installabili su *Macchine agricole*, con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000 per *sinistro e annualità assicurativa*;
- con lo *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.000

## B) UBICAZIONE NON STABILMENTE ABITATA

La garanzia del punto 26.1 "Rischio assicurato" opera, se non diversamente precisato, con lo *scoperto* del 20% e con il minimo di € 1.000.

La garanzia opera inoltre per:

- 1) *oggetti pregiati*, ad eccezione di raccolte e collezioni, con il *limite di indennizzo* del 40% della *somma assicurata* per *Contenuto* con il massimo di € 11.000 per singolo oggetto o servizio;
- 2) bovini, equini e struzzi con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per singolo animale;
- 3) *Macchine agricole* all'aperto nell'ambito dell'*azienda agricola*, ed eventuali *Macchinari agricoli e attrezzature* su di esse installate al momento del *sinistro*, con il *limite di indennizzo* di € 40.000 per *sinistro e annualità assicurativa* e con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500;
- 4) *Macchinari agricoli e attrezzature* all'aperto nell'ambito dell'*azienda agricola*:
  - se installabili, ma non installati su *Macchine agricole* al momento del *sinistro*, con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000 per *sinistro e annualità assicurativa*;
  - se non installabili su *Macchine agricole*, con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000 per *sinistro e annualità assicurativa*;
  - con lo *scoperto* 20 % con il minimo di € 1.000.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative *franchigie* o *scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

## C) FIERE, MOSTRE, MERCATI

In caso di *furto, rapina* di *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole, Prodotti e scorte, Bestiame* durante la loro temporanea permanenza/esposizione a fiere, mercati, mostre sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino la garanzia opera con *scoperti, franchigie e limiti di indennizzo* previsti al precedente punto "A – Ubicazione stabilmente abitata".



## D) LOCALI DI VILLEGGIATURA

In caso di *furto, rapina e estorsione* di capi di vestiario, oggetti personali, *valori* non inerenti all'*attività*, di proprietà dell'*assicurato* o dei suoi familiari conviventi portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di € 2.000.

La garanzia opera se il *sinistro* è avvenuto durante il temporaneo periodo di permanenza dell'*assicurato* o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

Se gli oggetti personali e *valori* non inerenti all'*attività* sono custoditi in *cassaforte* o in *armadio corazzato* con i congegni di chiusura attivati, il *limite di indennizzo* sopra indicato è aumentato del 50% e costituisce comunque il *limite di indennizzo* massimo per il *sinistro* che interessi contemporaneamente detti beni posti sia fuori sia dentro la *cassaforte* o l'*armadio corazzato*.

Resta salvo quanto previsto al punto 26.2 "Caratteristiche costruttive dei fabbricati e dei mezzi di chiusura".

## 28. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 28.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- b) verificatisi in conseguenza di incendi, scoppi, esplosioni anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'assicurato o dal conduttore dell'azienda agricola, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata se l'assicurato o il conduttore dell'azienda agricola è una persona giuridica;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto c) o che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - da persone per le quali il contraente, l'assicurato o il conduttore dell'azienda agricola deve rispondere, eccetto quanto previsto dal punto 26.5 "Furto commesso dai dipendenti";
  - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - da persone legate a quelle indicate al precedente punto c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; per i valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno oppure dalle ore 24 del 25° giorno se questi valori sono custoditi in cassaforte o in armadio corazzato.



### 28.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza:

- a) beni assicurati posti all'aperto, ad eccezione di quanto previsto dal 27.2 "Dove sono garantiti i beni assicurati";
  - b) cavalli che hanno partecipato o partecipano a corse professionistiche negli ippodromi;
  - c) animali da compagnia;
  - d) veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
  - e) raccolte, collezioni, preziosi e valori limitatamente a sinistri accaduti in ubicazioni non stabilmente abitate;
  - f) beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Se la predetta assicurazione risulta inefficace o insufficiente i beni in leasing sono da considerarsi in garanzia.
- Per gli Impianti per la produzione di energia rinnovabile, Reale Mutua non indennizza:
- g) impianti entrati in esercizio da oltre 10 anni;
  - h) impianti non fissati agli appositi sostegni, non collaudati o non collegati alla rete del GSE (se fotovoltaico) e che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia, alla data di entrata in esercizio degli impianti;
  - i) pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
  - j) pannelli "stand-alone" (impianto autonomo funzionante a isola);

- k) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- l) impianti che non sono installati sul *tetto del Fabbricato*;
- m) impianti installati sul *tetto di Fabbricato* aperto da uno o più lati;
- n) impianti installati su *Fabbricato* di tipo C o D in base a quanto previsto dal punto 6.5 A) "Classificazione dei *fabbricati*" della Sezione Incendio;
- o) impianti installati su *Fabbricato collabente*;
- p) impianti installati su *Fabbricato* per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità;
- q) tubazioni o *cablaggi* interrati se non protetti come da specifiche di posa.

## 29. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI



### 29.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e relative *franchigie o scoperti*, questi sono applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

| 26.1 RISCHIO ASSICURATO |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                     | LIMITE DI INDENNIZZO   |
|-------------------------|--|------------|------------------------------|--|
| 26.1 A) 2)              | Atti vandalici sul <i>Contenuto</i> , se assicurato, in occasione di furto, ecc.- limitatamente a <i>ubicazioni non stabilmente abitate</i>    | ----       | 50%                          | <i>Somma assicurata</i>  |
| 26.1 A) 3)              | Guasti cagionati dai ladri   | ----       | ----                         |  |
|                         | Per <i>ubicazione stabilmente abitata</i>  |            |                              | € 500 o, se superiore, 10% delle <i>somme assicurate</i>   |
|                         | Per <i>ubicazione non stabilmente abitata</i>  |            |                              | € 250 o, se superiore, 5% delle <i>somme assicurate</i>  |
| 26.1 A) 5)              | <i>Scippo, rapina, ecc.</i> di <i>valori e preziosi</i> non inerenti all' <i>attività</i>  | ----       | ----                         | 10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 5.000                        |
|                         | <i>Furto con destrezza</i> di <i>valori e preziosi</i> non inerenti all' <i>attività</i>   | € 100      | ----                         | 1% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 1.000                         |
| 26.1 A) 6)              | <i>Scippo, rapina, ecc.</i> sul <i>portavalori</i> di <i>valori</i> inerenti all' <i>attività</i> (compresi effetti personali del portavalori) | ----       | ----                         | 10% della <i>somma assicurata</i> per <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 10.000 |
|                         | Furto con <i>destrezza</i> sul <i>portavalori</i> di <i>valori</i> inerenti all' <i>attività</i> (compresi effetti personali del portavalori)  | € 100      | ----                         | 1% della <i>somma assicurata</i> per <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 1.000   |
| 26.1 A) 7) 1)           | Danni a <i>Impianti</i> per la <i>produzione di energia rinnovabile</i> in <i>ubicazione stabilmente abitata</i>                               | ----       | 10% con il minimo di € 1.500 | <i>Somma assicurata</i>  |

TORNA ALL'INDICE

FURTO

| 26.1 RISCHIO ASSICURATO |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                     | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|-------------------------|--|------------|------------------------------|---|
| 26.1 A)<br>7) 2)        | Danni a <i>Impianti</i> per la <i>produzione di energia rinnovabile</i> in <i>ubicazione non stabilmente abitata</i> | ----       | 20% con il minimo di € 1.500 | <i>Somma assicurata</i>   |
| 26.1 A)<br>7) 3)        | Furto attraverso impalcature di <i>Impianti</i> per la <i>produzione di energia rinnovabile</i>                      | ----       | 30% con il minimo di € 1.500 | 80% della <i>somma assicurata</i>   |
| 26.1 A)<br>7) 4)        | Danni a <i>cablaggi e batterie di accumulo</i>   | ----       | 30% con il minimo di € 1.500 | 10% della <i>somma assicurata</i> per <i>Impianti</i> per la <i>produzione di energia rinnovabile</i> |

| 26.1 RISCHIO ASSICURATO |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|-------------------------|--|------------|----------|---|
| 26.1 B)<br>1)           | Spese per la duplicazione dei documenti personali  | ----       | ----     | € 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |
| 26.1 B)<br>2)           | Spese sanitarie in caso di <i>scippo o rapina</i>  | ----       | ----     | € 500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |
| 26.1 B)<br>3)           | Spese in caso di sottrazione di chiavi   | ----       | ----     | € 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>   |
| 26.1 B)<br>4)           | Spese per impianti di prevenzione  | ----       | ----     | 10% del danno liquidato a termini di <i>polizza</i> con il massimo di € 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 26.1 B)<br>5)           | Spese demolizione e sgombero   | ----       | ----     | 5% dell' <i>indennizzo</i>  |
|                         | Se un medesimo <i>sinistro</i> interessa anche le Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofale |            |          | € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate  |
| 26.1 C)                 | Onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti                               | ----       | ----     | 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 3.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>                          |
| 26.3                    | Difformità delle caratteristiche costruttive dei <i>fabbricati</i>                             | ----       | 20%      | <i>Somma assicurata</i>   |



| 26.4 DIFFORMITA' DEI MEZZI DI CHIUSURA |  |                   |                              |   |
|--|--|-------------------|------------------------------|---|
| A)                                     | Mezzi di chiusura operanti ma difformi in <i>ubicazione stabilmente abitata</i>  |                   |                              |   |
|  | 1) difformità riguardanti aperture diverse da quelle usate dai ladri   | ----              | ----                         | <i>Somma assicurata</i>   |
|  | 2) difformità riguardanti aperture usate dai ladri   | ----              | 20%                          |   |
| B)                                     | Mezzi di chiusura operanti ma difformi in <i>ubicazione NON stabilmente abitata</i><br>Limitatamente al periodo di abitazione si applica la normativa di cui al precedente punto A)        | ----              | 30% con il minimo di € 1.000 | <i>Somma assicurata</i>   |
| C) 1)                                  | Mezzi di chiusura presenti ma NON operanti in <i>ubicazione stabilmente abitata o NON stabilmente abitata</i> con presenza dell' <i>assicurato</i> ecc. nell' <i>ambito dei fabbricati</i> | ----              | 20%                          | <i>Somma assicurata</i>   |
| 26.4 RISCHIO ASSICURATO                |  | <b>FRANCHIGIA</b> | <b>SCOPERTO</b>              | <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>   |
| A                                      | <i>Beni mobili dell'agriturismo e della fattoria didattica all'aperto</i>  | ----              | 25% con il minimo di € 250   | 20% della <i>somma assicurata</i> per <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 5.000 per <i>annualità assicurativa</i> |
| B                                      | <i>Scippo e rapina dei clienti dell'agriturismo – fattoria didattica</i>   | ----              | ----                         | <i>Somma assicurata per annualità assicurativa</i>  |
|  | <i>Per ciascun cliente</i>   | ----              | ----                         | € 1.000   |
|  | <i>Spese per la duplicazione dei documenti personali</i>   | ----              | ----                         | € 300 per <i>annualità assicurativa</i>   |
|  | <i>Spese sanitarie in caso di scippo o rapina</i>  | ----              | ----                         | € 500 per <i>annualità assicurativa</i>   |
|  | <i>Spese in caso di sottrazione di chiavi</i>  | ----              | ----                         | € 300 per <i>annualità assicurativa</i>   |



| 27.3 SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO  |  | FRANCHIGIA   | SCOPERTO                     | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|---|--|--|------------------------------|---|
| 27.3 A)   | <i>Ubicazione stabilmente abitata</i>  |  |                              |   |
|   | 1) <i>Oggetti pregiati</i>   | ----   | ----                         | 60% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto o servizio |
|   | 2) <i>Preziosi non inerenti all'attività</i><br>Se i <i>Preziosi</i> siano custoditi in <i>cassaforte</i> o in <i>armadio corazzato</i> , i <i>limiti di indennizzo</i> indicati, e i relativi massimi, sono aumentati del 50%   | ----   | ----                         | 30% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 15.000                                |
|   | 3) <i>Preziosi inerenti all'attività</i><br>Se i <i>Preziosi</i> siano custoditi in <i>cassaforte</i> o in <i>armadio corazzato</i> , i <i>limiti di indennizzo</i> indicati, e i relativi massimi, sono aumentati del 50%   | ----   | ----                         | 30% della <i>somma assicurata</i> per i <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 15.000        |
|   | 4) <i>Valori non inerenti all'attività</i><br>Se i <i>Valori</i> siano custoditi in <i>cassaforte</i> o in <i>armadio corazzato</i> , i <i>limiti di indennizzo</i> indicati, e i relativi massimi, sono aumentati del 50%   | ----   | ----                         | 10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 10.000                                |
|   | 5) <i>Valori inerenti all'attività</i><br>Se i <i>Valori</i> siano custoditi in <i>cassaforte</i> o in <i>armadio corazzato</i> , i <i>limiti di indennizzo</i> indicati, e i relativi massimi, sono aumentati del 50%   | ----   | ----                         | 10% della <i>somma assicurata</i> per i <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> con il massimo di € 15.000        |
|   | 6) <i>Bovini, equini e struzzi</i>   | ----   | ----                         | € 20.000 per singolo animale  |
|   | 7) <i>Macchine agricole</i> all'aperto ed eventuali <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> su di esse installate - nell'ambito dei <i>fabbricati</i>  | ----   | 10% con il minimo di € 1.500 | € 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>   |
|   | 8) <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> all'aperto, esclusi i <i>beni mobili</i> dell' <i>agriturismo</i> e della <i>fattoria didattica</i> , installabili ma non installati su <i>Macchine agricole</i> al momento del <i>sinistro</i> - nell'ambito dei <i>fabbricati</i> | ----   | 20% con il minimo di € 1.000 | 10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 20.000 per <i>annualità assicurativa</i>                      |
| 8) <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> all'aperto, esclusi i <i>beni mobili</i> dell' <i>agriturismo</i> e della <i>fattoria didattica</i> , non installabili su <i>Macchine agricole</i> |  | 10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 10.000 per <i>annualità assicurativa</i> |                              |   |

| 27.3 SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO  | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|--------------------------------------|--|------------|---|---|
|                                      | <i>Ubicazione NON stabilmente abitata</i>  |            |   |   |
|                                      | Garanzia del punto 26.1 "Rischio assicurato", se non diversamente precisato  | ----       | 20% con il minimo di € 1.000                          | <i>Somma assicurata</i>   |
|                                      | 1) <i>Oggetti pregiati ad eccezione di raccolte e collezioni</i>   | ----       | ----  | 40% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 11.000 per singolo oggetto o servizio |
|                                      | 2) Bovini, equini e struzzi  | ----       | ----  | € 1.500 per singolo animale   |
| 27.3 B)                              | 3) <i>Macchine agricole</i> all'aperto ed eventuali <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> su di esse installate - nell'ambito dell' <i>azienda agricola</i>  | ----       | 10% con il minimo di € 2.500                          | € 40.000 per <i>annualità assicurativa</i>  |
|                                      | 4) <i>Macchinari agricoli e attrezzature</i> all'aperto, esclusi i <i>beni mobili</i> dell' <i>agriturismo</i> e della <i>fattoria didattica</i> , installabili ma non installati su <i>Macchine agricole</i> al momento del <i>sinistro</i> - nell'ambito dell' <i>azienda agricola</i> | ----       | 20% con il minimo di € 1.000                          | 10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 10.000 per <i>annualità assicurativa</i>                      |
|                                      | 4) <i>Restanti Macchinari agricoli e attrezzature</i> all'aperto, esclusi i <i>beni mobili</i> dell' <i>agriturismo</i> e della <i>fattoria didattica</i>  |            |   |   |
| 27.3 C)                              | Fiere, mostre, mercati   | ----       | Vedi punto "27.3 A) - Ubicazione stabilmente abitata" |   |
| 27.3 D)                              | Locali di villeggiatura<br>Se gli oggetti personali e i <i>Valori</i> siano custoditi in <i>cassaforte</i> o in <i>armadio corazzato</i> , i <i>limiti di indennizzo</i> indicati sono aumentati del 50%   | ----       | ----  | 10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>Contenuto</i> con il massimo di € 2.000                                 |





## 30. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 30.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

### 30.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- 2) darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- 3) fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale per i reati perseguibili per legge e in ogni caso dove richiesto da Reale Mutua, precisando, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (cioè quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- 6) dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile.
- 7) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 8) se l'accertamento peritale non rileva tracce di scasso o rottura, come indicato al punto 26.1 A) 1) a) "Rischio assicurato – uso fraudolento di chiavi, ecc.", l'*assicurato* è tenuto a consentire a Reale Mutua di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, al fine di verificare la conformità con esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.

In caso di danno a *Prodotti e scorte* deve mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.



### 30.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

### 30.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*.

Salvo quanto previsto dal punto 26.1 C) "Rischio assicurato - onorari periti", ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 30.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1) indagare su tempo, luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che hanno mutato o aggravato il rischio e non sono state comunicate;

3) verificare se il *contraente* o l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 30.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 27.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*";

5) procedere alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi dove è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



## 30.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 27.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*"; la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

- 1) Per *Macchinari agricoli e attrezzature, Macchine agricole* si stima il *valore allo stato d'uso* delle parti asportate o distrutte oppure, se inferiore, il costo per riparare quelle danneggiate al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.
- 2) Per *Bestiame, Prodotti e scorte e Foraggio*, si stima il *valore commerciale*, al netto di oneri fiscali, se detraibili.
- 3) Per *Impianto per la produzione di energia rinnovabile* si stima il *valore a nuovo* delle parti asportate o distrutte con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, il costo per riparare quelle danneggiate al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.  
Per *inverter e batterie di accumulo* in esercizio da oltre 5 anni si stima il *valore allo stato d'uso*.
- 4) Per le parti di *Fabbricato* interessate dal *sinistro* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro* delle parti asportate o distrutte oppure, se inferiore, il costo per riparare quelle danneggiate, al netto del valore economico dei residui.
- 5) Per *Contenuto* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* delle parti asportate o distrutte oppure, se inferiore, il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di oneri fiscali, se detraibili, e dell'eventuale valore economico dei residui.
- 6) Per *Oggetti pregiati e Preziosi* si stima il *valore commerciale*.
- 7) Per *Valori* si stima il *valore nominale*.

Per i beni stimati al *valore a nuovo*, se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non sono effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato in base al *valore allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito. Questo termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per *Impianto per la produzione di energia rinnovabile* se il danno riguarda solo l'impianto assicurato.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.



TORNA ALL'INDICE

## 30.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Reale Mutua, salvo accordi diversi, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## 30.8 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse sezioni è applicata, invece delle specifiche *franchigie* previste dalle singole sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato ferma restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

## 30.9 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

Dietro richiesta del *contraente*, l'*assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e Furto, sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo è corrisposto:

- dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*,
- se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo
- se è fornita la necessaria documentazione ed è stato sottoscritto dalle *Parti* un verbale di danno minimo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

## 30.10 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## 30.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti condizioni di *assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, se non è stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 28.1 c) e d) "Rischi esclusi" (danni causati o agevolati con dolo). Fermo quanto sopra, limitatamente ai beni stimati al *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- 2) entro 25 giorni dalla *comunicazione* dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 30.6 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

## 30.12 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*assicurato* deve comunicare a Reale Mutua appena ne ha notizia.

I beni recuperati diventano di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*assicurato* ha facoltà:

- di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi;



- di farli vendere;

Se il danno è indennizzato solo in parte, si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

### **30.13 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE *SOMME ASSICURATE***

Dal momento del *sinistro* e fino al termine dell'*annualità assicurativa* in corso, le *somme assicurate* ed i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Le *somme assicurate* e i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari. L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in una stessa *annualità assicurativa*, la *somma assicurata*.

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Sezione opera solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e le garanzie valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Le garanzie di cui ai punti 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi" e 31.1 B) "Garanzia responsabilità civile verso *prestatori di lavoro*" oppure 31.1 C) "Garanzia Responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*" operano solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Le garanzie di cui ai punti 31.1 A) e 31.1 B) sono alternative alla garanzia di cui al punto 31.1 C).

Resta ferma l'efficacia del punto 33 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* sono applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo e massimali* indicati nella Sezione, o quelli indicati in *polizza*.



## 31. CHE COSA È ASSICURATO

### 31.1 RISCHIO ASSICURATO

#### A) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (INDICATA NEL TESTO COME R.C.T.)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne *l'assicurato*, i suoi familiari e i suoi *prestatori di lavoro*, di quanto sono tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per:

- morte,
- lesioni personali,
- danni di distruzione o deterioramento di *cose*,

involontariamente provocati a terzi in conseguenza di un fatto accaduto nello svolgimento dell'*attività*.

La garanzia comprende la responsabilità civile che può loro derivare da fatto anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere.

La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non limitativo la Responsabilità civile per danni:

- 1) derivanti dalla gestione di locali per la vendita al dettaglio aperti al pubblico situati nell'*ubicazione*;
- 2) derivanti dalla vendita **al dettaglio ed effettuata nell'*azienda agricola*** di prodotti privi di nome, marchio o altro segno distintivo. **Per questa garanzia il *massimale per sinistro* rappresenta anche il *limite di indennizzo per annualità assicurativa*;**
- 3) a terzi per morte, lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice penale, in occasione di lavori presso terzi effettuati a titolo di cortesia;
- 4) derivanti dall'esistenza di distributori di carburante, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto **a esclusivo servizio dell'*attività* e situati nell'*ambito dell'ubicazione***;
- 5) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **se conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di questa Sezione**.

Questa garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250;
- il *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;



- 6) derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà, dal montaggio e smontaggio di stand;
- 7) derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento di visite guidate, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;
- 8) subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i clienti dell'agriturismo – fattoria didattica **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale. Questa garanzia opera solo se acquistata la Condizione facoltativa "A - Agriturismo – Fattoria didattica" oppure "B - Fattoria didattica".**
- 9) a terreni e colture provocati da animali. **Questa garanzia opera con la franchigia di € 250;**
- 10) da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere.

**Restano esclusi i danni al punto 33.2 "Rischi esclusi":**

- **A) 2) (danni da infiltrazione d'acqua, danni da alterazione del sottosuolo)**
- **A) 16) (danni a terreni).**

**Questa garanzia opera con la franchigia di € 250;**

- 11) a cose in genere da cedimento o franamento del terreno.

**Questa garanzia opera con:**

- **la franchigia di € 250;**
- **il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**

- 12) a condutture ed impianti sotterranei.

**Questa garanzia opera con:**

- **la franchigia di € 250**
- **il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**

- 13) avvenuti durante le operazioni di prelievo e consegna di *prodotti e scorte*, comprese le operazioni di carico e scarico;

- 14) derivanti dalla proprietà di *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature* inerenti all'*attività*, ubicati presso terzi;

- 15) derivanti da proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel rispetto della normativa vigente;

- 16) derivanti da omessi o insufficienti ripari, recinzioni e segnaletica posti a salvaguardia e protezione dell'incolumità dei terzi;

- 17) derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo di cani dell'*assicurato*:

- per l'*attività*;
- a scopo di affezione, **esclusivamente per i danni accaduti all'interno dell'azienda agricola ed entro un chilometro dai confini della stessa,**

fermo quanto previsto al punto 33.2 "Rischi esclusi":

- **A) 18) (esercizio dell'attività di caccia)**
- **A) 21) (cani a rischio potenziale elevato)**

- 18) a cose nell'ambito di esecuzione di lavori.

**Questa garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250 e il massimo di € 50.000, salvo dove diversamente disposto.**

## **B) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (INDICATA NEL TESTO COME R.C.O.)**

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da:

- a) *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali opera l'*assicurazione*;
- b) soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alla rivalsa INAIL;**

- 2) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1.a, o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad *infortunio* dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

**Questa garanzia opera con la franchigia di € 2.500.**

Questa garanzia è efficace se, al momento del *sinistro*, l'*assicurato* è in regola con gli obblighi di legge in merito alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

La garanzia opera anche se l'*assicurato* non è in regola con gli obblighi anzidetti, se ciò deriva da comprovata inesatta e involontaria interpretazione delle norme vigenti.

Il personale temporaneo assunto regolarmente, per il quale non opera la garanzia R.C.O., è considerato terzo per morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale, in parziale deroga al punto 33.3 "Soggetti non considerati terzi".

La garanzia R.C.T. e R.C.O. comprende i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi non soggetti ad assicurazione obbligatoria, su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Se per questi rischi esiste anche altra valida assicurazione, questa garanzia opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura, fermo il *massimale*.

### C) **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO NON CONDUTTORE DELL'AZIENDA AGRICOLA**

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne il *contraente* di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per:

- morte,
- lesioni personali,
- danni di distruzione o deterioramento di cose,

**involontariamente provocati a terzi in conseguenza del rischio derivante dalla proprietà dei beni e dei fondi assicurati e facenti parte dell'*azienda agricola*.**

**La garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare da fatto anche doloso, di persone delle quali debba rispondere.**

La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non limitativo la Responsabilità civile per danni:

- 1) derivanti dall'esistenza di distributori di carburante, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto **a esclusivo servizio dell'*attività* e situati nell'*ambito dell'ubicazione***;
- 2) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **se conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini di questa Sezione.**

**Questa garanzia opera con:**

- lo scoperto del 10% con il minimo di € 250;
- il limite di indennizzo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

- 3) a terreni e colture provocati da animali. **Questa garanzia opera con la *franchigia* di € 250;**

- 4) a cose in genere da cedimento o franamento del terreno.

**Questa garanzia opera con:**

- la *franchigia* di € 250;
- il limite di indennizzo di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

- 5) a condutture ed impianti sotterranei.

**Questa garanzia opera con:**

- la *franchigia* di € 250;
- il limite di indennizzo di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

- 6) derivanti dalla proprietà di *macchine agricole*, *macchinari agricoli* e *attrezzature* inerenti all'*attività*, ubicati presso terzi;

- 7) derivanti da proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel rispetto della normativa vigente;

- 8) derivanti da omessi o insufficienti ripari, recinzioni e segnaletica posti a salvaguardia e protezione dell'incolumità dei terzi;

- 9) a cose nell'ambito di esecuzione di lavori.

**Questa garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250 e il massimo di € 50.000, salvo dove diversamente disposto.**



La garanzia comprende i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi non soggetti ad assicurazione obbligatoria, su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Se per questi rischi esiste anche altra valida assicurazione, questa garanzia opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura, fermo il *massimale*.

## 31.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni integrano i punti 31.1 A) e B) "Rischio assicurato" e, solo dove indicato, anche il punto 31.1 C). Resta ferma l'efficacia del punto 33 "Che cosa non è assicurato" e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e massimali* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

### 31.2.1 INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla committenza o dallo svolgimento degli incarichi, riguardanti l'*azienda agricola*, previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

### 31.2.2 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO – R.C. DELLA COMMITTENZA

Se l'*assicurato* cede in subappalto parte dei lavori rientranti nell'*attività*, la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'*assicurato* da fatto, anche doloso, di appaltatori e subappaltatori mentre eseguono le attività per suo conto, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.

Gli appaltatori, i subappaltatori e i loro *prestatori di lavoro*, sono considerati terzi solo per il caso di morte e lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale.

**Questa garanzia opera se l'*assicurato* ha designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).**

Questa garanzia opera, relativamente ai soli danni a *cose*, con lo *scoperto* del 10%, con il minimo di € 250 e con il massimo di € 50.000.

### 31.2.3 RIVALSA I.N.P.S.

La garanzia comprende le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984.

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*".

### 31.2.4 CONDUZIONE E PROPRIETÀ DI FABBRICATO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'*assicurato*:

a) dalla conduzione,

b) dalla proprietà (se non esclusa dalla condizione facoltativa "H - Esclusione del rischio derivante dalla proprietà di **Fabbricato**), di **Fabbricato** o porzioni di **Fabbricato** (inclusi eventuali impianti per la produzione di energia rinnovabile e tendostrutture e tenostrutture se pertinenze del **Fabbricato**) dell'*azienda agricola*.

È compresa la Responsabilità Civile derivante all'*assicurato* da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'*assicurato* stesso,
- caduta accidentale di neve,
- da spargimento di acqua, **se conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture al servizio del **Fabbricato**. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.**

Per questa garanzia i *prestatori di lavoro* sono considerati terzi, se il *sinistro* non rientra fra quelli garantiti dall'*assicurazione* R.C.O.



TORNA ALL'INDICE

La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'*assicurato* quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*" **limitatamente a quanto previsto dal precedente punto b).**

### **31.2.5 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO**

La garanzia comprende i danni a *cose* di proprietà dei *prestatori di lavoro* e dei *prestatori di lavoro* degli appaltatori e subappaltatori.

**Questa garanzia non opera per:**

- i veicoli, per i quali opera la garanzia di cui al punto 31.2.6 "Veicoli di terzi e dei *prestatori di lavoro*";
- i preziosi, il denaro, i titoli di credito e i valori in genere.

**Questa garanzia opera con:**

- la franchigia di € 250 per sinistro;
- il limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*"; opera anche per i *prestatori di lavoro* del conduttore dell'*azienda agricola*.

### **31.2.6 VEICOLI DI TERZI E DEI PRESTATORI DI LAVORO**

La garanzia comprende i danni ai veicoli, anche se di proprietà dei *prestatori di lavoro*:

- a) in sosta nell'ambito dell'*ubicazione* o nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) in consegna o custodia all'*assicurato*;
- c) sotto carico e scarico;
- d) provocati da animali.

Sono compresi i danni alle *cose* a bordo dei veicoli sopraindicati.

**Questa garanzia opera con:**

- la franchigia di € 250 per ogni veicolo danneggiato;
- il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*"; opera anche per i *prestatori di lavoro* del conduttore dell'*azienda agricola*.

### **31.2.7 INCENDIO**

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi derivanti da *incendio, esplosione, implosione e scoppio* di *cose* di proprietà dell'*assicurato* o da lui detenute. **Se per lo stesso rischio esiste anche altra valida assicurazione, questa garanzia opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura, fermo il massimale.**

**Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera con:**

- lo scoperto del 10% e il minimo di € 250;
- il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro e annualità assicurativa.

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*".

### **31.2.8 SPESE DI SALVATAGGIO**

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall'*assicurato* per immediato ed urgente intervento, non inconsideratamente effettuato, finalizzato a limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui egli sia responsabile e se relativo ad un *sinistro* indennizzabile ai termini di questa Sezione.

**Sono esclusi i costi di ripristino o di ricostruzione.**

**Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera con:**



- la **franchigia di € 250 per sinistro**;
- il **limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa**.

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*".

### 31.2.9 COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile dell'*assicurato* ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, se non sono di proprietà dell'*assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. Reale Mutua ha il diritto di surrogazione nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida se al momento del *sinistro* il veicolo è guidato da *prestatori di lavoro* dell'*assicurato* iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

Questa garanzia opera a integrazione di quanto previsto al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*".

### 31.2.10 DISTACCO DI MANODOPERA

Se i *prestatori di lavoro* dell'*assicurato* vengono distaccati presso altre aziende agricole, oppure se l'*assicurato* si avvale di lavoratori di altre aziende, nel rispetto delle norme di legge e se si tratta di aziende agricole svolgenti analoghe *attività*:

- 1) la garanzia R.C.O. opera anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* sono temporaneamente distaccati presso altre aziende agricole, anche di proprietà di terzi;
- 2) i lavoratori di altre aziende agricole dei quali l'*assicurato* si avvale sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice penale.

### 31.2.11 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

La garanzia comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*assicurato* per lo svolgimento dell'*attività*.

### 31.2.12 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'*assicurato* e ai suoi *dipendenti* incaricati di svolgere il ruolo di Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer DPO) per le *perdite pecuniarie* cagionate a terzi dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di *dati personali*.

Questa garanzia opera se l'*assicurato* ha adottato misure tecniche e organizzative che soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del trattamento di *dati personali*.

**Questa garanzia opera con:**

- lo **scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro**;
- il **limite di indennizzo pari al 10% del massimale e con il massimo di € 300.000 per sinistro e per annualità assicurativa**.

## 31.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative operano solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 33 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e massimali* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



TORNA ALL'INDICE

## A - AGRITURISMO - FATTORIA DIDATTICA

In parziale deroga al punto 33.1 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative" punti a) e b) la garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi", oppure di cui al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*", **se richiamate sul modulo di polizza**, è estesa all'attività di agriturismo e di fattoria didattica svolta presso l'*azienda agricola*, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, per danni involontariamente causati a terzi compresi i *clienti*.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi", **se richiamata sul modulo di polizza**, per i danni:

- 1) derivanti dalla proprietà o conduzione dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica e di fattoria didattica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili e per i danni causati o subiti dai *clienti* anche quando partecipano ai lavori dell'*azienda agricola*. In quest'ultimo caso i *clienti* sono considerati terzi **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale;**
- 2) derivanti dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive a carattere non professionale, gestite o organizzate dall'*assicurato* presso l'*azienda agricola*;
- 3) derivanti dalla somministrazione ai *clienti* di generi alimentari. **Per quelli non di propria produzione sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;**
- 4) dei quali l'*assicurato* sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle *cose* portate o consegnate dai *clienti*.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile di cui al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*", **se richiamata sul modulo di polizza**, per i danni derivanti dalla proprietà dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica e di fattoria didattica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili e per i danni subiti dai *clienti*.

**Questa garanzia non comprende i danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e maneggi.**

**Questa garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del massimale indicato sul modulo di polizza e relativamente a quanto indicato al precedente punto 4):**

- per le *cose* diverse dai *valori*, con il limite di indennizzo di € 6.500 per sinistro e per annualità assicurativa;
- per i *valori*, con il limite di indennizzo di € 650 per sinistro e di € 2.000 per annualità assicurativa.

## B - FATTORIA DIDATTICA

In parziale deroga al punto 33.1 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative" punto a), la garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi", oppure di cui al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*", **se richiamate sul modulo di polizza**, è estesa all'attività di fattoria didattica svolta presso l'*azienda agricola*, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, per danni involontariamente causati a terzi compresi i *clienti*.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi", **se richiamata sul modulo di polizza**, per i danni derivanti:

- 1) dalla proprietà o conduzione dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica e per i danni causati o subiti dai *clienti* anche quando partecipano ai lavori dell'*azienda agricola*. In quest'ultimo caso i *clienti* sono considerati terzi **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale;**
- 2) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, gestite o organizzate dall'*assicurato* all'interno dell'*azienda agricola*;
- 3) dalla somministrazione ai *clienti* di generi alimentari. **Per quelli non di propria produzione sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**



La garanzia comprende la Responsabilità Civile di cui al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*", **se richiamata sul modulo di polizza**, per i danni derivanti dalla proprietà dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica e per i danni subiti dai *clienti*.

**Questa garanzia non comprende i danni:**

- a) conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive e all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili;**
- b) derivanti dalla prestazione di servizi di alloggio e pernottamento.**

**Questa garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del massimale indicato sul modulo di polizza.**

### **C - DANNI DA PROPRIETÀ E USO DI CAVALLI**

In parziale deroga al punto 33.1 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative" punto c), la garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi" e di cui alle condizioni facoltative "A - Agriturismo – Fattoria didattica" o "B – Fattoria didattica", se acquistate, comprende i danni da proprietà e uso di cavalli.

Sono inclusi i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

**Questa garanzia opera con:**

- **la franchigia di € 250, limitatamente ai danni a cose;**
- **il limite di indennizzo pari al 30% del massimale e con il massimo di € 350.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

### **D - RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA**

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne:

- a) l'assicurato** indicato sul *modulo di polizza*, i suoi familiari (incluso il convivente more uxorio) che risultano al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso, i minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- b) i collaboratori domestici e familiari nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'assicurato e dei soggetti con lui conviventi indicati al precedente punto a),**  
di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose*, in conseguenza di un fatto accaduto nell'ambito della loro vita privata e di relazione.

La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non limitativo la Responsabilità Civile per i danni:

- 1) derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'assicurato dimora abitualmente o saltuariamente (anche per villeggiatura) dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;**
- 2) derivanti dall'esecuzione:**
  - di lavori di ordinaria manutenzione;
  - di lavori di straordinaria manutenzione **esclusivamente quando l'assicurato ne sia il committente**, dei locali e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'assicurato se al momento del *sinistro*, essi non risultano locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;
- 3) derivanti dalla proprietà ed uso di tende, roulotte, campers, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, esclusivamente in aree private;**
- 4) derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;**
- 5) derivanti dalla proprietà e uso di:**
  - biciclette (e simili) non soggette all'assicurazione obbligatoria;
  - barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
  - giocattoli anche a motore;



- 6) derivanti dalla proprietà e uso di animali da sella (anche in deroga al punto 33.1 c) per i danni causati da cavalli), da cortile e da casa, compresi cani da caccia e animali esotici se posseduti nel rispetto delle norme di legge.  
**Fermo quanto previsto dal punto 31.1 A) 9) (danni a terreni e colture provocati da animali) questa garanzia opera con la franchigia di € 100 per i danni a cose.**  
**Resta fermo quanto previsto ai punti 33.2.A)18) (esercizio della caccia) e 33.2 A)21) (cani a "rischio potenziale elevato") "Rischi sempre esclusi". Questa garanzia non opera per i cani non iscritti all'anagrafe canina;**
- 7) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- 8) derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, **esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale o che comporti mansioni di tipo organizzativo;**
- 9) subiti, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali**, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'*assicurato* e dei soggetti indicati al precedente punto a), comprese le somme che l'*assicurato* è tenuto a pagare ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS.
- 10) causati da *incendio, esplosione o scoppio* di cose di proprietà dell'*assicurato* o da lui detenute:
- a cose di terzi che l'*assicurato* ha in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); per questa garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
  - a cose di terzi diverse da quelle indicate al punto precedente; **la garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro pari al 30% del massimale.**

#### **E - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

In parziale deroga al punto 33.1 "Rischi esclusi se non acquistate le specifiche condizioni facoltative" punto d), la garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi", oppure di cui al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*", **se richiamate sul modulo di polizza**, comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di serbatoi, impianti e condutture.**



Questa garanzia opera con:

- **lo scoperto del 10% con il minimo di 2.500**
- **il limite di indennizzo di €150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

#### **F - MALATTIE PROFESSIONALI**

In parziale deroga al punto 33.1 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" punto e), la garanzia di cui al punto 31.1 B) "Garanzia responsabilità civile verso *prestatori di lavoro*" è estesa al rischio delle malattie professionali, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro.**

**Questa garanzia opera se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione dell'*assicurazione* e sono conseguenza di fatti colposi commessi e accaduti per la prima volta durante il periodo dell'*assicurazione*.**

Se il presente contratto sostituisce senza interruzioni un precedente contratto stipulato con Reale Mutua avente già questa garanzia, essa è valida anche per le malattie professionali conseguenti a fatti colposi commessi e accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

Questa garanzia non opera per:

- 1) i *prestatori di lavoro* per i quali si è manifestata una ricaduta di *malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) le malattie professionali conseguenti:
  - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda agricola*;

b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda agricola*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione del presente punto 2) non si applica ai danni accaduti successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per le malattie professionali riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie (incluse quelle a sfondo sessuale) attuate da colleghi o superiori, finalizzati o meno a emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing);

5) per le malattie causate da amianto.

Il *massimale* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

a) per più danni, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di *malattia professionale*;

b) per più danni che si sono verificati in una stessa *annualità assicurativa*.

L'*assicurato* ha l'obbligo di denunciare a Reale Mutua, da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una *malattia professionale* e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## G - ATTIVITÀ PRESSO TERZI

In parziale deroga al punto 33.1 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative" punto f), la garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi" è estesa all'*attività agricola* svolta dall'*assicurato* per conto di terzi e presso terzi (coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali).

Questa garanzia opera solo se l'*attività* è svolta con l'utilizzo prevalente di *attrezzature* o risorse che sono di proprietà dell'*azienda agricola* e normalmente in essa impiegate.

Sono escluse da questa garanzia tutte le attività diverse da coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali o attività che non sono strettamente inerenti ad esse.

Le attività strettamente inerenti a coltivazioni di fondi, selvicoltura, allevamento di animali (quindi comprese in questa garanzia) sono, ad esempio, manutenzione di fossi e canali, manutenzione aree verdi, e simili.

Questa garanzia opera su dichiarazione del *contraente* che l'*attività* svolta per conto di terzi e presso terzi non assume, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'*attività* svolta nell'*azienda agricola*.

Questa garanzia, limitatamente ai soli danni a cose, opera con:

- lo scoperto del 10% con il minimo di €250,
- il limite di indennizzo di € 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

## H - ESCLUSIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DI FABBRICATO

Il *contraente* sceglie di non rendere operante la garanzia di cui al punto 31.2.4 b) relativa al rischio derivante dalla proprietà di *Fabbricato* o porzioni di *Fabbricato* dell'*azienda agricola*.

## I - PROPRIETÀ O UTILIZZO DI DRONI

In parziale deroga al punto 33.2 A) 4) "Rischi esclusi" la garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi" è estesa alla proprietà o all'utilizzo di *droni*.

Questa garanzia opera fino ad un massimo di 3 *droni* ed esclusivamente in operazioni riguardanti l'*attività*.

Questa garanzia non opera per danni:

- a) verificatisi in operazioni di sorvolo di aree non relative all'*azienda agricola*;
- b) causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- c) causati da *droni* non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore;
- d) verificatisi mentre il *drone* si trova fuori del controllo visivo e diretto del pilota;
- e) verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul *drone* in volo;
- f) causati direttamente o indirettamente dalle sementi, sostanze chimiche o simili materie, diffuse o rilasciate, anche accidentalmente, dal *drone*.

Questa garanzia opera con:

- la *franchigia* di € 500 per danni a *cose*,
- il *limite di indennizzo* di € 1.000.000.

#### **J - RADDOPPIO DEI LIMITI DI INDENNIZZO**

I limiti di *indennizzo* previsti dai punti:

- 31.1 A) 5) oppure 31.1 C) 2) "Rischio Assicurato - Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi";
  - 31.1 A) 11) oppure 31.1 C) 4) "Rischio Assicurato - Danni a *cose* in genere da cedimento o franamento del terreno";
  - 31.1 A) 12) oppure 31.1 C) 5) "Rischio Assicurato - Danni a condutture ed impianti sotterranei";
- sono raddoppiati.



## 32. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 32.1 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti e i *massimali* indicati in *polizza*.

Il *massimale* per *sinistro* resta unico anche nel caso di *sinistro* con più *assicurati* responsabili e verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *contraente* ed in via subordinata per la parte residua, a copertura della responsabilità civile degli altri *assicurati*.

### 32.2 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale (art. 2055 del Codice civile) dell'*assicurato* con altri soggetti non assicurati con questa *assicurazione*, Reale Mutua indennizza:

- 1) la quota di responsabilità attribuita all'*assicurato* per aver commesso il fatto, entro i limiti del *massimale*;
- 2) la quota di responsabilità attribuita all'*assicurato* per il solo vincolo di solidarietà, con il **limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa**.

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili in solido non assicurati con questa *assicurazione*.  
**Se la garanzia prevede un limite di indennizzo, si applica quanto previsto ai punti 1) e 2) a tale limite di indennizzo.**

### 32.3 DOVE VALE LA COPERTURA

La garanzia vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.

**Per i sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, l'assicurazione opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 e con il massimo di € 50.000.**



## 33. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 33.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti esclusioni possono essere in tutto o in parte eliminate acquistando le corrispondenti condizioni facoltative previste nel punto 31.3.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) conseguenti allo svolgimento dell'attività di agriturismo o fattoria didattica** (assicurabili con la condizione facoltativa "A-Agriturismo-Fattoria didattica", oppure con la Condizione facoltativa "B-Fattoria didattica" limitatamente alla sola attività di fattoria didattica);
- b) alle cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo o fattoria didattica, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile** (assicurabili con la Condizione facoltativa "A-Agriturismo-Fattoria didattica");
- c) da proprietà e uso di cavalli** (assicurabili con la Condizione facoltativa "C-Danni da proprietà e uso di cavalli");
- d) per qualsiasi inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture** (assicurabili, per i soli danni da inquinamento accidentale, con la Condizione facoltativa "E-Danni da inquinamento accidentale");
- e) derivanti da malattie professionali** (assicurabili con la Condizione facoltativa "F-Malattie professionali");
- f) per lo svolgimento di qualsiasi attività per conto di terzi e presso terzi**, fatto salvo quanto previsto al punto 31.1 A)3) – lavori effettuati a titolo di cortesia, (assicurabili con la Condizione facoltativa "G-Attività presso terzi");
- g) provocati da prodotti in genere dopo la consegna o somministrazione a terzi**, salvo quanto previsto al punto 31.1 A)2) "Rischio assicurato – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e da quanto assicurabile dalle condizioni facoltative "A-Agriturismo - fattoria didattica" o "B-Fattoria didattica".

### 33.2 RISCHI ESCLUSI

- A) La garanzia di cui ai punti 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi" e 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'azienda agricola", non comprende i danni:**
- 1) **da furto** (salvo quanto previsto al punto 4) - cose portate o consegnate dai clienti - della Condizione facoltativa "A-Agriturismo – fattoria didattica" se acquistata);
  - 2) **derivanti da infiltrazione d'acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari o di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
  - 3) **derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore, salvo quanto previsto al punto 31.2.9 "Committenza auto";**
  - 4) **derivanti dall'impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dalla condizione facoltativa "I-Proprietà o utilizzo di droni", se acquistata);**
  - 5) **derivanti dall'impiego di veicoli a motore o macchine agricole condotti da persone di età inferiore a 14 anni;**
  - 6) **a opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate;**
  - 7) **a opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori;**
  - 8) **ad aeromobili e alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;**
  - 9) **verificatisi su aree aeroportuali;**
  - 10) **a cose da assestamento o vibrazioni del terreno;**
  - 11) **da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivanti dalla legge;**
  - 12) **derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
  - 13) **a cose che l'assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto;**



- al punto 31.2.6 b) – veicoli;
  - al punto 4) - cose portate o consegnate dai *clienti* - della Condizione facoltativa "A-Agriturismo – fattoria didattica", se acquistata;
- 14) a cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto al punto 31.2.6 c) – veicoli;
- 15) provocati da sostanze il cui impiego è vietato dalla legge;
- 16) a terreni, a coltivi, a vegetazioni, su cui sono stati effettuati lavorazioni, trattamenti o irrorazioni;
- 17) derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei *fabbricati*, manufatti ed impianti (inclusi gli *impianti per la produzione di energia rinnovabile e le tendostrutture e tensostrutture*) ad eccezione dei danni di cui sia responsabile l'*assicurato* nella sua qualità di committente;
- 18) inerenti all'esercizio dell'attività di caccia e il relativo uso di cani;
- 19) derivanti da contagio agli animali durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- 20) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 21) provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 9 agosto 2023 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, se l'iscrizione viene fatta durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque fino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione;
- 22) derivanti da proprietà e da attività di gestione e conduzione di *impianti eolici* e di *impianti a biomasse e di Impianti per la produzione di energia rinnovabile* che non siano installati sul *tetto del Fabbricato*;
- 23) provocati da prodotti dopo la consegna a terzi, se tali prodotti sono stati sottoposti a trasformazione o è stato apposto sugli stessi o sulla loro confezione il nome od il marchio o altro segno distintivo, salvo quanto previsto al punto 31.1 A)2) – vendita di prodotti privi di nome, marchio, ecc.
- 24) derivante da proprietà o utilizzo di un *fabbricato collabente* o di *tendostrutture e tensostrutture* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono;
- 25) da *incendio* causato da *cose dei clienti* a *cose* altrui. La presente esclusione opera limitatamente alla garanzia prestata dalla Condizione facoltativa "A-Agriturismo - Fattoria didattica" oppure dalla Condizione facoltativa "B-Fattoria didattica".
- B) La garanzia "Responsabilità civile verso terzi", "Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro*" e "Responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*", di cui al punto 31.1, non comprende i danni:
- 1) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - 2) derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
  - 3) derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
  - 4) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).

### 33.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Ai fini della garanzia di cui al punto 31.1 A) "Garanzia responsabilità civile verso terzi":

A) Non sono considerati terzi nei confronti dell'*assicurato* e dei suoi familiari:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato* e dei suoi familiari e ogni altro parente o affine con loro convivente;
- 2) quando l'*assicurato* non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);
- 3) i *prestatori di lavoro* in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all'*attività*, salvo quanto previsto ai punti 31.2.2 "Cessione di lavori in appalto e subappalto – R.C. della committenza" e 31.2.5 "Cose di proprietà dei *prestatori di lavoro*".

**4) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3) a seguito di decesso di questi ultimi.**

Sono in ogni caso considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite all'art. 583 del Codice penale, le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i clienti ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico.

**B) Non sono considerati terzi nei confronti dei prestatori di lavoro dell'assicurato:**

**1) l'assicurato e i suoi familiari;**

**2) il coniuge, i genitori, i figli del *prestatore di lavoro* e qualsiasi altro parente o affine con lui conviventi;**

**3) i prestatori di lavoro tra di loro, salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice penale, entro i limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*;**

**4) ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta sul *modulo di polizza* salvo le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i clienti ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico, che sono considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

**Ai fini della garanzia di cui al punto 31.1 C) "Garanzia responsabilità civile del proprietario non conduttore dell'azienda agricola":**

**C) Non sono considerati terzi nei confronti dell'assicurato:**

**1) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e ogni altro parente o affine con loro convivente;**

**2) quando l'assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);**

**3) i prestatori di lavoro in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il *contraente*, subiscono il danno in conseguenza dello svolgimento di incarichi a loro affidati dal *contraente*, salvo quanto previsto al punto 31.2.5 "Cose di proprietà dei prestatori di lavoro";**

**4) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3) a seguito di decesso di questi ultimi.**

Sono in ogni caso considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite all'art. 583 del Codice penale, le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i *clienti* ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico.



## 34. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 34.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari al *massimale*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse e rispettive *franchigie o scoperti*, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

| 31.1.A GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI   |  |            |                                     |   |
|---|--|------------|-------------------------------------|---|
| 31.1.C GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO NON CONDUTTORE DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                            | LIMITE DI INDENNIZZO                            |
| 31.1 A) 5)<br>31.1 C) 2)  | Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | ----       | 10% minimo € 250                    | € 50.000 per sinistro e annualità assicurativa  |
| 31.1 A) 9)<br>31.1 C) 3)  | Danni a terreni e colture provocati da animali   | € 250      | ----                                | Massimale                                       |
| 31.1 A) 10)   | Danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere   | € 250      | ----                                | Massimale                                       |
| 31.1 A) 11)<br>31.1 C) 4)   | Danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno   | € 250      | ----                                | € 100.000 per sinistro e annualità assicurativa |
| 31.1 A) 12)<br>31.1 C) 5)   | Danni a condutture ed impianti sotterranei   | € 250      | ----                                | € 100.000 per sinistro e annualità assicurativa |
| 31.1 A) 18)<br>31.1 C) 9)   | Danni a cose nell'ambito di esecuzione di lavori   | ----       | 10% minimo € 250 e massimo € 50.000 | Massimale                                       |
| 31.1 B GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO                            |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                            | LIMITE DI INDENNIZZO                            |
| 31.1 B) 2)  | Responsabilità derivante da Codice civile  | € 2.500    | ----                                | Massimale                                       |
| 31.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE  |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                            | LIMITE DI INDENNIZZO                            |
| 31.2.2  | Cessione di lavori in appalto e subappalto – R.C. della Committenza (relativamente ai danni a cose)                                      | ----       | 10% minimo € 250 e massimo € 50.000 | Massimale                                       |
| 31.2.5  | Cose di proprietà dei prestatori di lavoro   | € 250      | ----                                | € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa  |



|             |  |                          |   |  |
|-------------|--|--------------------------|---|--|
| 31.2.6      | Veicoli di terzi e dei <i>prestatori di lavoro</i>   | € 250 (per ogni veicolo) | ----  | € 150.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
| 31.2.7      | <i>Incendio</i> – danni a cose di terzi derivanti da <i>incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'assicurato</i>   | ----                     | 10% minimo € 250                                    | € 150.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
| 31.2.8      | Spese di salvataggio   | € 250                    | ----  | € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>   |
| 31.2.12     | Errato trattamento dei dati personali (privacy)  | ----                     | 10% con il minimo di € 250 e il massimo di € 10.000 | 10% del <i>massimale</i> e non oltre € 300.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>   |
| <b>31.3</b> | <b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>  | <b>FRANCHIGIA</b>        | <b>SCOPERTO</b>                                     | <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>  |
| A           | Agriturismo – Fattoria didattica<br><i>Cose portate o consegnate dai clienti</i>   | ----                     | ----  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per cose diverse dai valori:<br/>€ 6.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>.</li> <li>▪ Per i valori: € 650 per <i>sinistro</i>, € 2.000 per <i>annualità assicurativa</i>.</li> </ul> |
| C           | Danni da proprietà e uso dei cavalli   | € 250 (danni a cose)     | ----  | 30% del <i>massimale</i> e non oltre € 350.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>   |
| D           | Responsabilità civile Capofamiglia – proprietà e uso di animali  | € 100 (danni a cose)     | ----  | <i>Massimale</i>   |
|             | Responsabilità civile Capofamiglia – danni da <i>incendio, esplosione, scoppio</i> di cose non in locali di villeggiatura  | ----                     | ----  | 30% del <i>massimale</i>   |
| E           | Danni da inquinamento accidentale  | ----                     | 10% con il minimo di € 2.500                        | € 150.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>  |
| F           | Malattie professionali <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di <i>malattia</i> professionale manifestatasi;</li> <li>▪ per più danni verificatisi in una stessa <i>annualità assicurativa</i></li> </ul> | ----                     | ----  | <i>Massimale</i>   |
| G           | Attività presso terzi  | ----                     | 10% con il minimo di € 250                          | € 60.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>   |



|           |  |                      |   |  |
|-----------|--|----------------------|---|--|
| I         | Proprietà o utilizzo di <i>droni</i>   | € 500 (danni a cose) | ----  | € 1.000.000  |
| J         | Raddoppio dei <i>limiti di indennizzo</i>  | ----                 | ----  | Raddoppia il <i>limite di indennizzo</i> previsto per i punti 31.1 A)5); 31.1 A)11), 31.1 A)12) oppure 31.1 C)2), 31.1 C)4), 31.1 C)5) |
| <b>32</b> | <b>COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO</b>   | <b>FRANCHIGIA</b>    | <b>SCOPERTO</b>                                       | <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>  |
| 32.2      | Responsabilità solidale (per la quota di responsabilità derivante all' <i>Assicurato</i> in virtù del mero vincolo di solidarietà) | ----                 | ----  | € 100.000 per <i>sinistro e annualità assicurativa</i>   |
| 32.3      | Dove assicuriamo (per i sinistri verificatisi al di fuori dell' <i>Europa</i> )  | ----                 | 10% con il minimo di € 5.000 e il massimo di € 50.000 | <i>Massimale</i> (o gli eventuali sottolimiti specifici per le garanzie interessate dal <i>sinistro</i> )                              |



## 35. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 35.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *contraente* o l'*assicurato* deve darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice civile).

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del *sinistro*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art. 1915 Codice civile).

### 35.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*assicurato*, designando, se occorre, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, su richiesta dell'*assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* (di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la richiesta di risarcimento; se la somma dovuta al danneggiato supera detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente questa *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.



TORNA ALL'INDICE

### 35.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 35.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Dove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.

### 35.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

- Se dalle stime fatte risulta che i valori dei parametri utilizzati per la valutazione e la tassazione del rischio eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 15% i valori dichiarati, l'*assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 15%.
- Inoltre, Reale Mutua pagherà il danno nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura, applicando la medesima proporzione descritta al punto precedente.

# SEZIONE RC PRODOTTI

La Sezione opera solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e le garanzie valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 38 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* sono applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



## 36. CHE COSA È ASSICURATO

### 36.1 RISCHIO ASSICURATO – RC PRODOTTI

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'*assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni:

- involontariamente provocati a terzi, da difetto dei prodotti agricoli attinenti all'*attività* indicata sul *modulo di polizza* per i quali l'*assicurato* rivesta in Italia la qualifica di *produttore* ai sensi di legge,
- accaduti dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* diverse dai prodotti anzidetti.

La garanzia opera anche per danni materiali e diretti derivanti da:

- A) errato imballaggio o conservazione;
- B) errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
- C) prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da *terzi* all'*assicurato*.

**La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 25.000, salvo quanto indicato al successivo punto a).**

La garanzia opera anche per:

- a) *danni materiali e diretti* che i prodotti, utilizzati come componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti, provocano ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato.

**Questa garanzia opera con:**

- **lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500;**
- **il limite di indennizzo, per sinistro, per sinistro in serie e per annualità assicurativa, di € 60.000.**
- b) danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di questa Sezione.

**Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% del massimale.**

**Il massimale indicato sul modulo di polizza costituisce la massima esposizione di Reale Mutua:**

- per ciascun *sinistro*,
- per ciascun *sinistro* in serie,



- **complessivamente per tutti i sinistri avvenuti in ogni annualità assicurata.**

La garanzia opera sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'*assicurato* sulla Proposta Questionario Mod. 5457 INC che forma parte integrante della *polizza*.

## 36.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative operano solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 38 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e massimali* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

### A - RITIRO PRODOTTI E TAMPERING

#### 1) RITIRO PRODOTTI

In parziale deroga al punto 38.1 "Rischio escluso se non acquistata la corrispondente Condizione facoltativa" l'*assicurazione* tiene indenne l'*assicurato* delle *spese di ritiro diretto* e delle *spese di ritiro indiretto* se si è verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti hanno cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose*;
- b) vi è documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose*;
- c) i prodotti sono oggetto di provvedimenti o prescrizioni disposti dall'Autorità Pubblica, in quanto costituiscono un pericolo per la salute o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi;

La garanzia opera esclusivamente per le spese:

- d) per l'analisi dei prodotti al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- e) ragionevolmente sostenute dall'*assicurato* per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità;
- f) di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio temporaneo dei prodotti e per le spese di distruzione dei prodotti, se quest'ultima è avvenuta per ordine dell'Autorità.

Questa garanzia non opera per:

- a) le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- b) le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso o il controvalore del prodotto stesso.

#### 2) TAMPERING (CONTAMINAZIONE O ALTERAZIONE DOLOSA DEI PRODOTTI)

In parziale deroga al punto 38.1 "Rischio escluso se non acquistata la corrispondente Condizione facoltativa" l'*assicurazione* rimborsa all'*assicurato* le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti).

La garanzia opera anche se la contaminazione o alterazione dolosa è commessa da prestatori di lavoro o è avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di *terrorismo* o sabotaggio.

La garanzia opera se durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

- a) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose*;
- b) i prodotti hanno cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose* e si presume che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
- c) ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti dai punti vendita o dal mercato;



- d) ordine dell'Autorità di provvedere a un controllo dei prodotti affinché presentino la sicurezza che è legittimo attendersi in condizioni normali;
- e) ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'Autorità Sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti;
- f) ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

La garanzia opera, ferme le circostanze sopraindicate, anche nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta.

Nei casi previsti dai punti a) e b) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti se:

- l'*assicurato* provvede, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita o distributori;

oppure

- l'*assicurato* provveda direttamente o tramite gli organi di informazione a una comunicazione, fatta ai consumatori finali o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

In caso di *sinistro in serie*, indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo *sinistro* sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reali o presunte) anche per quelle che si sono manifestate successivamente alla cessazione dell'*assicurazione* e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

Le garanzie dei punti 1) Ritiro prodotti e 2) Tampering operano con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 1.500;
- il *limite di indennizzo* complessivo di € 100.000 per *sinistro*, *annualità assicurativa* e *sinistri in serie*.

## **B - PRODOTTI CONSEGNATI IN U.S.A., CANADA, MESSICO**

In parziale deroga al punto 37.2 a) "Dove vale la copertura" e al punto 37.3 a) "Quando vale la copertura", la garanzia di Responsabilità Civile Prodotti vale anche per i prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi.

Ad ogni scadenza anniversaria di *polizza* le *Parti* possono recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di 30 giorni. In tal caso il *premio* viene riconteggiato eliminando la componente di premio di questa garanzia.

Questa estensione di garanzia:

- 1) non opera per la condizione facoltativa A "Ritiro prodotti e tampering";
- 2) opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 15.000 e il massimo di € 35.000.



## 37. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 37.1 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale (art. 2055 del Codice civile) dell'*assicurato* con altri soggetti non assicurati con questa *assicurazione*, Reale Mutua indennizza:

- 1) la quota di responsabilità attribuita all'*assicurato* per aver commesso il fatto, entro i limiti del *massimale*;
- 2) la quota di responsabilità attribuita all'*assicurato* per il solo vincolo di solidarietà, con il *limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa*.

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili in solido non assicurati con questa *assicurazione*.  
**Se la garanzia prevede un *limite di indennizzo*, si applica quanto previsto ai punti 1) e 2) a tale *limite di indennizzo*.**

### 37.2 DOVE VALE LA COPERTURA

#### a) Rc prodotti

La garanzia opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi U.S.A., Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi.

#### b) Ritiro prodotti e Tampering (Condizione facoltativa A)

La garanzia opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi U.S.A., Canada e Messico**) e per le relative operazioni di ritiro effettuate nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi U.S.A., Canada e Messico**).

### 37.3 QUANDO VALE LA COPERTURA

#### a) Rc prodotti

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*assicurato*, e da questi a Reale Mutua, durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* stessa.

La garanzia opera anche per i prodotti consegnati a terzi prima della stipulazione dell'*assicurazione*.

#### b) Ritiro prodotti e Tampering (Condizione facoltativa A)

La garanzia opera per i *sinistri* accaduti e denunciati a Reale Mutua durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*.

La garanzia opera solo se i prodotti sono stati consegnati a terzi durante l'efficacia dell'*assicurazione* e se l'operazione di ritiro è iniziata prima della scadenza del contratto.

#### c) Prodotti consegnati in U.S.A., Canada, Messico (Condizione facoltativa B)

La garanzia opera solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia di questa *assicurazione* e di eventuali altre precedentemente stipulate con Reale Mutua per le quali era già prevista l'operatività per l'esportazione in U.S.A., Canada e Messico per gli stessi prodotti.

La garanzia opera per i danni la cui richiesta di risarcimento è presentata per la prima volta all'*assicurato* nello stesso periodo.



## 38. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 38.1 RISCHIO ESCLUSO SE NON ACQUISTATA LA CORRISPONDENTE CONDIZIONE FACOLTATIVA

La garanzia non comprende, se non è esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa, le *spese di ritiro diretto e indiretto* dei prodotti (assicurabili con la Condizione facoltativa A "Ritiro prodotti e tampering").

### 38.2 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

- a) riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti alla sicurezza dei prodotti;
- b) relativi a fatti o circostanze già noti all'*assicurato* al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- c) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- e) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Questa garanzia non opera per:

- g) le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso o il controvalore del prodotto stesso;
- h) le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- i) le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- j) il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazione pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico;
- k) il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).

### 38.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato* e dei suoi familiari e ogni altro parente o affine con loro convivente;
- b) quando l'*assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a) e b) a seguito di decesso di questi ultimi.



## 39. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 39.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari al *massimale per sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie* indicato sul modulo di polizza.

| 36.1 RISCHIO ASSICURATO – RC PRODOTTI                |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                               | LIMITE DI INDENNIZZO  |
|--|--|------------|--|---|
| 36.1   | Rischio assicurato – RC Prodotti salvo 36.1 a), 36.1 b)  | ----       | 10% minimo € 500 e massimo € 25.000    | <i>Massimale per sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie</i> |
| 36.1 a)  | Danni provocati ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato   | ----       | 10% minimo € 1.500                     | € 60.000 per <i>sinistro, annualità assicurativa e sinistro in serie</i>  |
| 36.1 b)  | Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | ----       | 10% minimo € 500 e massimo € 25.000    | 10% del <i>massimale</i>  |
| 36.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE                          |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                               | LIMITE DI INDENNIZZO  |
| A  | Ritiro prodotti e tampering  | ----       | 10% minimo € 1.500                     | € 100.000 per <i>sinistro, annualità assicurativa e sinistro in serie</i> |
| B  | Prodotti consegnati in U.S.A., Canada, Messico   | ----       | 10% minimo € 15.000 e massimo € 35.000 | <i>Massimale per sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie</i> |
| 37 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO |  | FRANCHIGIA | SCOPERTO                               | LIMITE DI INDENNIZZO  |
| 37.1   | Responsabilità solidale (per la quota di responsabilità derivante all' <i>assicurato</i> in virtù del mero vincolo di solidarietà)       | ----       | ----                                   | € 100.000 per <i>sinistro e annualità assicurativa</i>                    |





## 40. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 40.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *contraente* o l'*assicurato* deve darne *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice civile).

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del *sinistro*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art. 1915 Codice civile).

### 40.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*assicurato*, designando, se occorre, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, su richiesta dell'*assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento; se la somma dovuta al danneggiato supera detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente questa *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

### 40.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 40.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Se risulta che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.



TORNA ALL'INDICE

#### 40.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

- Se dalle stime fatte risulta che i valori dei parametri utilizzati per la valutazione e la tassazione del rischio eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 15% i valori dichiarati, l'*assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 15%.
- Inoltre, Reale Mutua pagherà il danno nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura, applicando la medesima proporzione descritta al punto precedente.



# SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e in tal caso valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Resta ferma l'efficacia del punto 43 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

## PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei *sinistri* Tutela Ambientale è svolta da Reale Mutua in collaborazione con:

Pool Ambiente - Pool per l'Assicurazione e la Riassicurazione della Responsabilità per Danni all'Ambiente contattabile alla mail: [supportosinistro@poolambiente.it](mailto:supportosinistro@poolambiente.it)



## 41. CHE COSA È ASSICURATO

### 41.1 RISCHIO ASSICURATO

**A)** Reale Mutua tiene indenne l'*assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale*, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un *danno all'ambiente* o di una sua *minaccia imminente* - anche in virtù del *principio di precauzione* - secondo i termini e nei limiti previsti nella presente Sezione, anche derivanti da *eventi naturali estremi*.

Il *danno all'ambiente* o la sua *minaccia imminente* - ai fini dell'indennizzabilità con la presente garanzia- devono rispettare tutte le seguenti condizioni, cioè essere:

- 1) causati dai *rischi assicurati* indicati in *polizza*;
- 2) originati da un evento accaduto durante il *periodo di vigenza della polizza*;
- 3) denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge alle autorità competenti o essere oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

**B)** In conseguenza di un *danno all'ambiente* o della sua *minaccia imminente*, sono comprese nella garanzia:

- 1) le spese per *interventi di emergenza e di ripristino* come previsti dalla normativa vigente;
- 2) quanto l'*assicurato* è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un *sinistro* risarcibile ai sensi di *polizza* per:
  - morte e lesioni personali;
  - distruzione e deterioramento materiale di *cose all'esterno dei siti assicurati*;
  - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni all'esterno del *sito assicurato*, nell'area interessata dal *danno all'ambiente*, non in consegna o custodia all'*assicurato* o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.



Con riferimento agli *interventi di emergenza e ripristino*, le spese comprendono anche:

- analisi e monitoraggi;
- eventuali danni a *beni dell'assicurato* causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra;
- redazione di documenti richiesti dagli enti;
- progettazione ed esecuzione degli *interventi di emergenza* e degli *interventi di ripristino*.

**Non costituiscono *interventi di emergenza e di ripristino* gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico di Reale Mutua.**

**C)** Il rimborso delle spese per *interventi di emergenza e di ripristino* avverrà al definitivo compimento degli interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente. Reale Mutua ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'*assicurato*, di concedere anticipi sulle spese. In caso di denuncia di *sinistro*, Reale Mutua sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

## 42. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 42.1 DICHIARAZIONI DEL *CONTRAENTE*

Il *contraente* dichiara e si impegna, entro 3 mesi dalla stipula della *polizza*, in merito a quanto segue:

**a) Manutenzione**

L'*assicurato* effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità alle istruzioni fornite dal costruttore o dall'assemblatore di impianti, macchinari, *attrezzature*, sensori o secondo le migliori "best practice" applicabili.

**b) Elemento *interrato* monoparete contenente sostanze pericolose**

In presenza di elemento *interrato* monoparete nei *siti assicurati* contenente *sostanze pericolose* l'*assicurato*:

1) sottopone il serbatoio, avvalendosi di professionista o di società specializzata, a controllo di integrità strutturale ogni 10 anni e alle verifiche o interventi raccomandati a seguito dei controlli stessi per garantire la tenuta del serbatoio. Il controllo di integrità comprende anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno;

2) alternativamente a quanto previsto dal precedente punto 1), l'*assicurato* fa effettuare regolarmente, avvalendosi di professionista o di società specializzata, *prove di tenuta* ogni 5 anni per i serbatoi di età inferiore a 10 anni e ogni 2 anni per i serbatoi di età superiore ai 10 anni.

**c) Elementi *interrati* inutilizzati destinati a contenere sostanze pericolose**

In presenza di elementi *interrati* inutilizzati per più di 2 anni nei *siti assicurati* destinati a contenere *sostanze pericolose* l'*assicurato* effettua test di integrità strutturale, prima del loro riutilizzo o entro 3 mesi dalla stipula della *polizza*, avvalendosi di professionista o di società specializzata, indipendentemente dalla loro età.

**d) Rete Reflui**

In presenza di rete reflui *interrata* (esclusi reflui civili e acque meteoriche avviate a infiltrazione) nei *siti assicurati*, l'*assicurato* effettua ogni 10 anni una video ispezione o controllo strutturale avvalendosi di professionista o di società specializzata.

**e) Condotte di adduzione contenenti sostanze pericolose**

In presenza di condotte di adduzione nei *siti assicurati* contenenti *sostanze pericolose* l'*assicurato*:

1) per le *interrate* adotta il metodo dell'incamiciatura o del posizionamento in canalette impermeabili che recapitano eventuali perdite in appositi pozzetti impermeabili ed ispezionabili;

2) per le fuori terra ed alternativamente per le *interrate*, ogni 10 anni effettua verifiche di integrità strutturale avvalendosi di professionista o di società specializzata.

**f) Bacino di contenimento per serbatoio o vasca non *interrati* contenenti sostanze pericolose**

In presenza di serbatoio o vasca non *interrati* contenenti sostanze pericolose, questo è posto in un apposito bacino di contenimento con le seguenti caratteristiche:

a) è *impermeabilizzato* (con verifica annuale della tenuta impermeabile),

b) è privo di scarico (oppure con tubazione di scarico con valvola normalmente chiusa ed aperta solo in presenza di supervisione umana continua),

c) è di dimensioni pari alla maggiore risultanza di uno dei seguenti criteri:

- una capacità del 10% superiore al volume del serbatoio di dimensioni maggiori ivi contenuto;
- una capacità pari ad 1/3 della sommatoria dei volumi dei serbatoi ivi presenti.



## 42.2 REGIME TEMPORALE

La garanzia opera per i *sinistri* accaduti durante il *periodo di vigenza della polizza* alle condizioni specificate. Nel caso di modifiche ai *rischi assicurati* e in particolare in caso d'inserimento di uno o più siti in corso di *polizza*, in assenza di diversa pattuizione, la copertura decorrerà dalla data di effetto della contrattualizzazione della variazione del rischio.

## 42.3 DOVE VALE LA COPERTURA

L'*assicurazione* vale per *danni all'ambiente* accaduti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e in Svizzera.

## 42.4 SANZIONI ECONOMICHE – EMBARGO

L'*assicurazione* non sarà operante e Reale Mutua non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento o *indennizzo* o a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto dalla *polizza*, se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o *indennizzo* o il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

## 42.5 PLURALITÀ DI COPERTURE

Se per i fatti oggetto di copertura con la presente Sezione risultano operanti altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'*assicurato*, anche in ragione della eventuale natura *Claims Made* di dette coperture, la presente Sezione opererà a secondo rischio e quindi per l'*eccedenza* dei *massimali* o limiti previsti in dette polizze.

## 42.6 SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Il *massimale* rappresenta la massima esposizione di Reale Mutua per capitale, interessi e spese, per ogni *sinistro*. In nessun caso Reale Mutua risponderà per somme superiori a detto *massimale* per più *sinistri*, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il *danno all'ambiente*.

Tale *massimale* rappresenta la massima esposizione di Reale Mutua per tutte le garanzie prestate dalla presente Sezione e indipendentemente dal numero di *sinistri* accaduti in una stessa *annualità assicurativa*.

La garanzia opera con lo *scoperto* del 10% con il minimo del 0,5% e il massimo del 5%, del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

## 42.7 DENUNCIA CUMULATIVA

Se l'autodenuncia dell'*assicurato* o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardano più eventi accaduti in tempi diversi o relativi a differenti cause di *danno all'ambiente* o di sua *minaccia imminente*, la garanzia opera:

- solo per le conseguenze degli eventi accaduti durante il *periodo di vigenza della polizza*,
- se gli eventi stessi sono riferibili ad attività rientranti nei *rischi assicurati*,
- se sono rispettate le condizioni di operatività di questa Sezione.



TORNA ALL'INDICE

## 42.8 DISMISSIONE SITI ASSICURATI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

L'*assicurato* è tenuto a dare *comunicazione* a Reale Mutua:

- a) se uno o più dei *siti assicurati* è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare;
- b) se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'*attività*, entro 5 giorni dall'interruzione stessa;
- c) se è in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

L'eventuale inadempimento di queste disposizioni comporta, salvo specifica deroga, l'inoperatività di questa Sezione. Nel caso di cui alla precedente punto c), la *comunicazione* a Reale Mutua può essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, ha assunto i diritti e gli oneri dell'*assicurato*.



## 43. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 43.1 RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) causati da beni prodotti dall'*assicurato* dopo la loro consegna a terzi;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c) causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'*assicurato*, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei *rischi assicurati*;
- d) derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di *terrorismo*, atti vandalici e dolosi compresi *furto e rapina*;
- e) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) causati da o connessi in qualsiasi modo ad amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre o polveri;
- g) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- i) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'*assicurato* e altrimenti non imposte dalla legge;
- j) relativi a rimozione, sgombero o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da *incendio* e i danni derivanti dal mancato, parziale o ritardato smaltimento degli stessi;
- k) conseguenti allo svolgimento di qualsiasi attività per conto di terzi e presso terzi.



### 43.2 SANZIONI PENALI

L'*assicurazione* non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'*assicurato*, incluso ogni tipo di penale contrattuale.

### 43.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in *polizza*:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato* e qualsiasi altro parente o affine o convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e coloro la cui responsabilità sia coperta dall'*assicurazione*;
- c) *i prestatori di lavoro* che subiscono il danno in conseguenza o in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*;
- d) se l'*assicurato* non è una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Codice civile, gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile, o le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI");
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c) e d) a seguito di decesso di questi ultimi.



## 44. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 44.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve dare *comunicazione* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice civile.
- b) L'*assicurato* dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire a Reale Mutua la verifica delle cause del *sinistro* e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole, anche senza specifica volontà e anche dopo la scadenza di *polizza*, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 Codice civile).
- c) In ogni caso l'*assicurato* è tenuto, al fine dei termini di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Codice civile, a denunciare a Reale Mutua qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata all'attuazione di *interventi di emergenza* o di *interventi di ripristino per danno all'ambiente* o sua *minaccia imminente*, entro 2 anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dalla prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.

### 44.2 ONERI DELL'ASSICURATO IN SEDE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

È a carico dell'*assicurato* pena la non indennizzabilità del *sinistro*, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'*indennizzo* ed in particolare, data la regolamentazione temporale (*Loss Occurrence*) della presente garanzia, la riferibilità degli eventi da cui derivi il *danno all'ambiente* o la sua *minaccia imminente*, al *periodo di vigenza* della *polizza*.

### 44.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*assicurato*, designando all'occorrenza legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento. **Se la somma dovuta al danneggiato supera questo importo, le spese vengono ripartite fra Reale Mutua ed *assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.**

Reale Mutua non riconosce spese dell'*assicurato* per legali o tecnici che non sono da Reale Mutua designati e non risponde di multe, ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle *spese di giustizia* penale.

### 44.4 ISTRUTTORIA DEL SINISTRO

L'*assicurato* prende atto che i Periti incaricati da Reale Mutua di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che **tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente polizza debbono essere inviate direttamente a Reale Mutua, che altrimenti non potrebbe conoscere.**



## 44.5 INTERVENTI PER CONTO DELL'ASSICURATO

A seguito di un *sinistro* indennizzabile da questa Sezione, Reale Mutua su richiesta dell'*assicurato*, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile, si obbliga a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'*assicurato* gli interventi previsti dal punto 4.1.1 "Rischio assicurato"; Reale Mutua attuerà tali interventi nei limiti previsti da questa Sezione e fino a quando ne avrà interesse.

## 45 SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'ASSICURATO

### 45.1 SERVIZIO GESTIONE CRISI - PRONTO INTERVENTO E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA

In caso di *sinistro* indennizzabile da questa Sezione, per i *siti assicurati* ubicati in Italia, nella fase della gestione dell'emergenza, l'*assicurato* ha diritto:

#### A) PRONTO INTERVENTO

di richiedere l'intervento del "Fornitore Pronto Intervento" per l'effettuazione degli *interventi d'emergenza*, contattando il numero verde qui sottoindicato:

"GRUPPO PER": NUMERO TELEFONICO: 800.322270 (attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24)

In seguito a tale richiesta d'intervento il "Fornitore Pronto Intervento" provvede, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- 1) fornire supporto tecnico telefonico;
  - 2) inviare sul luogo del *sinistro* un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
  - 3) predisporre ed attivare le *comunicazioni d'urgenza* nei confronti di tutti gli Enti preposti;
  - 4) identificare gli interventi necessari per gli *interventi di emergenza* ed emettere una proposta tecnico economica.
- Con utilizzo di questo servizio per l'esecuzione degli *interventi di emergenza*, alle condizioni stabilite e con il fornitore indicato, Reale Mutua concede una riduzione dello *scoperto* o della *franchigia* della presente *polizza*, da applicare agli importi indennizzabili, pari al 25%.

#### B) GESTIONE RAPPORTI CON I MEDIA

di richiedere a titolo gratuito il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per *danno all'ambiente*, per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al *sinistro*, ai riferimenti sottoindicati:

**UFFICIO STAMPA: Lifegate Consulting srl – Telefono +39 342 79 88 182**

**EMAIL: gestionecrisi@lifegate.com**

In particolare, per la migliore gestione della crisi, tale consulenza a carico di Reale Mutua e gratuita per l'*assicurato*, prevede:

- 1) consulenza personalizzata per individuare la migliore modalità e contenuti nella gestione dei rapporti con i media;
- 2) supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa;
- 3) contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

Per usufruire di tale servizio l'*assicurato* può rivolgersi direttamente all'Ufficio Stampa qui sopra indicato.

Eventuali ulteriori attività che non sono comprese in questo servizio sono eventualmente erogate dall'ufficio stampa su espressa richiesta e sono a carico dell'*assicurato*.



### 45.2 SERVIZIO GESTIONE SINISTRO - ASSISTENZA LEGALE E SUPPORTO TECNICO

Ad integrazione e fermo quanto previsto al punto 44.3 "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali", Reale Mutua mette a disposizione dell'*assicurato* un servizio di supporto legale e tecnico per la gestione del *sinistro*.

L'*assicurato* può avvalersi, in caso di *sinistro* indennizzabile di questa Sezione, del know-how e della consulenza da parte del gruppo di esperti di Reale Mutua, nella scelta e nomina di professionisti del settore ambientale come:

- Avvocati civilisti e penalisti specializzati in diritto ambientale;
- Consulenti tecnici;
- Società di bonifica;

- Società di Pronto Intervento.

Obiettivo del servizio è mettere a disposizione dell'*assicurato* l'esperienza di Reale Mutua al fine di:

- riprendere le attività nel più breve tempo possibile;
- affidare la propria assistenza legale ai migliori professionisti del settore;
- scegliere i progettisti e i tecnici per l'esecuzione degli *interventi di emergenza* e per gli *interventi di ripristino*, affidabili e professionali;
- gestire al meglio i rapporti con gli Enti;
- ridurre il più possibile l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

Con l'utilizzo di questo servizio e del coinvolgimento di Reale Mutua per la scelta dei professionisti a cui affidarsi, per *sinistri* indennizzabili da questa Sezione, Reale Mutua:

- 1) per interventi da essa autorizzati, ha la facoltà di concedere acconti sulle spese sostenute e validate dall'attività di perizia o anticipi sulle spese da sostenere;
- 2) riconoscerà un importo aggiuntivo, relativamente alle spese legali rispetto a quanto indicato al punto 44.3 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", nella misura del 10% del *massimale*.

**Questo servizio è operante fino a quando Reale Mutua ne ha interesse, a condizione che il *sinistro* sia indennizzabile da questa Sezione.**

**L'attivazione del servizio non costituisce conferma dell'operatività della garanzia.**



# SEZIONE TUTELA LEGALE

Questa Sezione opera solo se richiamata sul *modulo di polizza*. Resta ferma l'efficacia del punto 48 "Che cosa non è assicurato" e di tutti gli altri limiti e norme indicati in polizza, se non espressamente derogati.

La gestione dei *sinistri* relativi alla Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata anche solo ARAG, alla quale l'*assicurato* può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

Telefono centralino: **045.8290411**

Indirizzo e-mail per l'invio nuove denunce di *sinistro*: **denunce@arag.it**

Indirizzo e-mail per l'invio di documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: **sinistri@arag.it**.

## ARAGTEL – Consulenza Telefonica

ARAG mette a disposizione del *contraente* e dell'*assicurato* il Servizio di consulenza telefonica "ARAGTEL" per informazioni e assistenza in merito alla Sezione Tutela Legale.



ARAGTEL fornisce informazioni e assistenza in merito:

- a leggi, decreti e normative vigenti;
- al contenuto e alla portata delle garanzie previste nella Sezione Tutela Legale;
- agli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il servizio è disponibile dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.





## 46 CHE COSA È ASSICURATO

### 46.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura la Tutela Legale nei casi indicati al successivo punto 46.4 "Casi assicurati".

Se l'*assicurato* è coinvolto in una controversia, Reale Mutua copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia;
- *spese di giustizia*;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- spese di soccombenza a carico dell'*assicurato*;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per *sinistro*;
- compensi dei periti, dei consulenti tecnici d'ufficio e dei consulenti tecnici di parte scelti in accordo con ARAG;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese sostenute dall'*assicurato* e non ripetibili dalla controparte, cioè le spese sostenute dall'*assicurato* delle quali non può essere chiesta la restituzione alla controparte, anche se soccombente nel giudizio.

In ogni caso, ARAG ha diritto al rimborso delle spese anticipate all'*assicurato* a carico della controparte al termine del giudizio.

Per ogni grado di giudizio, è garantito l'intervento di un solo avvocato territorialmente competente (punto 50.1 "Gestione del *sinistro*, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese").



**L'*assicurato* deve regolarizzare a proprie spese, secondo la vigente normativa, i documenti necessari per gestire la controversia.**

**Resta a carico dell'*assicurato* ogni altra spesa o onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o al termine del procedimento.**

**Restano a carico del *contraente*, anche se il pagamento è stato anticipato da Reale Mutua, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi al *premio*, all'*assicurazione* e agli atti da essa dipendenti.**

### 46.2 SOGGETTI ASSICURATI

Salvo limitazioni previste da specifiche garanzie, si considerano *assicurati*:

- l'azienda *contraente*;
- il legale rappresentante;
- i soci e i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività con un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge (compresi i tirocini formativi).

Per le società di persone, le ditte individuali e le imprese familiari, sono compresi anche i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'*attività*.

In caso di controversie fra *assicurati*, le garanzie operano solo a favore del *contraente*.

## 46.3 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Questa Sezione opera a copertura delle spese per la tutela dei diritti degli *assicurati* per fatti inerenti all'esercizio dell'*attività*.

Sono compresi anche i *sinistri*:

- connessi all'utilizzo del web, dei social media o social network nel corso dell'*attività*;
- relativi alla proprietà e conduzione dell'*azienda agricola*;
- relativi ai veicoli di proprietà dell'*azienda agricola* o degli assicurati, la cui circolazione è avvenuta nel corso dell'*attività*.

## 46.4 CASI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 46.1 "Rischio assicurato" operano nei seguenti casi:

### 1) DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

Reale Mutua copre le spese:

- di difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa;
- di difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, connessi all'utilizzo del web, dei social media o social network nel corso dell'*attività*;
- per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'*attività*.

### 2) DIFESA NEI PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI

Reale Mutua copre le spese per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa;
- la difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi, connessi all'utilizzo del web, dei social media o social network nel corso dell'*attività*;
- il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'*attività*.

**Questa garanzia opera se:**

- **l'*assicurato* è assolto con sentenza passata in giudicato;**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese fino ad un massimo di € 5.000 per *sinistro*, in attesa della conclusione del procedimento.

L'*assicurato* ha l'obbligo di restituire le spese anticipate da ARAG se:

- la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- se a seguito di provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.

L'*assicurato* deve trasmettere subito ad ARAG copia della sentenza definitiva, tramite *comunicazione* anche a mezzo e-mail;

### 3) PACCHETTO SICUREZZA

a) In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente, sono coperte le spese:

- relative a procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;



- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250.

**b)** In materia di protezione dei *dati personali* sono coperte le spese:

- relative a procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- relative a procedimenti penali per delitti dolosi, se l'*assicurato* è assolto con sentenza passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'*assicurato*;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250;
- per i reclami all'autorità competente.

Questa garanzia, in ciascuna delle precedenti materie, copre le spese sostenute dagli *assicurati* e da qualsiasi altro soggetto svolga attività su incarico del *contraente*.

**c)** In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese a carico del *contraente*:

- nei procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250;
- per la difesa nei procedimenti penali per, contravvenzioni e delitti colposi o dolosi previsti dal D.Lgs. 231/2001 per reati commessi nell'interesse o a vantaggio del *contraente* da persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, inclusi quelli commessi da persone sottoposte alla loro direzione o alla vigilanza.

**Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se: l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

In tutte le materie del Pacchetto Sicurezza, la garanzia opera anche per i *sinistri* avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda *contraente*.

#### 4) DANNI SUBITI

Sono coperte le spese:

- per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, comprese quelle per la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- connesse all'utilizzo del web, dei social media o social network nel corso dell'*attività*.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

#### 5) CONTROVERSIE CON I FORNITORI

Sono coperte le spese per le controversie contrattuali con i fornitori, comprese quelle:

- relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'*attività* su portali di e-commerce;
- con il fornitore del servizio di connessione internet del *contraente*;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica o di posta certificata del *contraente*;
- con il fornitore del servizio di gestione dei siti web del *contraente*;
- con il soggetto che ha registrato i domini web del *contraente*.

**Questa garanzia opera se il valore in lite è di almeno € 250.**

## 6) CONTRATTO DI LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETÀ E ALTRI DIRITTI REALI

Sono coperte le spese per le controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'*attività*.

## 7) RAPPORTI DI LAVORO

Sono coperte le spese per le controversie individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del *contraente*.

## 8) CONTROVERSIE CON ISTITUTI O ENTI PUBBLICI DI ASSICURAZIONI

Sono coperte le spese per le controversie tra il *contraente* e gli istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale e assistenziale del *contraente*.

## 9) CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE DI RESPONSABILITÀ CIVILE O DEI FORNITORI DEL *CONTRAENTE*

Sono coperte le spese per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile o dei fornitori del *contraente*, da parte dell'*assicurato*.

**La garanzia non opera se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio o la denuncia del *sinistro* oltre i termini di prescrizione. In questi casi, l'*assicurato* deve restituire tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'*assicurato* deve trasmettere ad ARAG idonea documentazione a prova del pagamento o adeguamento del *premio* e del rispetto dei termini di prescrizione, con *comunicazione* trasmessa anche a mezzo e-mail.

## 10) CONTROVERSIE CON L'ASSICURATORE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono coperte le spese sostenute dal *contraente* per le controversie contrattuali con le compagnie di assicurazione con cui sono stipulate le polizze di responsabilità civile.

## 11) ASSISTENZA DI UN INTERPRETE

Sono coperte le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale verificatosi all'estero.

## 46.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile integrare la copertura con garanzie non previste nel punto 11.1 "Rischio assicurato", per tutte le *ubicazioni* assicurate.

Esse operano solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 48 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* si applicano i *limiti di indennizzo* indicati nella relativa Condizione facoltativa.

### A - VITA PRIVATA

La garanzia opera per i *sinistri* che si verificano nell'ambito della vita privata o relativi all'immobile adibito ad abitazione principale se diverso da quello in cui si svolge l'*attività* a favore:

- dell'*assicurato* indicato sul *modulo di polizza*;
- **se conviventi con l'*assicurato***, del coniuge, del convivente di fatto, dei loro ascendenti e discendenti e di ogni altro parente e i minori in affidamento familiare, solo per il periodo dell'affidamento.

Reale Mutua copre le spese per:

- 1) la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresi quelli connessi all'utilizzo del web, dei social media o social network. Sono comprese le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva;
- 2) la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- 3) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 4) le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni relative alla posizione



previdenziale/assistenziale dell'*assicurato*;

**5) le controversie contrattuali, con valore di almeno € 250, comprese le spese:**

- relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'*attività* su portali di e-commerce;
- con il fornitore del servizio di connessione internet dell'*assicurato*;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica o di posta certificata dell'*assicurato*;
- con il fornitore del servizio di gestione dei siti web dell'*assicurato*;
- con il soggetto che ha registrato i domini web dell'*assicurato*.

## **B - LAVORO DIPENDENTE (VITA PRIVATA)**

La garanzia opera per i *sinistri* che si verificano nell'ambito del lavoro dipendente:

- dell'*assicurato* indicato sul *modulo di polizza*;
- **se conviventi con l'*assicurato***, del coniuge, del convivente di fatto, dei loro ascendenti e discendenti e di ogni altro parente e i minori in affidamento familiare, solo per il periodo dell'affidamento.

Reale Mutua copre le spese per:

- 1) la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresi quelli connessi all'utilizzo del web, dei social media o social network. Sono comprese le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva è compresa anche la costituzione civile nel procedimento penale;**
- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;**
- 3) le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni relative alla posizione previdenziale/assistenziale dell'*assicurato*;**
- 4) le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).**

## **C - CONTROVERSIE CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO DEI CREDITI**

In parziale deroga a quanto previsto al punto 48.1 g) "Rischi esclusi", questa garanzia copre le spese del *contraente* per controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti.

Per il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate dopo almeno 3 mesi dalla data di decorrenza dell'*assicurazione* e i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o ad essa equiparata (artt. 474, 634 e 636 del Codice di procedura civile).

ARAG, tramite professionisti da essa scelti, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti. Se il tentativo in via stragiudiziale non va a buon fine, ma sussistono oggettive possibilità di recupero del credito, ARAG autorizza il procedimento giudiziale, di ingiunzione o esecutivo.

**La garanzia opera:**

- **per la fase stragiudiziale con il limite di 5 *sinistri* per *annualità assicurativa*;**
- **per la fase giudiziale con il limite di un *sinistro* con valore pari o superiore a € 500, per *annualità assicurativa*.**

## **D - CONTROVERSIE CON I CLIENTI IN FASE STRAGIUDIZIALE COMPRESO RECUPERO DEI CREDITI**

In parziale deroga a quanto previsto al punto 48.1 g) "Rischi esclusi" questa garanzia copre, per la sola fase stragiudiziale, le spese del *contraente* per controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti.

Per il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate dopo almeno 3 mesi dalla data di decorrenza dell'*assicurazione* e i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o ad essa equiparata (artt. 474, 634 e 636 del Codice di procedura civile).

ARAG, tramite professionisti da essa scelti, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti. Se il tentativo in via stragiudiziale non va a buon fine, ma sussistono oggettive possibilità di recupero del credito, ARAG si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

**La garanzia opera con il limite di 5 *sinistri* per *annualità assicurativa*.**



TORNA ALL'INDICE

## 47. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 47.1 COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione di una controversia per conto dell'*assicurato*, le garanzie previste in questa Sezione operano in secondo rischio, quindi in eccedenza al *massimale* per le spese di resistenza e di soccombenza previsto dalla copertura di responsabilità civile.

### 47.2 EFFICACIA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

Questa Sezione opera per i *sinistri* accaduti:

- durante il periodo di validità dell'*assicurazione*: nelle controversie di natura extracontrattuale, nelle controversie di natura amministrativa e penale e in materia di usucapione;
- trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza dell'*assicurazione* (periodo di carenza): in tutti i restanti casi.

Il periodo di carenza di 3 mesi non si applica alle garanzie già previste in altra precedente polizza di Tutela Legale, a copertura del medesimo rischio, stipulata con Reale Mutua senza soluzione di continuità rispetto all'*assicurazione*.

Alla denuncia di *sinistro* dovrà essere allegata documentazione che comprova l'esistenza di tale precedente *polizza* di Tutela Legale.

Questa Sezione opera per i *sinistri* insorti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e denunciati a Reale Mutua o ad ARAG, entro 24 mesi dalla cessazione dell'*assicurazione* stessa.

Questa Sezione non opera se il *sinistro* è relativo a un contratto per il quale, al momento della stipula dell'*assicurazione*, è già stata data disdetta o è stata promossa azione di rescissione, risoluzione o modificazione. La Sezione opera se è stata stipulata, senza soluzione di continuità, altra polizza di Tutela Legale con Reale Mutua.



### 47.3 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini di questa Sezione, per momento di insorgenza del *sinistro* si intende nelle controversie:

- di natura extracontrattuale: il verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- relative al pacchetto sicurezza: il compimento, da parte della competente Autorità, del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- in materia di usucapione: la data della prima contestazione della richiesta di usucapione;
- di natura contrattuale e in tutte le restanti ipotesi: la prima violazione del contratto o delle norme di legge.

In presenza di più violazioni relative ad un unico *sinistro* (punto 47.4), il momento di insorgenza coincide con la data della prima violazione, atto, evento o contestazione.

### 47.4 UNICO SINISTRO

Si considerano come unico *sinistro*:

- le controversie giudiziali e stragiudiziali che hanno ad oggetto domande originate da fatti tra loro collegati, connessi o conseguenti, anche se promosse da o contro una o più persone;
- i procedimenti penali giudiziali e stragiudiziali a carico di uno o più *assicurati* e originati dal medesimo evento o fatto.

In queste ipotesi, questa Sezione opera a favore di tutti gli *assicurati* coinvolti e il relativo *massimale*, che rimane unico per ciascun *sinistro*, viene equamente ripartito tra gli *assicurati* a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi

sopportati. L'eventuale parte del *massimale* non impiegata andrà redistribuita tra gli *assicurati* che non hanno ricevuto integrale copertura.

## 47.5 DOVE VALE LA COPERTURA

La garanzia opera per i *sinistri* avvenuti in Unione europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi si trova l'ufficio giudiziario competente.

Fanno eccezione:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
- accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- procedimenti tributari o fiscali;
- controversie con i clienti, anche relative al recupero crediti;

per i quali questa Sezione opera per i soli *sinistri* avvenuti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie connesse all'utilizzo del web e dei social media operano per i *sinistri* avvenuti in tutto il mondo, se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



## 48. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 48.1 RISCHI ESCLUSI

Salvo quanto diversamente previsto per alcune prestazioni, la garanzia non opera per:

- a) controversie in materia di diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) controversie in materia fiscale e amministrativa;
- c) controversie relative a marchi e brevetti, diritto di autore e di esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e amministratori e tra questi e il *contraente*;
- d) controversie in materia di leasing immobiliare, compravendita e permuta di beni immobili;
- e) controversie relative alla compravendita di quote societarie, ad affitto o cessione d'azienda o ramo d'azienda;
- f) controversie relativi a fusioni, acquisizioni o altre trasformazioni societarie, controversie con le società mandanti;
- g) controversie con i clienti per inadempimento contrattuale relativo a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *contraente* nell'esercizio dell'*attività*;
- h) controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
- i) controversie derivanti dalla proprietà, la guida di imbarcazioni, aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;
- j) fatti dolosi commessi dagli assicurati;
- k) attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento rifiuti, attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- l) controversie tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- m) controversie nei confronti tra i propri agenti e rappresentanti;
- n) controversie per le azioni di classe (class action);
- o) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo* e vandalismo, sciopero e serrate;
- p) fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive, fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- q) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- r) fatti conseguenti a *terremoto* o ad altri eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- s) i casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- t) i casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA (**Responsabilità Civile Auto**), salvo i casi in cui l'*assicurato* dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- u) la partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- v) i casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida in stato di ebbrezza, per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica, e per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza.



## 48.2 SPESE ESCLUSE

Reale Mutua non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite palmario o patto di quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- ogni duplicazione di compensi, nel caso di domiciliazione;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata, oltre il secondo tentativo non andato a buon fine e per *sinistro*;
- spese dell'organismo di mediazione, se il tentativo di mediazione non è obbligatorio;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*assicurato* nei procedimenti penali;
- qualsiasi spesa non concordata con ARAG;
- spese sostenute dall'*assicurato* e ripetibili dalla controparte, cioè le spese sostenute dall'*assicurato* delle quali può essere chiesta la restituzione alla controparte, anche se soccombente nel giudizio.



TORNA  
ALL'INDICE

## 49. TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI



### 49.1 RIEPILOGO DEI LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti indicati nei punti precedenti.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo pari al massimale*.

| 46.4 Casi assicurati        |   | LIMITI   |
|-----------------------------|---|--|
| 46.4 2)                     | Difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi                               | € 5.000 per <i>sinistro</i>  |
| 46.5 Condizioni facoltative |   | LIMITI   |
| C                           | Controversie con i clienti compreso recupero dei crediti                        | Cinque <i>sinistri</i> stragiudiziali e un unico <i>sinistro</i> giudiziale avvenuti in ciascuna <i>annualità assicurativa</i> |
| D                           | Controversie con i clienti in fase stragiudiziale compreso recupero dei crediti | Cinque <i>sinistri</i> stragiudiziali avvenuti in ciascuna <i>annualità assicurativa</i>                                       |





## 50. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 50.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'assicurato deve:

- 1) darne *comunicazione* con denuncia a Reale Mutua o ad ARAG entro 3 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione dell'*assicurazione* o di eventuali altre polizze con Reale Mutua emesse successivamente senza soluzione di continuità a copertura del medesimo rischio.
- 2) allegare alla denuncia copia dell'*assicurazione* e della quietanza del pagamento a copertura del periodo in cui è avvenuto il *sinistro*. La denuncia di un nuovo *sinistro* può avvenire a mezzo e-mail trasmessa all'indirizzo di posta elettronica [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it);
- 3) comunicare a Reale Mutua o ad ARAG, in modo completo e veritiero, tutti i particolari del *sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative a copertura del medesimo rischio. Tutte le comunicazioni e l'invio di documentazione relativa al *sinistro* possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it);
- 4) trasmettere a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi atto a lui notificato, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica;
- 5) fornire a Reale Mutua o ad ARAG idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale;
- 6) informare in modo completo il legale incaricato su tutti i fatti, i mezzi di prova e ogni possibile informazione e documentazione utile.

In mancanza di rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti, Reale Mutua o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, né di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.



### 50.2 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG verifica l'efficacia della copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*assicurato*.

#### a) Per la fase stragiudiziale:

ARAG, tramite professionisti da essa scelti, assume la gestione della controversia in sede stragiudiziale, compiendo ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo tra le parti. Se il tentativo in via stragiudiziale non va a buon fine, ARAG autorizza il procedimento giudiziale.

#### b) Per la fase giudiziale:

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e delle argomentazioni che l'*assicurato* ha l'obbligo di fornire.

L'*assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra quelli iscritti all'Albo.

In caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'*assicurato* conferisce direttamente l'incarico all'avvocato o al perito, che opera nel suo interesse, e ARAG non è responsabile del loro operato.

Sono coperte, **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**, le spese per il compenso professionale dell'avvocato per

la redazione della *transazione* e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte.

ARAG può pagare direttamente al professionista i compensi dovuti. **Il pagamento avviene in esecuzione dell'assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

ARAG, previa valutazione della congruità dell'importo richiesto, provvede al pagamento delle spese coperte dall'*assicurazione* entro il termine di 30 giorni.

### 50.3 DIRITTO DI RIVALSA

All'*assicurato* spettano, per intero, gli eventuali risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

**ARAG ha diritto di rivalsa, nei confronti dell'assicurato, per il rimborso delle somme anticipate e relative ad onorari, competenze e spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva o stragiudiziale:**

- nella misura in cui queste siano ripetibili dalla controparte, cioè se ne può essere chiesta la restituzione alla controparte, anche se soccombente nel giudizio;
- nei procedimenti penali per delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, anche se pronunciata dopo che il giudizio è stato riaperto a seguito di archiviazione;
- in caso di chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del *premio* o la denuncia del *sinistro* oltre i termini di prescrizione.

### 50.4 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile "Diritto di surrogazione dell'assicuratore", ARAG ha diritto di sostituirsi all'*assicurato* nei suoi diritti verso i terzi per il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, potendo inoltre esercitare le relative azioni.



### 50.5 DISACCORDO IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro*, le parti possono affidare la decisione ad un arbitro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

In via alternativa, le parti possono adire l'autorità giudiziaria, previo tentativo di mediazione.

A prescindere dall'esito dell'arbitrato, le spese arbitrali sono per metà a carico di ARAG e per l'altra metà a carico dell'*assicurato*.

In caso di conflitto di interesse con ARAG, l'*assicurato* ha diritto di scegliere il proprio avvocato.

# SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie di questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate (nei termini indicati al punto 51.1 "Rischio assicurato - Garanzia assistenza ai *fabbricati dell'azienda agricola*") e per l'imprenditore agricolo indicato sul *modulo di polizza* e i componenti del suo nucleo familiare (come specificati al punto 51.2 "Rischio assicurato - Garanzia assistenza alla persona (imprenditore e nucleo familiare)").

Resta ferma l'efficacia del punto 53 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno *applicati* i *massimali* indicati nelle singole prestazioni, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* o i servizi aggiuntivi se si rendono necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group (A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni)

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'*assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



**+39 011 742 55 55**

- posta elettronica: [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it)
- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88

L'*assicurato* dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.



# 51 CHE COSA È ASSICURATO



## 51.1 RISCHIO ASSICURATO – GARANZIA ASSISTENZA AI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

La garanzia opera per i *fabbricati* assicurati nella Sezione Incendio, con destinazione d'uso tipo A, tipo B e tipo C (come descritte al punto 6.5 A "Classificazione dei fabbricati – Destinazione d'uso"); il numero di *fabbricati* assicurati deve essere specificato in *polizza*.

### 51.1.1 INVIO DI UN IDRAULICO

La *Centrale Operativa* invia un idraulico presso il *Fabbricato*, se l'*assicurato* necessita di un intervento di emergenza per:

- 1) *allagamento*, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
- 2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'*assicurato* gli interventi dovuti a:**

- a) interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;
- c) rottura, occlusione o guasto di rubinetti, e tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- d) infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.

### 51.1.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

La *Centrale Operativa* invia un elettricista presso il *Fabbricato*, se l'*assicurato* necessita di un intervento di emergenza per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'*assicurato* gli interventi dovuti a:**

- a) interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;
- b) guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
- c) guasti o malfunzionamenti del contatore.

### 51.1.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

La *Centrale Operativa* invia un fabbro o un falegname presso il *Fabbricato*, se l'*assicurato* necessita di un intervento di emergenza per ripristinare l'efficienza o la sicurezza degli accessi compromessi a seguito di:

- 1) *furto*, consumato o tentato;
- 2) smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- 3) guasto o scasso di serrature o serrande.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**



Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**L'intervento è limitato alle porte e alle finestre d'accesso al Fabbricato, ma non alle porte interne.**

**Sono a carico dell'assicurato gli interventi:**

- a) su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività;
- b) su impianti di sicurezza e allarme.

#### 51.1.4 INVIO DI UN VETRAIO

La *Centrale Operativa* invia un vetraio presso il *Fabbricato*, se l'assicurato necessita di un intervento di emergenza per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- 1) incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- 2) allagamento;
- 3) furto tentato o consumato, regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**La garanzia opera solo se la sicurezza del Fabbricato non è garantita.**

**Sono esclusi le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

#### 51.1.5 INVIO DI UN TECNICO/ARTIGIANO

La *Centrale Operativa* invia un tecnico per serrande o tapparelle presso il *Fabbricato*, se l'assicurato necessita di un intervento di emergenza per ripristinare la funzionalità o la sicurezza dei sistemi di apertura, avvolgimento e chiusura delle tapparelle o delle saracinesche a seguito di:

- 1) furto, consumato o tentato;
- 2) smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- 3) guasto o scasso di infissi, serrature o serrande;

**La Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico con l'obiettivo di ripristinare ordinariamente l'efficienza degli accessi nelle 24 ore successive, compatibilmente con l'entità del danno e con la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio.**

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'assicurato gli interventi:**

- a) su saracinesche che non sono di pertinenza e di proprietà o possesso del titolare dell'attività;
- b) su impianti di sicurezza e allarme.

#### 51.1.6 PERNOTTAMENTO IN HOTEL

La *Centrale Operativa* procura all'assicurato e al suo nucleo familiare un pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, se il *Fabbricato* destinato ad uso civile abitazione è inagibile a seguito di, incendio, inondazione, alluvione, terremoto, allagamento, esplosione o scoppio.

**La garanzia opera fino a un massimo di € 500 per evento.**

Se l'evento interessa più nuclei familiari, la *Centrale Operativa* procura agli assicurati e ai rispettivi nuclei il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, **fino a un massimo di € 1.000 per evento.**

**Questa garanzia non opera se sul modulo di polizza è indicato che le garanzie della polizza sono prestate a favore del proprietario non conduttore dell'azienda agricola.**



### 51.1.7 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO DA VIAGGI O FIERE

La *Centrale Operativa*, se il titolare dell'*attività* (o il *contraente*, se sul *modulo di polizza* è indicato che le garanzie della *polizza* sono prestate a favore del proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*) **si trova oltre 50 Km dalla sede del fabbricato** e sia necessaria la sua presenza, in quanto il *Fabbricato* è stato colpito da un evento grave (*furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio*), mette a sua disposizione:

- 1) un biglietto per il rientro in treno (in prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- 2) un'autovettura a noleggio, **di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc**, a chilometraggio illimitato e **per un massimo di 3 giorni**. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*.

La presenza del titolare o del *contraente* deve essere conseguente al giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, che la *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare.

La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

Questa garanzia verrà fornita secondo le disponibilità della società di autonoleggio e le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

**Restano a carico dell'assicurato le spese di carburante, i costi per eventuali pedaggi o attraversamento di trafori, per i traghetti e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.**

**Sono anche a carico dell'assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.**

### 51.1.8 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

La *Centrale Operativa* invia una guardia giurata, qualora l'*assicurato* abbia necessità di sorveglianza presso il *Fabbricato* se la funzionalità degli accessi o la sicurezza del *Fabbricato* stesso è stata compromessa a seguito di scasso di infissi e serramenti.

**L'invio della guardia giurata è previsto fino a 10 ore di piantonamento per sinistro**

Se risulta impossibile per la *Centrale Operativa* reperire ed inviare un sorvegliante presso il *Fabbricato*, e l'*assicurato* ha dovuto reperire autonomamente la guardia giurata, Reale Mutua tiene a proprio carico le spese di piantonamento dei locali **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**.



### 51.1.9 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI

La *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*assicurato*, provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati, in caso si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio, risanamento o bonifica dei *beni assicurati* nella Sezione Incendio.

La garanzia opera se si verifica un evento dannoso quale *incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio* occorso ai locali del *Fabbricato* che colpisce i *beni assicurati* in esso contenuti **(con esclusione del bestiame, di animai da compagnia e dei beni deperibili)**.

La garanzia opera per il recupero tempestivo dei beni coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo dei *beni assicurati* durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 giorni**.

**La garanzia deve essere richiesta alla Centrale Operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.**

È compresa la riconsegna presso l'*ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La garanzia opera fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

### 51.1.10 RECUPERO DATI INFORMATICI

La *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati, se a seguito di un evento dannoso occorso al *Fabbricato*, rimane danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'*assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici in esso contenuti.

**La garanzia opera esclusivamente per il personal computer utilizzato dall'assicurato nell'ambito della sua vita privata o per scopi inerenti all'attività.**

La garanzia opera fino alla concorrenza di € 350 per *sinistro*.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati e il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

## 51.2 RISCHIO ASSICURATO – GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA (IMPRENDITORE E NUCLEO FAMILIARE)

La garanzia opera per l'imprenditore agricolo indicato sul *modulo di polizza*, i suoi familiari (incluso il convivente more uxorio) che risultano al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso, i minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento.

### 51.2.1 INVIO DI UN MEDICO O DI UN'AMBULANZA

La *Centrale Operativa*, se i propri medici lo valutano necessario, invia un medico generico presso la residenza dell'*assicurato* che ne abbia fatto richiesta.

La richiesta deve essere fatta **nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24.**

Se nessuno dei medici convenzionati con la *Centrale Operativa* è immediatamente disponibile, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l'*assicurato*, il trasferimento di quest'ultimo in una *struttura sanitaria* mediante autoambulanza o altro veicolo adatto alla circostanza.

### 51.2.2 TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE

La *Centrale Operativa*, se l'*assicurato* ha necessità di essere trasferito presso una *struttura sanitaria* specializzata anche al di fuori della regione di residenza per essere ricoverato a seguito di *infortunio* o *malattia*, nel caso che i medici della *Centrale Operativa*, in accordo con il medico curante, lo valutano necessario, provvede a:

- 1) individuare e prenotare la *struttura sanitaria* specializzata in Italia;
- 2) organizzare i contatti medici con la struttura sanitaria;
- 3) trasferire l'*assicurato*, con l'eventuale accompagnamento di personale medico o paramedico, o se non ritenuti necessari, di un familiare, utilizzando il mezzo più idoneo tra:
  - aereo di linea classe economica;
  - treno prima classe;
  - autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza;

tenendone il costo a carico di Reale Mutua.

**La garanzia opera se l'intervento di assistenza non viene impedito da norme sanitarie.**

### 51.2.3 INVIO DI UN INFERMIERE

La *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare il relativo personale, a seguito di richiesta dell'*assicurato* di un'*assistenza* infermieristica per la somministrazione di una terapia farmacologica prescritta dal medico curante a seguito di *infortunio* o *malattia*.

La garanzia opera fino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*.

### 51.2.4 INVIO DI BABY-SITTER

La *Centrale Operativa* provvede a reperire baby-sitter e ad inviarlo presso l'abitazione dell'*assicurato* per occuparsi dei minori, se a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*assicurato*:

- a) è costretto a letto per un periodo non inferiore a 3 giorni (come da certificato del medico curante);
- b) è ricoverato in una *struttura sanitaria* da cui non può essere dimesso entro 3 giorni.

La garanzia opera, se per i motivi di cui al punto a) e punto b), l'*assicurato* sia nell'impossibilità d'occuparsi dei figli minori con lui conviventi e nessun altro familiare possa prendersene cura.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di euro 500 per sinistro.**

La *Centrale Operativa*, in alternativa, mette a disposizione di un familiare, **residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l'*assicurato***, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore presso la residenza dell'*assicurato*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.

#### 51.2.5 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

La *Centrale Operativa* compatibilmente con le disponibilità locali, se l'*assicurato* nel corso di un *viaggio* di lavoro sia stato ricoverato all'estero in una *struttura sanitaria*, o sia vittima di *furto*, *scippo* o *rapina*, se richiesto, provvede a reperire un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'*assicurato* e i medici curanti sul posto o le Pubbliche Autorità.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

#### 51.2.6 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

La *Centrale Operativa* provvede a pagare per suo conto e a titolo di prestito senza interessi, le spese impreviste a seguito di *malattia*, *infortunio*, *furto*, *rapina*, *scippo* o mancata consegna del bagaglio, che l'*assicurato* deve sostenere nel corso di un *viaggio* di lavoro.

**Le spese devono essere giustificate da idonea documentazione fino alla concorrenza di € 2.500 per sinistro.**

Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un anticipo, l'*assicurato* **deve fornire garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute adeguate** dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

Al rientro alla propria residenza **l'*assicurato* è tenuto a rimborsare alla *Centrale Operativa* la somma anticipata, al massimo entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.**

#### 51.2.7 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

La *Centrale Operativa* provvede a prenotare un albergo all'*assicurato* se a seguito di *infortunio* o *malattia* avvenuti nel corso di un *viaggio* di lavoro, come certificato dal medico curante sul posto, sia costretto a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro e solo per il costo relativo alla camera e alla prima colazione.**

**L'*assicurato* è tenuto a fornire, a richiesta della *Centrale Operativa* ed al massimo entro 30 giorni, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.**

#### 51.2.8 RIENTRO SANITARIO

La *Centrale Operativa*, qualora ci sia la richiesta di trasferire l'*assicurato* presso la sua residenza o in una *struttura sanitaria* prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche a seguito di *infortunio* o *malattia* avvenuto nel corso di un *viaggio* di lavoro e nel caso in cui i medici della *Centrale Operativa*, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a:

- 1) organizzare il trasferimento dell'*assicurato* nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
  - aereo sanitario appositamente equipaggiato (**esclusivamente in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo**);
  - **aereo di linea (eventualmente barellato)**;
  - autoambulanza;
  - treno/vagone letto (prima classe);
  - altri mezzi adatti alla circostanza.
- 2) fare assistere l'*assicurato* durante il trasferimento da personale medico o paramedico se necessario.  
**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro solo se l'intervento di assistenza non venga impedito da norme sanitarie internazionali.**



## 51.2.9 RIENTRO DELLA SALMA

La *Centrale Operativa*, se l'*assicurato* decede nel corso di un *viaggio*, provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto tutte le formalità.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

**La garanzia opera fino alla concorrenza di € 3.000 per sinistro.**

**Restano a carico dei familiari dell'*assicurato* le spese di ricerca del corpo, quelle relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.**

Se si rende necessario il riconoscimento del corpo, oppure in caso di disposizioni di legge del luogo che ne impediscano il trasporto o se l'*assicurato* ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la *Centrale Operativa* mette a disposizione di un familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), o organizza il *viaggio* con altro mezzo di trasporto.

## 51.2.10 RIENTRO DEL CONVALESCENTE

La *Centrale Operativa* se l'*assicurato* nel corso di un *viaggio*, è:

- convalescente a seguito di un *ricovero* certificato dalla cartella clinica di dimissione,
  - impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto,
- provvede a:

- a) organizzare il trasferimento dell'*assicurato* alla sua residenza nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra: aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza;
- b) fare assistere l'*assicurato* durante il trasferimento da personale medico o paramedico se necessario. In caso contrario l'*assicurato* verrà accompagnato, compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, da un familiare che si trovi in *viaggio* con lui.

**La garanzia opera solo nel caso in cui medici di guardia della *Centrale Operativa* d'intesa con i medici curanti sul posto valutino necessario il trasferimento.**

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell'*assicurato*, compresi gli onorari del personale medico o infermieristico che lo assiste sono a carico di Reale Mutua.



## 51.3 SERVIZI NON ASSICURATIVI

### 51.3.1 CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

La *Centrale Operativa* mette a disposizione dell'*assicurato* il proprio servizio di consulenza medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare in caso di necessità.

**Non vengono fornite diagnosi o prescrizioni mediche.**

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

## 52. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 52.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Per ogni *Fabbricato* e per ogni *assicurato* ciascuna delle garanzie opera fino a 3 volte per *annualità assicurativa*.

### 52.2 DOVE VALE LA COPERTURA

**Le garanzie operano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano**, ad eccezione delle garanzie di cui ai punti 51.1 7) "Rientro anticipato dell'*assicurato* da viaggi o fiere", 51.2 5) "Interprete a disposizione all'estero", 51.2 6) "Anticipo spese di prima necessità", 51.2 7) "Prolungamento del soggiorno", 51.2 8) "Rientro sanitario", 51.2 9) "Rientro della salma" e 51.2 10) "Rientro del convalescente", che operano in tutto il mondo.

**Le garanzie non operano in Paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto.**



## 53. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 53.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie se il *sinistro* è conseguenza diretta di:

- a) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o trasmutazioni del nucleo dell'atomo e accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'*assicurato*.

Reale Mutua non presta la garanzia "Assistenza alla Persona (Imprenditore e nucleo familiare)" di cui al punto 51.2 in caso di:

- e) abuso di alcolici, psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- f) *infortuni* o *malattie* in atto al momento della partenza per il *viaggio* noti all'*assicurato* e le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- g) malattie mentali, disturbi psichici e nevrosi;
- h) complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana;
- i) *infortuni* derivanti da atti di pura temerarietà dell'*assicurato*;
- j) *infortuni* derivanti dalla pratica di:
  - sport aerei;
  - attività sportive svolte a titolo professionale;
- k) partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;
- l) attività di carattere eccezionale (per esempio: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);

Operano inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.



TORNA ALL'INDICE

## 54. TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI



### 54.1 RIEPILOGO DEI LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti indicati nei punti precedenti.

Per ogni *Fabbricato* e per ogni *assicurato* ciascuna delle garanzie opera fino a 3 volte per *annualità assicurativa*.

| 51. Che cosa è assicurato |  | Limiti  |
|---------------------------|--|---|
| 51.1.1                    | Invio di un idraulico                                | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.2                    | Invio di un elettricista                             | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.3                    | Invio di un fabbro o di un falegname                 | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.4                    | Invio di un vetraio                                  | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.5                    | Invio di un tecnico/artigiano                        | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.6                    | Pernottamento in hotel                               | € 500 per evento (un nucleo familiare)<br>€ 1.000 per evento (più nuclei familiari) |
| 51.1.7                    | Rientro anticipato dell'assicurato da viaggi o fiere | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.8                    | Invio di un sorvegliante                             | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.1.9                    | Intervento di emergenza per salvataggio beni         | Massimo 30 giorni per il deposito del contenuto<br>€ 1.000 per <i>sinistro</i>      |
| 51.1.10                   | Recupero dati informatici                            | € 350 per <i>sinistro</i>   |
| 51.2.1                    | Invio di un medico o di un'ambulanza                 | Giorni feriali 20 alle 8, prefestivi dalle ore 14 alle ore 24, festivi 24 ore su 24 |
| 51.2.3                    | Invio di un infermiere                               | € 300 per <i>sinistro</i>   |
| 51.2.4                    | Invio di baby-sitter                                 | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.2.5                    | Invio di un interprete a disposizione all'estero     | € 500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.2.6                    | Anticipo spese di prima necessità                    | € 2.500 per <i>sinistro</i>   |
| 51.2.7                    | Prolungamento del soggiorno                          | € 500 per <i>sinistro</i> (costo camera e prima colazione)                          |
| 51.2.8                    | Rientro sanitario                                    | € 10.000 per <i>sinistro</i>  |
| 51.2.9                    | Rientro della salma                                  | € 3.000 per <i>sinistro</i>   |





## 55. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 55.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *contraente* o l'*assicurato*, deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta, tra cui la cartella clinica o documentazione medica equivalente rilasciata dalla *struttura sanitaria* o dai medici che lo hanno avuto in cura, attestante l'*infortunio* o la *malattia* e la necessità delle prestazioni richieste.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Se l'*assicurato* non ha contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*assicurato* viene autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, deve inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superano i *massimali* previsti o prevedono dei costi a carico dell'*assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

### 55.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite parzialmente per scelta dell'*assicurato* o per sua negligenza.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.



TORNA ALL'INDICE

### 55.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*assicurato* il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di *assistenza* che si accerti non essere dovuta in base alle condizioni di *assicurazione*.

# APPENDICE - NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE

Si riporta di seguito il testo degli articoli di legge richiamati nelle condizioni di *assicurazione* o ad esse inerenti. I testi si intendono integrati di eventuali modifiche emanate successivamente.

## CODICE CIVILE

### ART. 1588 C.C. - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

### ART. 1589 C.C. - INCENDIO DI COSA ASSICURATA

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.



### ART. 1611 C.C. - INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINI

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

### ART. 1783 C.C. - RESPONSABILITÀ PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

## **ART. 1784 C.C. - RESPONSABILITÀ PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI DELL'ALBERGATORE**

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

## **ART. 1785 BIS C.C. - RESPONSABILITÀ PER COLPA DELL'ALBERGATORE**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

## **ART. 1786 C.C. - STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI AGLI ALBERGHI**

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

## **ART. 1892 C.C. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.



## **ART. 1893 C.C. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

## **ART. 1894 C.C. - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

## **ART. 1897 C.C. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## **ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.



## **ART. 1901 C.C. - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

## **ART. 1907 C.C. - ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

## **ART. 1910 C.C. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

## **ART. 1913 C.C. - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

## **ART. 1914 C.C. - OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

## **ART. 1915 C.C. - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



## **ART. 1916 C.C. - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

## **ART. 1917 C.C. - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

## **ART. 2049 C.C. - RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

## **ART. 2055 C.C. – RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

## **ART. 2425 C.C. - ISCRIZIONE DEI RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI**

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.



## ART. 583 C.P. - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità
- 2) di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 3) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 4) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità
- 4) di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 5) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 6) l'aborto della persona offesa.

## D.P.R. 1124/1965

### ART. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

[OMISSIS]

### ART. 11

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

[OMISSIS]

**ART. 13 - DANNO BIOLOGICO**

- 1)** In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
- 2)** In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
- a)** le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
- b)** le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

[OMISSIS]







**Servizio Clienti  
Buongiorno Reale**

**800 320 320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20  
buongiorno reale@realemutua.it

**Assistenza stradale,  
per l'abitazione e la salute**

**800 092 092**

24 ore su 24  
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5456/RN INC



**REALE GROUP**

**T O G E T H E R M O R E**

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it  
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.